



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 131

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

11/01/2026 - 09:34

Indice

1. DDL S. 131 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 131	5
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)	13
1.3.2.1.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 112(ant.) dell'11/01/2024	14
1.3.2.1.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 115(ant.) del 18/01/2024	37
1.3.2.1.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 82(ant.) del 15/02/2024	41
1.3.2.1.4. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 86(ant.) del 22/02/2024	42
1.3.2.1.5. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 88(ant.) del 29/02/2024	43
1.3.2.1.6. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 92(ant.) del 21/03/2024	44
1.3.2.1.7. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 94(ant.) del 28/03/2024	45
1.3.2.1.8. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 95(pom.) del 03/04/2024	46
1.3.2.1.9. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 101(ant.) del 18/04/2024	47
1.3.2.1.10. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 102(pom.) del 07/05/2024	48
1.3.2.1.11. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 115(ant.) del 13/06/2024	49
1.3.2.1.12. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 129(ant.) del 12/09/2024	50
1.3.2.1.13. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 131(ant.) del 19/09/2024	51
1.3.2.1.14. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 190(pom.) del 01/10/2024	52
1.3.2.1.15. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 202(ant.) del 12/11/2024	60
1.3.2.1.16. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 207(pom.) del 03/12/2024	66
1.3.2.1.17. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 220(pom.) del 21/01/2025	71
1.3.2.1.18. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 221(ant.) del 22/01/2025	76
1.3.2.1.19. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 223(pom.) del 28/01/2025	79
1.3.2.1.20. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 224(ant.) del 29/01/2025	81
1.3.2.1.21. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 225(pom.) del 04/02/2025	86
1.3.2.1.22. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 226(ant.) del 05/02/2025	88
1.3.2.1.23. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 227(pom.) del 05/02/2025	93
1.3.2.1.24. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 231(pom.) del 18/02/2025	97
1.3.2.1.25. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 234(ant.) del 20/02/2025	126

1.3.2.1.26. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 235(pom.) del 25/02/2025	128
1.3.2.1.27. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 249(ant.) del 02/04/2025	132
1.3.2.1.28. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 251(pom.) dell'08/04/2025	134

1. DDL S. 131 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge

Atto Senato n. 131

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Trattazione in Commissione](#)

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

Titolo breve: *Norme in materia di attribuzione del cognome ai figli*

Iter

2 aprile 2025: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.131

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Alessandra Maiorino \(M5S\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **13 ottobre 2022**; annunciato nella seduta n. 1 del 13 ottobre 2022.

Classificazione TESEO

NOME E COGNOME, FIGLI

[Articoli](#)

CONIUGI (Artt.1, 2), ABROGAZIONE DI NORME (Art.2), GENITORI (Art.3), MINORI (Art.3), FIGLI NATURALI (Art.4), ADOZIONE (Art.5), MAGGIORE ETA' (Art.6), STATO CIVILE (Art.7), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.7), REGOLAMENTI (Art.7)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Anna Rossomando \(PD-IDP\)](#) (dato conto della nomina l'11 gennaio 2024).

Assegnazione

Assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente** il 17 gennaio 2023.

Annuncio nella seduta n. 29 del 18 gennaio 2023.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

Nuovamente assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia)** in sede referente il 1 aprile 2025. Annuncio nella seduta n. 289 del 1 aprile 2025.
Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 131

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 131

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MAIORINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di allineare il nostro ordinamento, con un ampio e organico intervento normativo, nel rispetto della Costituzione, a quelli dei tanti altri Paesi, in particolare dell'Unione europea, in ordine al cognome del coniuge e all'attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori.

Va premesso che il diritto al cognome rientra tra i diritti della personalità e assolve ad una triplice funzione identificativa, proprietaria e identitaria. Ne consegue l'importanza della materia sulla quale ancora non è stato possibile intervenire con una riforma organica.

La normativa tuttora vigente in Italia, ancorata ad una ormai superata concezione della famiglia, fa sopravvivere anacronistiche forme di discriminazione, in violazione ai principi costituzionali, nonché situazioni normative distanti dalle acquisizioni ormai realizzate nei sistemi giuridici di altri Paesi.

In particolare è in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione, poiché lesiva del diritto di uguaglianza e pari dignità dei genitori nei confronti dei figli e tra i coniugi medesimi, oltre che con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, per il mancato rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, in riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa 28 aprile 1995, n. 1271, e 18 marzo 1998, n. 1362, nonché alla risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa 27 settembre 1978, n. 376, relative alla piena realizzazione dell'uguaglianza dei genitori nell'attribuzione del cognome ai figli. La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, all'articolo 16, impegna gli Stati aderenti a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, per assicurare, in condizioni di parità di genere, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome.

Il Consiglio d'Europa, dal canto suo, con le già menzionate raccomandazioni, aveva affermato che il mantenimento di previsioni discriminatorie di genere riguardo alla scelta del cognome di famiglia non è compatibile con il principio di egualità sostenuto dal Consiglio stesso, raccomandando agli Stati inadempienti di realizzare la piena egualità tra madre e padre nell'attribuzione del cognome ai loro figli, di assicurare la piena egualità in occasione del matrimonio in relazione alla scelta del cognome comune ai due *partner* e di eliminare ogni discriminazione nel sistema legale per il conferimento del cognome tra figli nati nel e fuori del matrimonio. Sulla stessa linea interpretativa, infine, gli articoli 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955 n. 848, sanciscono rispettivamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto di ogni forma di discriminazione. Proprio per la violazione di tali disposizioni l'Italia è stata condannata dalla Corte di Strasburgo con la sentenza 7 gennaio 2014 (Cusan e Fazzo

contro Italia). La Corte ha ritenuto la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno una forma di discriminazione che viola il principio di uguaglianza di genere.

Da non trascurare la considerazione che assegnare al figlio il solo cognome paterno costituisce un retaggio culturale ormai non più in linea con le mutevoli trasformazioni subite negli anni dall'attuale tessuto sociale, come attestato - tra l'altro - dalla pronuncia della Corte di cassazione, sezione I civile, n. 14878 del 15 giugno 2017, volta a disporre la non contrarietà all'ordine pubblico internazionale della rettifica, in Italia, dell'atto di nascita di un minore registrato come figlio originariamente solo di una donna cittadina italiana e, successivamente, anche di un'altra, anch'essa di nazionalità italiana, che pur non avendo con lui alcun rapporto biologico aveva contratto matrimonio all'estero con la prima. Inoltre, l'assegnazione automatica del cognome paterno ai figli viola l'articolo 2 della Costituzione in quanto comprime il diritto del singolo individuo all'identità personale, con riferimento ai segni di identificazione di entrambi i rami genitoriali. Siamo in presenza, allo stesso tempo, di una irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi e tra i genitori che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare.

Preliminarmente alla disamina degli interventi di modifica necessari, è opportuno osservare che la normativa vigente sull'attribuzione del solo cognome paterno è stata oggetto di un primo intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 286 del 21 dicembre 2016. Afferma in motivazione la Corte che l'attribuzione automatica al figlio del cognome paterno, negando al minore la possibilità di essere identificato sin dalla nascita anche con il cognome materno, pregiudica il diritto all'identità personale che ha copertura costituzionale assoluta nell'articolo 2 della Costituzione, mentre il criterio della prevalenza del cognome paterno e la conseguente disparità di trattamento dei coniugi violano il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (articolo 3 e 29 della Costituzione), realizzata attraverso la mortificazione del diritto della madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome.

In assenza dell'accordo dei genitori, « residua la generale previsione dell'attribuzione del cognome paterno, in attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità ».

A seguito della citata sentenza della Corte costituzionale e della conseguente circolare del Ministero dell'interno n. 1 del 19 gennaio 2017, il Parlamento è tenuto a colmare il vuoto legislativo ad oggi esistente nel nostro ordinamento, intervenendo sull'attribuzione del cognome ai nati sia all'interno che al di fuori del vincolo matrimoniale.

Tale annosa questione, a ben vedere, è stata oggetto di diversi disegni di legge che, dal 1979 in poi, si sono susseguiti nelle diverse legislature, senza aver mai però terminato il proprio *iter* di approvazione. Il Parlamento, pertanto, non può più rimanere inerte al riguardo: è di fondamentale importanza garantire il diritto all'identità personale e sancire finalmente la formale e sostanziale uguaglianza di entrambi i genitori in materia di diritto di famiglia.

Si ricorda, inoltre, che con la sentenza n. 231 del 23 aprile 2022, n. 121, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 262, primo comma, del codice civile « nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto ».

In attuazione della predetta sentenza costituzionale, ha quindi fatto seguito la circolare del Ministro dell'interno n. 63 del 1° luglio 2022, ferma restando la necessità - come peraltro dalla stessa Corte auspicato - di un intervento del legislatore in tal senso.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 del presente disegno di legge modifica la disposizione dell'articolo 143-*bis* del codice civile, con esclusione della possibilità di aggiungere al proprio il cognome dell'altro coniuge. La formulazione proposta ha un grande valore promozionale, perché l'aggiunta del cognome ha sempre riguardato solo la donna, che verrebbe in tal modo a riappropriarsi del suo diritto alla identità personale di soggetto autonomo di diritti anche dopo il matrimonio. Peraltro, la relativa durata dei matrimoni che oggi si va diffondendo nella società moderna dovrebbe costituire ulteriore elemento a favore del mantenimento del proprio cognome anche dopo il matrimonio, anche sotto il profilo della

semplificazione delle procedure amministrative.

In subordine, ove si preveda la possibilità per ciascun coniuge di aggiungere il cognome dell'altro (in ipotesi costituito da più parti), non si può rimettere alla scelta del coniuge l'assunzione solo di una parte del cognome dell'altro. Dovrà essere se del caso prevista un'apposita procedura.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 156-bis del codice civile attribuendo al giudice la facoltà di impedire l'utilizzo del cognome del coniuge qualora da tale uso ne derivi all'altro grave pregiudizio.

L'articolo 3 inserisce un ulteriore comma all'articolo 143 del codice civile e disciplina l'attribuzione del cognome dei figli, ai quali sono attribuiti entrambi i cognomi nell'ordine dagli stessi indicati, salvo l'accordo di attribuirne uno solo a scelta. Nel caso di mancato accordo, il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili al fine di risolvere il contrasto. Se il contrasto permane, il giudice procede alle operazioni per l'estrazione a sorte del cognome da attribuire

L'articolo 4 disciplina l'attribuzione del cognome dei figli nati fuori dal matrimonio seguendo le disposizioni dell'articolo 3. Si stabilisce inoltre che ove uno dei due genitori riconosca il figlio successivamente, affinché possa aggiungere il proprio cognome a quello del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, occorre il consenso di quest'ultimo.

L'articolo 5 disciplina il cognome dei figli adottati sostituendo interamente l'articolo 299 del codice civile.

L'articolo 6 norma l'attribuzione del cognome per il figlio maggiorenne, prevedendo che possa aggiungere al proprio il cognome materno o quello paterno, con dichiarazione resa personalmente o mediante atto con sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.

Infine, gli articoli 7, 8 e 9 sono rispettivamente relativi all'adeguamento delle norme regolamentari in materia di stato civile a quanto previsto dal presente disegno di legge, all'entrata in vigore della legge stabilita al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, alla clausola di invarianza finanziaria e all'attribuzione del cognome dei figli nati prima della data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Cognome dei coniugi*)

1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 143-bis. - (*Cognome dei coniugi*) - Ciascuno dei coniugi conserva il proprio cognome e può aggiungere al proprio quello dell'altro coniuge e conservarlo durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

Se uno dei coniugi ha due cognomi lo stesso indica quale dei due intende mantenere ».

2. All'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, i commi secondo, terzo e quarto sono abrogati.

Art. 2.

(*Uso del cognome del coniuge*)

1. L'articolo 156-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 156-bis. - (*Uso del cognome del coniuge*) - Il giudice può vietare a un coniuge l'uso del cognome dell'altro, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare un coniuge a non utilizzare il cognome dell'altro, qualora dall'uso possa derivargli grave pregiudizio ».

Art. 3.

(*Cognome del figlio di genitori coniugati*)

1. Dopo l'articolo 143-ter del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 143-quater. - (*Cognome del figlio di genitori coniugati*) - Al figlio di genitori coniugati è attribuito il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi indicato fatto salvo l'accordo di

attribuire il cognome di uno solo dei genitori secondo le dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile.

In caso di disaccordo il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili al fine di risolvere il contrasto. Se il contrasto permane, il giudice procede alle operazioni per l'estrazione a sorte del cognome da attribuire, scegliendo tra il cognome di entrambi i genitori secondo i vari ordini possibili, il cognome del padre o il cognome della madre.

Ai figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, è attribuito lo stesso cognome del primo figlio.

Il figlio cui è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio solo uno dei due cognomi, a sua scelta ».

Art. 4.

(Cognome del figlio nato fuori del matrimonio)

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 262. - (*Cognome del figlio nato fuori del matrimonio*) - Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-quater.

Se il riconoscimento è effettuato da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.

Nel caso di riconoscimento successivo da parte del secondo genitore, il figlio ne assume il cognome aggiungendolo al proprio.

A tal fine sono necessari il consenso dell'altro genitore e quello del minore che abbia compiuto i dodici anni di età e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

In mancanza del consenso, il giudice decide sull'assunzione del cognome del secondo genitore, in aggiunta a quello del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del minore che abbia compiuto i dodici anni di età o anche di età inferiore ove capace di discernimento.

La disposizione di cui al quarto comma si applica anche nel caso di riconoscimento successivo alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

Ai figli nati successivamente dagli stessi genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-quater, terzo comma.

In caso di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-quater, quarto comma ».

Art. 5.

(Cognome dell'adottato)

1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 299. - (*Cognome dell'adottato*) - L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Se l'adottato ha due cognomi lo stesso indica quale dei due cognomi intende mantenere.

Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma.

Se l'adozione è compiuta da coniugi, gli adottanti di comune accordo, stabiliscono quale dei loro cognomi debba assumere l'adottato. Nei casi di disaccordo si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater secondo comma.

Se l'adozione è compiuta da uno dei coniugi, l'adottato assume il cognome della famiglia del coniuge adottante ».

2. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« Art. 27. - 1. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali

assume e trasmette il cognome. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 143-*quater* del codice civile.

2. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della medesima.

3. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, fatti salvi i divieti matrimoniali ».

Art. 6.

(*Cognome del figlio maggiorenne*)

1. Il figlio maggiorenne al quale è stato attribuito il cognome paterno o il cognome materno, sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno, con dichiarazione resa personalmente o mediante atto con sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.

2. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 89, 90, 91, 92, 93 e 94 previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 7.

(*Modifiche alle norme regolamentari
in materia di stato civile*)

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 8.

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

(*Disposizioni finali*)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo la data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7 e alle adozioni pronunciate con decreto emesso dopo la medesima data.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile dopo la data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7.

3. I genitori del figlio minorenne nato o adottato prima della data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7 possono chiedere all'ufficiale dello stato civile il cambio del cognome del medesimo in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 143-*quater* del codice civile, come introdotto dall'articolo 2 della presente legge. È necessario il consenso di entrambi i genitori, salvo che uno di essi non sia più vivente, e del figlio minorenne, al compimento dei dodici anni di età e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=55307

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^a Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 112(ant.) dell'11/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**
GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2024
112^a Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 9,15

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri sono stati espressi i pareri del relatore e del Governo su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, e che ne era iniziata la votazione.

Invita quindi il rappresentante del Governo a dare lettura di alcune riformulazioni relative agli emendamenti 2.0.1, accantonato nella seduta di ieri, nonché sulle proposte 2.0.7 (testo 2), e 2.68, preannunciando, in qualità di relatore, il parere favorevole sui citati emendamenti nella riformulazione proposta dal Governo.

Il vice ministro SISTO subordina quindi il parere favorevole del Governo sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.7 (testo 2) e 2.68 a delle riformulazioni, di cui dà puntuale lettura.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) fa proprio l'emendamento 2.68 di cui nella seduta di ieri la senatrice Stefani aveva preannunciato il ritiro ed accoglie la riformulazione proposta dal Governo in un emendamento 2.68 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) nell'accogliere le riformulazioni proposte dal Governo (2.0.1 (testo 2) e 2.0.7 (testo 3), pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), invita comunque i commissari ad affrontare le ulteriori problematiche in relazione alla disciplina delle intercettazioni evocate dal testo originario degli emendamenti 2.0.1 e 2.0.7, problematiche che saranno peraltro riproposte dalla propria parte politica nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 932, già all'esame della Commissione.

Il PRESIDENTE replica al senatore Zanettin precisando che le riformulazioni proposte dal Governo risolvono comunque alcuni dei problemi emersi anche in relazione al coordinamento del testo del disegno di legge con le modifiche intervenute medio *tempore* nella legislazione vigente.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice LOPREIATO (*M5S*) chiede nuovamente chiarimenti sui criteri adottati dalla Presidenza in ordine all'improponibilità degli emendamenti.

L'emendamento 2.0.1, infatti, oltre ad assorbire le proposte 2.3 e 2.4, sarebbe stato meglio riferibile al disegno di legge n. 932, eppure ne è stata confermata la proponibilità laddove, ad esempio, è stata dichiarata invece l'improponibilità della proposta 1.4, il cui l'articolo 1-*duodecies* era pienamente attinente alla materia trattata dal presente disegno di legge.

Si associa il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), osservando che la delicata tematica delle intercettazioni

viene di fatto trattata in due provvedimenti paralleli (quello iscritto all'ordine del giorno ed il già citato disegno di legge n. 932), e che, alla luce di ciò, i criteri di improponibilità sugli emendamenti adottati dalla Presidenza appaiono difficilmente comprensibili.

Ad avviso della senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*), qualora un emendamento tratti una materia oggetto di altro disegno di legge in avanzato stato di esame, esso andrebbe senz'altro dichiarato improponibile. Ciò al fine di evitare che la discussione sugli emendamenti avvenga sulla base di una dialettica interna al Governo ed alla maggioranza che lo sostiene, con contestuale esclusione di una qualunque interlocuzione con le forze politiche di opposizione.

A tutti risponde il [PRESIDENTE](#), osservando che la Presidenza in relazione alle dichiarazioni di improponibilità ha adottato criteri molto ampi circoscrivendo il proprio intervento alle sole proposte estranee all'oggetto del disegno di legge o manifestamente riferibili ad altri provvedimenti già assegnati o già all'esame di altre Commissioni del Senato. Peraltra, il criterio adottato ha comportato la declaratoria di improponibilità di numerosi emendamenti presentati dai Gruppi di maggioranza.

Si prosegue quindi con la votazione degli emendamenti relativi all'articolo 2 del disegno di legge.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.07 (già emendamento 2.0.7 (testo 3), pubblicato in allegato, che nella riformulazione proposta dal Governo incide sul comma 1 dell'articolo 2.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.30, sottolineandone l'impostazione garantista. La proposta, infatti, mira a far ricadere sullo Stato gli oneri delle spese per la difesa sostenute da persone successivamente dichiarate innocenti, alleviando l'impatto economico delle stesse ed impedendo il verificarsi di gravi sperequazioni.

Anche la senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*), intervenendo brevemente in qualità di presentatrice della proposta, invita la Commissione ad una riflessione sul punto e domanda se un ordine del giorno che ne recepisca il contenuto possa incontrare l'accoglimento del Governo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) preannuncia invece il voto contrario, in quanto la proposta, se approvata, potrebbe sollevare eccessivi dubbi interpretativi.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) ritiene che un tema così importante meriti effettivamente un supplemento di riflessione ed invita la senatrice Gelmini a ritirare l'emendamento e presentare un ordine del giorno per la discussione in Assemblea.

Replica il vice ministro SISTO precisando che i contenuti dell'intervento presentano profili problematici in ordine alla copertura finanziaria; pertanto sarebbe opportuno valutare di presentare l'ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*), preso atto di quanto rappresentato dal vice Ministro, ritira quindi l'emendamento 2.30, preannunciando che presenterà un ordine del giorno quando il provvedimento sarà esaminato dall'Assemblea.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, come anticipato nella seduta di ieri, prima dell'inizio della seduta odierna la senatrice Stefani ha ritirato gli emendamenti 2.31 e 2.47.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.32 che, consentendo l'uso delle intercettazioni qualora ricorrono i presupposti stabiliti dall'articolo 371 del codice di procedura penale, supera gli eccessivi limiti posti dal disegno di legge all'utilizzo di uno strumento fondamentale nel contrasto della criminalità e del malaffare.

Preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole anche il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), osservando che l'emendamento 2.32 recepisce gli indirizzi già formulati in una celebre sentenza della Corte di Cassazione (cosiddetta sentenza Cavallo), indirizzi che avevano riscontrato, al tempo, unanime apprezzamento.

Posto ai voti, l'emendamento 2.32 viene respinto.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, ha quindi luogo un dibattito sull'ordine dei lavori per l'organizzazione del prosieguo delle votazioni, nel quale intervengono i senatori [BERRINO](#) (*FdI*) e [SALLEMI](#) (*FdI*), che invitano la Presidenza a considerare, per le convocazioni della Commissione, eventuali e concomitanti impegni parlamentari dei commissari, nonché il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*), che invita comunque a non imporre tempi eccessivamente stringenti alla discussione, stante la delicatezza delle tematiche trattate e la circostanza che il provvedimento in esame non risulta ancora

calendarizzato in Aula.

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta e di proseguire le votazioni alla prima sospensione utile dei lavori dell'Assemblea. Assicura che in ogni caso i lavori saranno organizzati in modo da consentire la partecipazione di tutti i commissari alle votazioni, senza comprimere il dibattito ma garantendo al contempo un sollecito esame del disegno di legge.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 11,15.

Interviene il senatore BERRINO (*FdI*), precisando, per evitare strumentalizzazioni delle sue dichiarazioni, che il suo intervento sull'ordine dei lavori effettuato prima della sospensione della seduta sottolineava esclusivamente l'opportunità di coniugare, nel prosieguo dei lavori, la necessità di una celere conclusione dell'*iter* del disegno di legge con la possibilità di consentire a tutti i commissari di poter partecipare alle votazioni. Domanda pertanto, a nome del Gruppo di Fratelli d'Italia, che la seduta possa proseguire ad oltranza sino alla completa votazione di tutti gli emendamenti.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), si pone problematicamente sulla possibilità di proseguire ad oltranza la presente seduta, in considerazione dei lavori dell'Assemblea, stanti gli accordi precedentemente intcorsi tra la Presidenza ed i Gruppi e tenuto conto del fatto che il provvedimento non è stato ancora calendarizzato in Aula.

Il PRESIDENTE, nel ribadire che le dichiarazioni rese dal senatore Berrino non avevano alcuna valenza politica, in quanto strettamente attinenti all'organizzazione dei lavori, assicura i commissari che la Presidenza si adopererà sempre per venire incontro, compatibilmente con la programmazione dei lavori parlamentari - ed in particolare dei lavori dell'Aula -, alle esigenze prospettate dai Gruppi. Riprende quindi la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta 2.33 che, recependo la celebre "sentenza Cavallo" della Corte di Cassazione, permetta l'utilizzo dello strumento delle intercettazioni coniugando efficacemente le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle volte a garantire l'efficacia dello strumento processuale.

Posto ai voti, l'emendamento 2.33 risulta respinto.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) dichiara di fare proprie le proposte 2.34, 2.35 e 2.36.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.34, 2.35, 2.36, 2.37 e 2.38.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole della sua parte politica sull'emendamento 2.39, precisando che l'orientamento del proprio Gruppo non è contrario, in linea di principio, all'interrogatorio di garanzia quando si prevede una misura cautelare: tuttavia, l'istituto deve altresì essere ben concepito, soprattutto in modo da non costituire ostacolo alla repressione di fattispecie criminose di particolare gravità.

L'emendamento 2.39 si muove quindi in tale ultima direzione, cercando di meglio caratterizzare l'istituto e coniugandosi con altre proposte volte a definirne il valore probatorio (tramite disciplina della videoregistrazione).

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.39 e 2.40.

Il senatore SCARPINATO (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta 2.41, osserva che l'articolato del disegno di legge rischia di dar luogo a un diritto penale diseguale e pertanto incostituzionale, poiché, di fatto, l'unica categoria di cittadini a poter beneficiare della garanzia di cui all'interrogatorio preventivo sarà quella dei colletti bianchi.

Si associa il senatore VERINI (*PD-IDP*), preannunciando del pari il voto favorevole e lamentando l'eccessiva insensibilità mostrata dalle forze di maggioranza verso le puntuali e ponderate osservazioni formulate dalle opposizioni, insensibilità che va a pieno detimento della dialettica parlamentare.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.41, 2.42 e 2.43.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) preannuncia il voto contrario sull'emendamento 2.44, che sembra andare in direzione contraria rispetto alle misure, introdotte di recente dal Parlamento con l'accordo di tutte le forze politiche, a tutela delle vittime di violenza.

La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*), preso atto delle osservazioni della senatrice Lopreiato ed apprezzate le circostanze, ritira l'emendamento 2.44.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta 2.45 osserva che l'emendamento si propone di escludere l'interrogatorio preventivo almeno con riferimento a specifiche tipologie di reato connotate da particolare gravità.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.45

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) illustra le motivazioni alla base dell'emendamento 2.46, osservando che appare incoerente prevedere l'interrogatorio successivo in relazione a reati puniti con una pena inferiore ai 3 anni di reclusione.

Conclude preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.46 e 2.48.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta 2.49 che individua, al fine di non compromettere l'applicazione delle misure cautelari, un elenco ragionevole e coerente di reati in ordine ai quali escludere l'interrogatorio di garanzia.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.49 e 2.50.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) ribadisce il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta 2.51, che prevede, in coerenza con le risultanze emerse dalle audizioni, che l'interrogatorio sia documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità.

Esprime altresì compiacimento per l'avviso favorevole espresso dal relatore e dal Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 2.51 risulta approvato dalla Commissione.

Con separate votazioni, vengono invece respinte le proposte 2.52, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66 e 2.67.

Infine, viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.68 (testo 2).

Stante l'assenza del proponente, il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) fa proprio l'emendamento 2.70, dichiarando contestualmente di ritirarlo.

Al senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), che domanda incidentalmente chiarimenti sul testo dell'emendamento 2.73 (testo 2) risponde, fornendo le delucidazioni richieste, il vice ministro *SISTO*.

Posto ai voti, l'emendamento 2.73 (testo 2) viene approvato.

Si procede quindi alla votazione congiunta degli identici emendamenti 2.74, 2.75 e 2.76.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo che, al pari delle identiche proposte 2.75 e 2.76, interviene per correggere la norma del disegno di legge volta a limitare la possibilità di impugnazione delle sentenze da parte del pubblico ministero. La scelta adottata dal disegno di legge, infatti, dichiaratamente eccessiva, si espone peraltro al rischio di incostituzionalità. Rammenta inoltre che la propria parte politica si era comunque mostrata disponibile ad una riflessione sul tema, soprattutto con riferimento alle sentenze di primo grado: tuttavia, la limitazione non avrebbe dovuto riguardare il solo pubblico ministero, bensì tutte le parti in causa, in linea con i recenti orientamenti assunti dalla Corte costituzionale.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, osserva che impedire al pubblico ministero di impugnare le sentenze potrebbe avere, come grave effetto collaterale, quello di non poter intervenire a seguito di erronee sentenze di assoluzione, con conseguente e gravissimo pregiudizio della parte offesa. Il disegno di legge, inoltre, prevede un'incomprensibile disparità di disciplina tra l'assoluzione per delitti in cui si prevede la citazione diretta e quelli in cui si prevede l'udienza preliminare.

Conclude rimarcando i particolari effetti negativi che deriveranno dalla concreta applicazione della disciplina prevista dal disegno di legge, con particolare riferimento ai reati ambientali.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) esprime il voto convintamente contrario del Gruppo di Forza Italia sugli emendamenti che intendono sopprimere una disposizione fondamentale del disegno di legge nell'ottica dell'attuazione dei principi costituzionali di garanzia ed in particolare di quello del ragionevole dubbio. La norma che prevede la limitazione della possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, infatti, è diretta a realizzare pienamente il principio di non colpevolezza che dovrebbe sempre informare il processo penale in uno stato di diritto.

Anche ad avviso del senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), la limitazione della possibilità di impugnazione delle sentenze da parte del pubblico ministero risponde ad imprescindibili necessità di

garanzia dell'imputato, il quale da un lato non può, anche in presenza di una pronuncia di innocenza, vedere la propria esistenza costantemente minacciata da una successiva revisione, anche a distanza di anni, e, dall'altro, non può e non deve essere giudicato sulla base della percezione del fatto avuta dalla parte offesa, che introdurrebbe nell'ordinamento una concezione della pena di natura squisitamente privata e risarcitoria.

La senatrice [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*), da ultimo, osserva che, per contro, dovrebbe essere sempre garantito il diritto della parte offesa ad avere giustizia per il tramite del completamento del processo. Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.74, 2.75 e 2.76 sono quindi respinti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

IN SEDE REDIGENTE

[**\(2\) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli**](#)

[**\(21\) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome**](#)

[**\(131\) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli**](#)

[**\(918\) Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli**](#)

(Discussione congiunta e rinvio)

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*), relatrice, illustra i disegni di legge in titolo - che riprendono il contenuto di analoghe proposte di legge esaminate nel corso della passata legislatura - i quali intervengono, da un lato, sulla disciplina civilistica relativa al cognome ai figli, permettendo, con diverse soluzioni, l'attribuzione anche del cognome materno e, dall'altro, sulla normativa relativa al cognome dei coniugi.

Prima di procedere alla disamina dei testi dei disegni di legge, ricorda che l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza 7 gennaio 2014 (Cusan e Fazio c. Italia), proprio perché la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno è stata ritenuta una forma di discriminazione basata sul sesso che viola il principio di uguaglianza tra uomo e donna.

Il tema della attribuzione del cognome ai figli è stato peraltro oggetto di reiterati interventi (anche di monito al legislatore) da parte della Corte costituzionale. Si segnala, in primo luogo, la sentenza 8 novembre 2016, n. 286, con la quale la Corte costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Genova sul cognome del figlio di una coppia italo-brasiliana, dichiarando l'illegittimità della norma (desumibile dagli articoli 237, 262 e 299 del codice civile, 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 396 del 2000) che non consente ai coniugi di comune accordo di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno; nonché degli articoli 262, primo comma e 299, terzo comma, del codice civile nella parte in cui - con riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio e agli adottati - prevedono l'automatica attribuzione del cognome paterno, in presenza di una diversa volontà dei genitori.

Sul tema del cognome è re-intervenuto il Giudice delle leggi, che, con l'ordinanza 11 febbraio 2021, n. 18 ha sollevato, disponendone la trattazione innanzi a sé, la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 262 del codice civile nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.

Sulla questione si è pronunciata quindi la stessa Corte con la sentenza n. 131 del 2022, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 262 primo comma del codice civile nella parte in cui prevede con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. La Consulta ha altresì dichiarato l'incostituzionalità, in via consequenziale, della norma desumibile dagli articoli 262, primo comma, e 299, terzo comma, codice civile, 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge

15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato all'interno del matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno solo dei coniugi.

La Consulta ha dichiarato, inoltre, l'incostituzionalità dell'articolo 299, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che "l'adottato assume il cognome del marito", anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno solo dei coniugi.

La Corte nella medesima decisione ha poi formulato un duplice invito al legislatore: invitandolo ad intervenire affinché, da un lato, si impedisca che l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore lesivo della funzione identitaria del cognome, a livello giuridico e sociale e, dall'altro, sia tutelato l'interesse del figlio a non vedersi attribuito - con il sacrificio di un profilo che attiene anch'esso alla sua identità familiare - un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle.

Il giudice costituzionale è infine nuovamente intervenuto sulla normativa in materia di cognome con specifico riferimento al cognome dell'adottato maggiorenne, dichiarando, con la sentenza n. 135 del 2023, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiorenne se entrambi si sono espressi a favore di tale effetto. Nel corso della passata legislatura la Commissione giustizia del Senato aveva avviato - ma non concluso- l'esame di una serie di proposte di legge in materia.

Passando ai disegni di legge in esame, l'Atto Senato n. 2, di iniziativa della senatrice Unterberger, si compone di 9 articoli. Nel dettaglio l'articolo 1 sostituisce l'articolo 143-*bis* del codice civile prevedendo che, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile all'atto di matrimonio, i coniugi possono scegliere un cognome comune tra uno dei propri cognomi o aggiungere al cognome di un coniuge il cognome dell'altro e trasmetterlo anche ai figli. In mancanza di una scelta, la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva fino allo scioglimento del matrimonio. L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater*, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, in mancanza di una scelta dei genitori ai sensi dell'articolo 143-*bis*, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello della madre o di entrambi nell'ordine concordato. I genitori effettuano la scelta all'atto di nascita del primo figlio. In caso di mancato accordo tra i genitori, sono attribuiti al figlio i cognomi di entrambi i genitori. Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, è attribuito lo stesso cognome del primo figlio. Il figlio cui è attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta.

L'articolo 3 del disegno di legge riformula l'articolo 262 del codice civile, relativo al cognome del figlio nato fuori del matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo articolo 143-*quater* per il figlio di genitori coniugati.

L'articolo 4, comma 1, sostituisce l'articolo 299 del codice civile prevedendo una nuova disciplina dell'assunzione del cognome del figlio adottato di maggiore età. La disposizione in esame stabilisce che l'adottato assuma il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio. Nel caso di adottato con doppio cognome, si prevede che l'adottato debba indicare il cognome da mantenere. Ove l'adozione sia compiuta da coniugi, essi debbono dichiarare congiuntamente (quindi in accordo tra loro) quale cognome attribuire all'adottato (quello del padre, quello della madre o quello di entrambi). In caso di mancato accordo, sono attribuiti al figlio entrambi i cognomi. Il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce il primo comma dell'articolo 27 della legge sull'adozione (legge 184 del 1983), così coordinandone la disciplina con quella del nuovo articolo 299 del codice civile. Confermando l'attuale previsione secondo cui, a seguito dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome, il nuovo articolo 27 rinvia - per l'attribuzione del cognome all'adottato - alla disciplina introdotta dal nuovo articolo 143-*quater* del codice civile.

L'articolo 5 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in

cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. L'articolo 6 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 8 contiene una disposizione finale che condiziona l'applicazione dell'intera nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli all'entrata in vigore del regolamento attuativo.

Analogo contenuto reca anche il disegno di legge n. 21, di iniziativa della senatrice Malpezzi e altri. Più nel dettaglio l'articolo 1 sostituisce l'articolo 143-*bis* del codice civile prevedendo che con il matrimonio entrambi i coniugi mantengano il proprio cognome. L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater*, rubricato "Cognome del figlio di genitori coniugati", che prevede, su accordo dei genitori, che sia attribuito al figlio al momento della sua registrazione presso gli uffici di stato civile: il cognome del padre, il cognome della madre, il cognome di entrambi, nell'ordine concordato (primo comma). In caso di mancato accordo, sono attribuiti al figlio entrambi i cognomi dei genitori, in ordine alfabetico (secondo comma). I due ulteriori commi dell'articolo 143-*quater* stabiliscono: che i figli degli stessi genitori coniugati, registrati all'anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo (terzo comma); che il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta (quarto comma).

L'articolo 3 del disegno di legge riformula l'articolo 262 del codice civile, relativo al cognome del figlio nato fuori del matrimonio stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo articolo 143-*quater* per il figlio di genitori coniugati.

L'articolo 4, comma 1, detta una nuova formulazione dell'articolo 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età e poi, al comma 2, sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione (legge 184 del 1983) relativo agli effetti dell'adozione sullo status del minore adottato. L'articolo 5 modifica l'articolo 237, in materia di possesso di stato. Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. In ogni caso precisa l'articolo 237 del codice civile devono concorrere i seguenti fatti costitutivi: che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa; che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali; che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia. A questi il disegno di legge aggiunge il fatto che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore.

L'articolo 6 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. L'articolo 4 precisa, infine, che nelle ipotesi indicate non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome o del cognome prevista dagli articoli da 89 a 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

L'articolo 7 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile. L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 9 contiene disposizioni finali.

Il disegno di legge n. 131, di iniziativa della senatrice Maiorino, all'articolo 1, analogamente agli altri due progetti di legge, interviene sull'articolo 143-*bis* del codice civile, prevedendo che con il matrimonio entrambi i coniugi mantengano il proprio cognome e possono aggiungere al proprio il

cognome dell'altro coniuge, conservandolo in caso di stato vedovile, fino a nuove nozze. In caso di doppio cognome di uno dei due coniugi, questi deve indicare quale dei due intenda mantenere.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 156-bis del codice civile (a differenza degli altri disegni di legge che ne prevedono tout court l'abrogazione) relativo all'uso del cognome del coniuge, prevedendo che il giudice può sia vietare ad un coniuge l'uso del cognome dell'altro quando questo sia gravemente pregiudizievole, sia autorizzare un coniuge a non utilizzare il cognome dell'altro, qualora da questo gli derivi un grave pregiudizio.

L'articolo 3 introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater*, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale è attribuito al figlio il cognome di entrambi i genitori nell'ordine concordato, fatto salvo l'accordo di attribuire il cognome di uno solo dei genitori con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile. In caso di disaccordo, il giudice suggerisce i rimedi che ritiene più utili ai fini della risoluzione del contrasto, sentiti i genitori e il figlio al di sopra dei 12 anni (o anche di età inferiore ove capace di discernimento). Se il contrasto permane, il giudice estrae a sorte il cognome da attribuire tra quello materno e paterno secondo i vari ordini possibili. Gli ultimi due commi del nuovo articolo 143-*quater* stabiliscono: - che i figli degli stessi genitori coniugati, nati dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo; - che il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno, a sua scelta.

L'articolo 4 della proposta modifica la disciplina dell'articolo 262 del codice civile relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo articolo 143-*quater* per il figlio di genitori coniugati. Mentre, come è ovvio, se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome, ove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga successivamente, il cognome di questi si aggiunge - anteponendolo o postponendolo - al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso (se già ha compiuto 12 anni o se è di età inferiore ma capace di discernimento). La stessa disciplina si applica anche nel caso di riconoscimento del figlio a seguito di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. È previsto inoltre il rinvio alla disciplina di cui all'articolo 143-*quater* anche nel caso di figli nati successivamente dagli stessi genitori e di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori. L'articolo 5 detta una nuova formulazione dell'articolo 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina prevede che l'adottato anteponga al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l'adozione del maggiorenne è fatta da entrambi i coniugi, questi di comune accordo decidono quale dei loro cognomi debba assumere l'adottato. In caso di mancato accordo si applica l'articolo 143-*quater*, secondo comma. Se l'adozione è compiuta da uno dei coniugi, l'adottato assume solo il suo cognome. Il secondo comma modifica l'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), prevedendo che con l'adozione l'adottato assume lo stato di figlio degli adottanti, assumendone il cognome per trasmetterlo poi a sua volta. Anche in questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*, ove compatibili. Se l'adozione è disposta nei soli confronti della moglie separata, l'adottato assume solo il suo cognome. Si prevede inoltre che con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, fatti salvi i divieti matrimoniali. L'articolo 6 riguarda la disciplina applicabile in caso di cognome del figlio maggiorenne a cui è stato attribuito il cognome materno o paterno in base alla normativa vigente al momento della sua nascita, e prevede che questi possa aggiungere al proprio il cognome materno o paterno, con dichiarazione o con atto con sottoscrizione autenticata resa all'ufficiale di stato civile. Gli articoli 7, 8 e 9 riproducono sostanzialmente il contenuto delle analoghe disposizioni dell'Atto Senato n. 21.

Da ultimo è stato presentato sullo stesso tema il disegno di legge n. 918, d'iniziativa della senatrice Cucchi, il cui contenuto ricalca in larga parte quello delle altre proposte di legge. Nel merito l'articolo 1 sostituisce l'articolo 143-bis del codice civile, relativo al cognome dei coniugi, e prevede - similmente all'Atto Senato 21 - che ciascun coniuge mantenga il proprio cognome.

L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater*, relativo al cognome del figlio nato nel matrimonio, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello

della madre o di entrambi nell'ordine concordato. In assenza di accordo tra i genitori, al figlio è attribuito il cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Ai figli degli stessi genitori, nati successivamente è attribuito lo stesso cognome del primo figlio (terzo comma). Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta (quarto comma). Si tratta di previsioni che in larga parte coincidono con quelle previste dagli altri disegni di legge congiunti.

L'articolo 3, analogamente all'AS 2, modifica la disciplina dell'articolo 262 del codice civile relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo articolo 143-*quater* per il figlio di genitori coniugati. Mentre se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome. Nel caso in cui il riconoscimento da parte dell'altro genitore ovvero l'attestazione di filiazione avvenga successivamente, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso (se già ha compiuto 14 anni). In caso di figli nati successivamente dagli stessi genitori e di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*, terzo e quarto comma. Il quarto comma dell'articolo 143-*quater* si applica anche in caso di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori.

L'articolo 4, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'articolo 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina prevede che l'adottato anteponga al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l'adozione del maggiorenne è fatta da entrambi i coniugi, si applica l'articolo 143-*quater*. In caso di mancato accordo, il cognome è attribuito seguendo l'ordine alfabetico. Il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione (legge 184 del 1983), così coordinandone la disciplina con quella del nuovo articolo 299 del codice civile.

Confermando l'attuale previsione secondo cui, a seguito dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, il nuovo articolo 27 rinvia - per l'attribuzione del cognome all'adottato - alla disciplina introdotta dal nuovo articolo 143-*quater* del codice civile. L'articolo 5 reca - similmente alle altre iniziative legislative - una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre.

L'articolo precisa, infine, che nelle ipotesi indicate non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome o del cognome prevista dagli articoli da 89 a 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

L'articolo 6 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile. L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 8 contiene disposizioni finali.

Il PRESIDENTE ricorda che i disegni di legge in materia di attribuzione del cognome ai figli erano già stati calendarizzati, su richiesta del Gruppo del Partito Democratico, prima dell'inizio della sessione di bilancio. Poiché in qualità di Presidente della II Commissione della Camera, nella XVI legislatura, aveva già approfondito il tema del doppio cognome, ritiene che la Commissione giustizia del Senato potrà certamente lavorare, anche alla luce delle indicazioni della giurisprudenza costituzionale richiamata dalla relatrice Rossomando, all'individuazione delle migliori soluzioni tecnico-normative. Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e

c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n.71. Esame e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura ricordando che sullo schema la Commissione è chiamata a rendere parere entro il 28 gennaio 2024.

Sottolinea che, in ragione del meccanismo di "scorrimento del termine" - che opera qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare venga a scadere in prossimità o successivamente a quello della delega - il termine di esercizio della delega, fissato al 31 dicembre 2023, è prorogato di 90 giorni e dunque fino al 30 marzo 2024.

Prima di procedere alla disamina del merito del provvedimento rammenta che le disposizioni di delega mirano: alla revisione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi; alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudiziari; alla revisione dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità;

alla riforma delle procedure di valutazione di professionalità dei magistrati; all'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, da tenere in considerazione oltre che in sede di verifica della professionalità anche in sede di attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi; ad intervenire sulla disciplina dell'accesso in magistratura.

Passando al contenuto dello schema di decreto, l'articolo 1, comma 1, reca modifiche all'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario (Regio Decreto n. 12 del 1941) in materia di tabelle degli uffici giudicanti, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge delega n. 71 del 2022. In particolare, la disposizione in commento, tra le altre cose, inserisce tra i titolari della proposta di deliberazione delle tabelle, il primo presidente della Corte di cassazione, sentito il consiglio direttivo della Corte medesima (lettera *a*); introduce la previsione secondo a quale le proposte dei presidenti delle corti di appello e del primo presidente della Corte di cassazione sono corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento dell'ufficio (anche sulla base dei risultati conseguiti nel precedente quadriennio), elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo presidente della Corte di cassazione, sentiti i dirigenti dei corrispondenti uffici requirenti e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati (del Consiglio nazionale forense, per la Cassazione) (lettera *b*) e prevede che la valutazione delle sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari abbia luogo anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali e dei programmi per la gestione dei procedimenti (lettera *c*).

Inoltre, a lettera *d*) inserisce nell'articolo 7-*bis* i commi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

Il comma 2.1 prevede che le variazioni delle tabelle siano dichiarate immediatamente esecutive dal dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato, in caso di assoluta necessità o urgenza o quando le modifiche abbiano ad oggetto l'assegnazione di magistrati.

Il comma 2.2 prevede che i documenti organizzativi generali, le tabelle e le relative variazioni siano elaborati sulla base di modelli standard definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi per via telematica (viene in tal modo data attuazione all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), della legge delega).

Il comma 2.3 disciplina nel dettaglio i modelli *standard*, prevedendo che essi siano differenziati in base alle dimensioni dell'ufficio indicandone comunque il contenuto essenziale.

Il comma 2.4 prevede che i pareri dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione siano redatti anche essi sulla base di modelli standard definiti dal Consiglio superiore della magistratura e contengano solo i rilievi critici in ordine all'analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate (viene in tal modo data attuazione all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), della legge delega).

Il comma 2.5 prevede - in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), della legge delega - che le tabelle e le variazioni si intendono approvate se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in senso contrario nel termine di 90 giorni dalla data di invio telematico del parere del consiglio giudiziario o del consiglio direttivo della Cassazione.

Si prevede, infine, che il consiglio giudiziario e il consiglio direttivo della Cassazione esaminino le

proposte di tabelle entro il termine di 180 giorni antecedenti l'inizio del quadriennio ed esprimano il parere entro i successivi 90 giorni.

L'articolo 2 dello schema di decreto in esame reca modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2006 in materia di partecipazione dei componenti non togati (professori universitari e avvocati) alle deliberazioni del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari aventi ad oggetto i pareri per la valutazione di professionalità in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*) della legge delega.

In sintesi, i componenti non togati (avvocati e professori universitari) hanno facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni aventi ad oggetto i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati. Inoltre, i medesimi hanno altresì facoltà di partecipare alle deliberazioni, nel caso di segnalazioni di fatti specifici da parte dei consigli professionali, attenendosi alle indicazioni dei consigli medesimi.

L'articolo 3 interviene sul decreto legislativo n. 26 del 2006 in materia di Scuola superiore della magistratura, prevedendo tra i compiti della Scuola l'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario. In particolare, la lettera *a*) aggiunge all'all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, la lettera *o-bis*, volta a prevedere tra i compiti della Scuola quello dell'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario (in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *c*) della legge delega). La successiva lettera *b*) inserisce nel decreto legislativo n. 26 del 2006, il Titolo I-Bis composto dagli articoli da 17-*sexies* a 17-*octies*, volti a disciplinare nello specifico le modalità di svolgimento dei corsi. Si prevede, tra l'altro, che i costi gravino sui partecipanti in una misura che tenga conto delle condizioni reddituali, secondo le determinazioni del comitato direttivo.

L'articolo 4 interviene sul decreto legislativo n. 106 del 2006 in materia di organizzazione degli uffici del pubblico ministero, prevedendo, in particolare, modelli standard stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura sulla cui base ha luogo l'adozione del progetto organizzativo dell'ufficio da parte del procuratore della Repubblica, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera *c* della legge delega.

Le modifiche che intervengono sull'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 106 del 2006 prevedono che il progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero sia adottato sulla base di modelli standard stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura analogamente a quanto previsto per l'organizzazione degli uffici giudicanti dal citato articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, come modificato dallo schema in esame (lettera *a*); si prevede l'applicabilità dei citati commi da 2 a 2.5 del citato articolo 7-*bis*, come modificato dall'articolo in commento, sull'organizzazione degli uffici giudicanti, in quanto compatibili (lettera *b*).

L'articolo 5 reca rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 160 del 2006. In particolare, il comma 1 interviene sulle modalità di svolgimento del concorso per l'accesso in magistratura, prevedendo, da un lato, che la prova scritta abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati, alla luce dei principi generali dell'ordinamento, e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea, e dall'altro, quanto alle materie della prova orale, sostituendo il riferimento al diritto fallimentare con quello al diritto della crisi e dell'insolvenza e il diritto comunitario con il diritto dell'Unione europea.

Il comma 2 reca modifiche al decreto legislativo n. 160 del 2006, riguardanti valutazione di professionalità e progressione economica dei magistrati.

In particolare, la lettera *a*) del comma 2, introducendo il nuovo articolo 10-*bis*, istituisce presso il Consiglio superiore della magistratura il fascicolo personale del magistrato, tenuto in modalità telematica, secondo le modalità che saranno individuate dal Consiglio della magistratura. Al comma 2, dell'articolo 10-*bis* sono indicati tutti gli elementi che dovranno far parte di tale fascicolo. In particolare, esso conterrà: i provvedimenti tabellari, organizzativi o di altro genere che individuano i compiti e le attività, giudiziarie o extragiudiziarie, svolti dal magistrato nonché i programmi annuali di gestione, i dati statistici comparati relativi al lavoro svolto; gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato, i verbali delle udienze alle quali abbia partecipato e i provvedimenti relativi all'esito degli

affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio; i provvedimenti o gli atti prodotti spontaneamente dal magistrato; i provvedimenti organizzativi che, a fronte di gravi e reiterati ritardi, predispongano i piani mirati di smaltimento; le relazioni di ispezione, limitatamente alla parte che interessa il singolo magistrato; gli atti relativi a eventuali procedimenti disciplinari nei confronti del magistrato, nonché gli atti relativi a procedimenti concernenti la responsabilità contabile e per la rivalsa, nei casi in cui è promossa azione di responsabilità professionale; i rapporti dei dirigenti dell'ufficio di appartenenza, le autorelazioni, i pareri dei consigli giudiziari e i provvedimenti definitivi del Consiglio superiore sulle valutazioni di professionalità, per il mutamento di funzioni o per il conferimento o la conferma di funzioni direttive e semidirettive. Infine, è previsto che il Consiglio superiore della magistratura possa indicare ulteriori elementi da inserire nel fascicolo. Il comma 3 dell'articolo 10-bis individua i soggetti legittimati a ad accedervi, tra cui vi sono i componenti del Consiglio superiore; i dirigenti dell'ufficio, il magistrato e i componenti dei consigli giudiziari. Il comma 4 prevede, infine, l'eliminazione dal fascicolo gli atti con i quali è promossa l'azione disciplinare o l'azione per la responsabilità contabile o di rivalsa e le relative sentenze una volta che il magistrato sia stato prosciolto o sia intervenuta riabilitazione.

La lettera b) del comma 2 dell'articolo in commento sostituisce integralmente, novellandolo in più parti, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006, riguardante la valutazione di professionalità dei magistrati, mentre la lettera c) introduce due nuovi articoli riguardanti il procedimento della valutazione (articolo 11-bis) e l'esito finale di questa (articolo 11-ter).

Al comma 1, in tema di periodicità quadriennale e di numero delle valutazioni, il legislatore delegato - in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge delega - ha specificato che ai fini del computo del quadriennio non si tiene conto dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi di carattere politico sia elettorali sia svolti nell'ambito del Governo e, a qualsiasi titolo, nelle regioni, negli enti locali territoriali e presso organi elettori sovranazionali, individuati dall'articolo 17 della legge n. 71 del 2022.

Si specifica, tuttavia, che il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Al successivo comma 2, che riproduce il comma 2 attualmente vigente - in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) - alla lettera a) si è inserito, in relazione all'indicatore della capacità, il riferimento alla valutazione circa l'esistenza di gravi anomalie concernenti l'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio, del quale si dà anche una puntuale definizione.

Quanto al criterio della laboriosità, di cui alla lettera b) del comma 2, esso viene integrato - in attuazione criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) - aggiungendo il riferimento al "contributo fornito dal magistrato all'attuazione di quanto indicato nei programmi annuali di gestione". Al comma 3, che attribuisce al Consiglio superiore della magistratura la definizione degli elementi in base ai quali è svolta la valutazione dei magistrati e i relativi parametri, oltre ad alcune modifiche di mero coordinamento normativo, si è modificata la lettera b) nel senso di prevedere che i dati statistici che anno per anno devono essere inseriti nel fascicolo per la valutazione del magistrato, e che il Consiglio superiore dovrà individuare, sono quelli necessari a documentare: il lavoro svolto dal magistrato in relazione ad ogni anno di attività, anche comparata con quella dei magistrati che svolgono la medesima funzione nel medesimo ufficio e con gli standard medi di definizione dei procedimenti; il rispetto o meno dei termini previsti per il compimento degli atti; l'esito delle richieste o dei provvedimenti resi nelle fasi e nei gradi successivi.

Con la novella della lettera c) del comma 3, si è previsto che il Consiglio superiore della magistratura definisca i criteri e i moduli da utilizzare per la relazione del magistrato, il rapporto del dirigente dell'ufficio e il parere del consiglio giudiziario.

Viene introdotta, inoltre, nuova lettera e) - in attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge n. 71, il quale prevede che il giudizio positivo sia articolato, con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro, nelle valutazioni di «discreto», «buono» o «ottimo» - si è previsto che il CSM debba indicare i criteri sulla base dei quali esprimere i

citati giudizi.

La novella dell'articolo 11 abroga i precedenti commi da 4 a 14, in ragione relativi all'iter procedimentale e agli esiti della valutazione di professionalità, la cui disciplina è confluita nei nuovi articoli 11-*bis* e 11-*ter*.

Il nuovo comma 4 riproduce integralmente il precedente comma 15, mentre il nuovo comma 5, riprende il precedente comma 16, riguardante la valutazione dei magistrati fuori ruolo, aggiungendo il riferimento ai magistrati in aspettativa.

Il nuovo comma 6 - in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i*), n. 4) - prevede che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare sono valutati nell'ambito della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se i fatti si collocano in un quadriennio precedente, ad eccezione del caso in cui essi siano già stati considerati ai fini della precedente valutazione di professionalità.

Il nuovo comma 7 - in attuazione al principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) - prevede che il Consiglio superiore della magistratura ai fini della valutazione individui annualmente i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità, e trasmette il relativo elenco al consiglio giudiziario competente. Inoltre, si prevede che il consiglio giudiziario comunichi i nominativi al consiglio dell'ordine degli avvocati interessato, al fine di acquisirne le segnalazioni.

La lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 5 in commento, come detto in precedenza, introduce nel decreto legislativo 160 del 2006 i nuovi articoli 11-*bis* e 11-*ter*.

L'articolo 11-*bis* disciplina il procedimento della valutazione dei magistrati, trasponendo parte della disciplina attualmente prevista dai commi da 4 a 8 dell'articolo 11 (abrogati nella sua nuova formulazione).

In particolare, rispetto all'attuale disciplina, al comma 1 - che riproduce il precedente comma 4 dell'articolo 11 - si è aggiunto tra gli elementi che devono essere valutati dal consiglio giudiziario per formulare il parere il riferimento al fascicolo per la valutazione del magistrato nonché alle ulteriori informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia relative a eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare (lettera *a*).

Inoltre - in attuazione di quanto previsto dalla legge delega all'articolo 3, comma 1, lettera *e*) - si specifica che si in caso di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario il magistrato in valutazione debba allegare alla relazione la documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata (lettera *b*).

Le seguenti lettere *c*) e *d*) riproducono le precedenti *e*) e *f*) del comma 4 dell'articolo 11, nella sua precedente formulazione, con la sola specificazione, quanto alla lettera *f*) che le segnalazioni del consiglio dell'ordine, già previste dalla disciplina vigente, possono essere relative a fatti che incidono sulla professionalità del magistrato sia in senso positivo che in senso negativo.

Al comma 3 (corrispondente al comma 6 dell'articolo 11 nella sua versione attualmente in vigore) - in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i*), n. 2 - è stata aggiunta la previsione secondo cui il parere del consiglio giudiziario è redatto in modalità semplificata quando si ritiene di dover confermare, anche tramite mero rinvio, il giudizio positivo formulato dal dirigente dell'ufficio nel proprio rapporto.

I commi 4 e 5 corrispondono sostanzialmente ai commi 7 e 14 dell'articolo 11 vigente.

Ai commi 6 (corrispondente al comma 8 del vigente articolo 11) e 7 - in attuazione della lettera *i*), n. 3 - si prevede che il Consiglio superiore della magistratura valuti la professionalità del magistrato esaminati in particolare il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dal magistrato (comma 6), prevedendosi altresì, che se il Consiglio superiore della magistratura ritiene di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva può limitarsi a richiamarlo, senza ulteriore motivazione (comma 7).

L'articolo 11-*ter* disciplina esiti della valutazione di professionalità, trasponendo parte della disciplina attualmente prevista dai commi da 9 a 13 dell'articolo 11 (abrogati nella sua nuova formulazione).

In particolare, venendo alle parti modificate nella nuova disposizione rispetto alla disciplina precedente, il comma 2 - attuando il criterio di delega previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *c*) - prevede che il giudizio positivo debba essere ulteriormente articolato nelle ulteriori valutazioni di "discreto", "buono" o "ottimo" in relazione alla capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro, sulla base, come detto, dei criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura. I commi 3, 5 e 6 riproducono sostanzialmente i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 11 attualmente in vigore, mentre il comma 4 - in attuazione ai criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *l*), n. 1 - prevede che nel caso di giudizio non positivo, in sede di rivalutazione che si svolge dopo un anno dalla prima, quando permangono carenze non gravi in relazione ad un solo parametro possa essere espresso un secondo giudizio ugualmente "non positivo" (e quindi non necessariamente "negativo" o "positivo").

Quanto alle conseguenze di un secondo giudizio "non positivo" si prevede che, oltre al divieto di svolgere incarichi extragiudiziari (già previsto dal terzo periodo del comma 3), il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio saranno dovuti solo a decorrere dalla scadenza di due anni dall'ottenimento del successivo giudizio "positivo" e, che fino al decorso del medesimo termine di due anni dalla valutazione positiva, il magistrato non può accedere a incarichi direttivi e semidirettivi né a funzioni di legittimità.

Similmente il comma 7 prevede - in attuazione ai criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *l*), n. 2 - che dopo un primo giudizio "negativo", se si riscontrano solo carenze non gravi in relazione ad un solo parametro, vi possa essere un giudizio "non positivo" (e quindi, anche in questo caso, non necessariamente "negativo" o "positivo"). In questo caso, specularmente a quanto già previsto dal comma 4, il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio saranno dovuti solo a decorrere dalla scadenza di quattro anni dal successivo giudizio "positivo". Per lo stesso lasso di tempo il magistrato non potrà accedere a incarichi direttivi e semidirettivi o a funzioni di legittimità.

In entrambi i casi di cui ai commi 4 e 7, il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi a corsi di riqualificazione e può assegnarlo, previa audizione, a una funzione diversa nella medesima sede.

Inoltre, il comma 8 riproduce il comma 13 dell'attuale articolo 11, prevedendo che anche nel caso di un giudizio negativo successivo ad un giudizio non positivo ex comma 7 (e quindi preceduto a sua volta da un altro giudizio negativo) il magistrato sia dispensato dal servizio (in aggiunta quindi all'unica originaria ipotesi dei due giudizi negativi consecutivi).

Infine, il comma 9 prevede un rinvio alla disciplina dell'audizione del magistrato già vigente, inserita nel nuovo articolo 11-*bis*.

I commi da 3 a 5 dell'articolo 5 intervengono sul decreto legislativo n. 160 del 2006 per gli aspetti relativi al conferimento di funzioni e incarichi direttivi e semidirettivi.

In particolare, il comma 3, che modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 e vi introduce un nuovo articolo 12-*bis*, riguarda il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, mentre il comma 4, che sopprime una disposizione contenuta nell'articolo 13 del decreto legislativo 160 del 2006, effettua un intervento di mero coordinamento.

La lettera *a*) del comma 3 apporta alcune modifiche al citato articolo 12. In particolare: ai requisiti richiesti dalla normativa in vigore per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità (conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità) si aggiunge l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni, come richiesto dal principio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), della legge delega, con la precisazione, sempre ai sensi del medesimo principio di delega, che i periodi trascorsi fuori del ruolo organico della magistratura non possono essere computati per il raggiungimento del suddetto periodo temporale (comma 5, come modificato dal n. 1); le disposizioni recanti i criteri e la procedura per il conferimento degli incarichi di legittimità vengono abrogate per essere collocate in maniera più organica nell'articolo 12-*bis* di nuova introduzione (soppressione dei commi 13, 15, 16 e 17, v. n. 2); la partecipazione alla procedura riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati, consentita dalla

normativa vigente in deroga al principio generale del superamento della quarta valutazione di professionalità, nel limite del conferimento del 10 per cento dei posti vacanti, diventa possibile solo per i magistrati che abbiano ottenuto ottimo nel giudizio di valutazione, in ottemperanza al principio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera m), della legge delega (comma 14, come modificato dal n. 3).

La lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 in esame introduce il nuovo articolo 12-bis, al fine di dare maggiore organicità alla disciplina riguardante il procedimento per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità.

L'articolo si compone di 8 commi.

La disposizione di cui al comma 1, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera n), è volta a stabilire che anche al procedimento per il conferimento delle funzioni di legittimità si applicano i principi di cui alla legge n. 241 del 1990, (legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Al comma 2, che ricalca il contenuto dell'abrogato comma 13 dell'articolo 12, sono indicati i requisiti che il magistrato deve possedere per poter partecipare alla procedura per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità. In particolare, per quanto riguarda il requisito della capacità scientifica e di analisi delle norme, si prevede che esso sia valutato da una commissione, nominata dal Consiglio superiore della magistratura, composta di 5 membri (3 magistrati, 1 professore ordinario e 1 avvocato) che durano in carica 2 anni e non possono essere immediatamente confermati. Si tratta di: Con delibera del Consiglio superiore della magistratura sono individuati, ai sensi del comma 3, i criteri per l'attribuzione dei punteggi. Al riguardo si dispone, in conformità al principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), che sia attribuito un punteggio per ciascuno dei 3 parametri designati (attitudini, merito e anzianità; per quest'ultima, in particolare, si attribuisce un punteggio a ciascuna valutazione di professionalità), nonché il numero di provvedimenti, atti e pubblicazioni che il candidato può produrre e il numero di provvedimenti estratti a campione, ai sensi del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), per l'espressione del giudizio.

Nella delibera sono infine stabiliti i compensi spettanti ai componenti della commissione.

Per quanto riguarda nello specifico la valutazione delle attitudini, il comma 4, in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), prevede che siano considerati: le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, la capacità scientifica e di analisi delle norme, il pregresso esercizio delle funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione.

Le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura possono invece essere valutate, come previsto dal principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera l), soltanto qualora l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme.

Il comma 5 detta le modalità procedurali, nonché i criteri cui la commissione deve attenersi nell'attività di valutazione. Inoltre, si prevedono in maniera puntuale i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme

Il comma 6 dispone che la commissione, al termine della valutazione, esprime un giudizio tra i seguenti: "inidoneo", "discreto", "buono" o "ottimo"; quest'ultimo può essere formulato solo quando l'aspirante presenta titoli di particolare rilievo (secondo quanto previsto dal principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e).

Il parere della commissione ha valore preminente, tuttavia il Consiglio superiore della magistratura può esprimere una diversa valutazione per eccezionali e comprovate ragioni. In caso di identica valutazione circa attitudini, merito e anzianità, il comma 7, attuando il principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), prevede che per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità sia preferito il magistrato che ha svolto le funzioni di consigliere presso la corte di appello per almeno quattro anni.

Infine, il comma 8 stabilisce che le spese per la commissione non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura, come peraltro già previsto dall'abrogato comma 17 dell'articolo 12.

L'articolo 5 comma 5 dello schema di decreto interviene sul Capo IX del decreto legislativo n. 160 del

2006, introducendovi gli articoli da 46-bis a 46-terdecies, al fine di dare attuazione ai principi di delega relativi al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi recati dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 71 del 2022.

In particolare, dispone che le domande di partecipazione al concorso per il conferimento di funzioni direttive o semidirettive siano presentate, a pena di inammissibilità, tramite il sito intranet del Consiglio superiore della magistratura, che ne stabilisce le modalità nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990, con contestuale deposito documenti necessari. Ciascun magistrato ha facoltà di presentare fino a 4 domande, 2 per incarico direttivo e 2 per incarico semidirettivo.

Ai sensi dell'articolo 46-ter, deposito e revoca delle domande sono immediatamente resi pubblici attraverso il sito intranet e contestualmente comunicati dallo stesso Consiglio al capo dell'ufficio di appartenenza

L'articolo 46-quater, in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), fissa il principio generale, con la possibilità di alcune deroghe, secondo cui le procedure di conferimento degli incarichi sono trattate e definite secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, ad eccezione dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione,

In aderenza a quanto previsto dal principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'articolo 46-quinquies prevede che la commissione debba procedere all'audizione di tutti i candidati, ma se il loro numero è superiore a 5 può limitarsi ad audirne almeno 3, dopo che ciascuno dei componenti della Commissione ne abbia indicato almeno uno.

Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi, l'articolo 46-sexies stabilisce che il Consiglio superiore della magistratura tenga conto: del fascicolo personale del magistrato; del parere del consiglio dell'ordine degli avvocati; del parere dei magistrati assegnati al medesimo ufficio; del parere dei dirigenti amministrativi assegnati al medesimo ufficio.

Ulteriori indicazioni in merito ai pareri di cui all'articolo 46-sexies sono dettate dall'articolo 46-septies , in base al quale il capo dell'ufficio di provenienza del candidato è tenuto a comunicare al dirigente amministrativo preposto all'ufficio e al consiglio dell'ordine degli avvocati l'avvenuta presentazione della domanda, in modo da consentire l'eventuale trasmissione dei loro pareri al consiglio giudiziario entro 10 giorni.

Sempre entro 10 giorni sono trasmessi al consiglio giudiziario i pareri dei magistrati assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza del candidato. Se il consiglio giudiziario ritiene che le informazioni contenute in tali pareri sono rilevanti ai fini delle proprie determinazioni, invia una comunicazione al magistrato interessato, alla quale sono allegati i relativi pareri. Il magistrato può formulare osservazioni scritte al consiglio giudiziario o chiedere di essere auditato. Se il Consiglio superiore della magistratura ritiene che vi siano informazioni rilevanti non tenute in considerazione dal consiglio giudiziario, instaura il contraddittorio con il magistrato medesimo.

La valutazione dei profili dei candidati è riservata, dall'articolo 48-octies, al Consiglio superiore della magistratura che nello svolgimento di tale attività deve attenersi ai criteri direttivi dettati dall'articolo 2, comma 1, lettera d), e), g), h), i), l) e m), della legge delega e trasposti nello schema di decreto in commento.

Al fine di rendere maggiormente omogenee le procedure per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, il legislatore delegato ha individuato nove diverse tipologie di incarichi (comma 2), per i quali si tiene conto non soltanto della distinzione tra incarichi direttivi e semidirettivi, giudicanti e requirenti ovvero di primo e secondo grado, ma anche delle dimensioni degli uffici giudiziari, da distinguere in piccoli, medi e grandi (tale suddivisione è demandata al Consiglio superiore della magistratura dal comma 3). Nella valutazione dei candidati è possibile distinguere una prima fase, relativa all'accertamento delle capacità del singolo candidato, con specifico riguardo al merito ed alle attitudini, ed una seconda fase, che attiene alla comparazione dei profili dei diversi candidati.

Per quanto riguarda la fase di comparazione, il Consiglio superiore della magistratura è chiamato a determinare preliminarmente il rilievo da attribuire ad una serie di elementi (comma 7), anch'essi positivamente indicati.

Con riferimento alla valutazione delle esperienze maturate negli incarichi ricoperti durante il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura in relazione alle attitudini organizzative, attuando in maniera puntuale il principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), della legge delega, l'articolo 46-nones stabilisce che se ne possa tenere conto solo se ricorrono specifiche condizioni. L'articolo 46-*decies* predispone un sistema di valutazione del magistrato che abbia ricoperto un incarico ai fini di una sua eventuale riconferma nell'incarico direttivo o semidirettivo, ai sensi, rispettivamente dell'articolo 45 e dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006, secondo le direttive contenute nel principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), della legge delega. Ai sensi dell'articolo 46-*undecies* e in attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), della legge delega, la procedura di valutazione sopra indicata avrà luogo anche qualora il magistrato non chieda la riconferma. In tal caso, l'esito della valutazione sarà considerato in occasione della partecipazione del magistrato a successivi concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.

L'articolo 46-*duodecies* individua una causa ostativa alla conferma nell'incarico direttivo nella reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive, limitatamente ai casi in cui si evidenzino violazioni significative riguardanti la legittimità e non il merito delle scelte. In ogni caso tale causa non opera automaticamente.

Infine, l'articolo 46-*terdecies*, ottemperando al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera *i*), della legge delega, impone un limite al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi, stabilendo che il magistrato che ha svolto funzioni direttive o semidirettive non possa presentare domanda per il conferimento di un nuovo incarico se non siano trascorsi 5 anni dal giorno in cui ha assunto le predette funzioni. Unica eccezione ammessa a tale regola è il concorso per le posizioni apicali della Corte di cassazione (primo presidente e procuratore generale).

Tornando all'esame dell'articolo 5 dello schema di decreto in commento, gli ultimi commi 6 e 7 apportano modifiche di coordinamento al medesimo decreto legislativo n. 160 del 2006, conseguenti alle modifiche effettuate in precedenza.

In particolare, il comma 6 apporta all'articolo 51 un intervento di mero coordinamento normativo, conseguente alle modifiche apportate all'articolo 11 riguardanti la sospensione dal trattamento economico dei magistrati, mentre il comma 7, aggiungendo il comma 1-*bis* all'articolo 52, chiarisce, in via generale, che con riguardo ai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la medesima, le funzioni attribuite dal medesimo decreto legislativo 160 del 2006 al presidente della corte di appello, al procuratore generale presso la medesima, al consiglio giudiziario e al consiglio dell'ordine degli avvocati sono svolte, rispettivamente, dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la medesima, dal Consiglio direttivo e dal Consiglio nazionale forense.

L'articolo 6 reca alcune modifiche alla disciplina della formazione presso gli uffici giudiziari destinata ai laureati in giurisprudenza di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 69 del 2013, prevedendo - in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*) della legge delega - che possano essere ammessi a tale formazione anche coloro che non abbiano ancora conseguito la laurea ma abbiano superato tutti gli esami previsti.

In virtù delle modifiche introdotte dallo schema in commento, la possibilità di essere ammessi alla formazione è estesa a coloro che non hanno ancora conseguito la laurea ma hanno superato tutti gli esami previsti (lettera *a*), che modifica l'articolo 73, comma 1, del decreto legge n. 69 del 2013).

Si prevede inoltre che il conseguimento della laurea costituisca titolo di preferenza, prioritario rispetto agli altri già previsti, nel caso in cui non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti (lettera *b*), che modifica l'articolo 73, comma 1, del decreto legge n. 69 del 2013).

L'articolo 7 reca alcune disposizioni di coordinamento conseguenti alle modifiche introdotte in precedenza.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 7, comma 1, lettera *a* del decreto legislativo n. 25 del

2006, relativo alle competenze del consiglio direttivo della Corte di cassazione in ordine alla formulazione del parere sulla tabella della Corte medesima, sostituendo il rinvio al comma 3 dell'articolo 71-bis dell'ordinamento giudiziario con il rinvio al comma 1 dello stesso articolo, in conseguenza della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettere *e*) ed *f*) dello schema. I commi 2 e 3 integrano il riferimento contenuto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 92 del 2016, e dall'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo n. 116 del 2017, relativi alle procedure di conferma dei magistrati onorari, integrando il rinvio alle procedure di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 160, con quello agli articoli 11-bis e 11-ter, introdotti dall'articolo 5 dello schema di decreto in esame.

Analogamente, il comma 4, integra il riferimento contenuto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 9 del 2021, relativo a Valutazioni di professionalità dei procuratori europei delegati, integrando il rinvio alle procedure di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 160, con quello agli articoli 11-bis e 11-ter, introdotti dall'articolo 5 dello schema di decreto in esame.

Infine, il comma 5 interviene sull'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), riguardante la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

In primo luogo, al comma 2 dell'articolo 103 viene sostituito il requisito della terza valutazione di professionalità con la valutazione di professionalità indicata dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (ovvero la quarta valutazione di professionalità) per il conferimento delle funzioni di sostituto della procura nazionale antimafia e antiterrorismo (lettera *a*).

Inoltre, sempre la lettera *a*) del comma 5 in esame, intervenendo sul medesimo articolo 103 comma 2, dispone l'aumento a tre dei procuratori antimafia e antiterrorismo aggiunti (in luogo dei 2 attualmente previsti). La lettera *b*) del comma 5 in esame, intervenendo sul comma 3 dell'articolo 103 del Codice antimafia, prevede che nei criteri qualitativi di scelta dei magistrati preposti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo rilevi anche l'avere specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, riguardanti alcuni gravi delitti informatici ivi specificamente individuati.

L'articolo 8 reca disposizioni transitorie. In particolare, il comma 1 prevede che il CSM adotti le delibere necessarie a dare attuazione al decreto in esame nel termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore. Il comma 2 stabilisce che le disposizioni riguardanti il periodo di aspettativa obbligatoria per lo svolgimento di un mandato o di un incarico di governo nazionale, regionale o locale, (articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006 dallo schema di decreto), si applichino ai magistrati che abbiano assunto tali cariche dopo l'entrata in vigore delle disposizioni medesime. Infine, il comma 3 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 46-terdecies, relative ai limiti per il conferimento di nuovi incarichi, si applichino ai magistrati che abbiano assunto incarichi direttivi o semidirettivi a seguito di procedure pubblicate dopo l'entrata in vigore delle disposizioni medesime.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il relatore rappresenta infine come il tema ulteriore dei *test* psico-attitudinali, pur non trattato dallo schema di decreto legislativo in esame, meriti un supplemento di riflessione da parte della Commissione. Infatti, l'introduzione dei *test* citati - che pure era stata discussa in Consiglio dei ministri - non ha affatto un valore punitivo ma anzi rappresenta una valorizzazione della fondamentale funzione svolta dalla magistratura. I *test* psico-attitudinali sono presenti invero in molte professioni che prevedono l'esercizio di rilevanti funzioni pubbliche.

Il [PRESIDENTE](#), nel ringraziare il senatore Zanettin per l'esaustiva relazione, precisa di essere favorevole, come spesso ha avuto modo di rappresentare, alla possibilità di introdurre *test* psico-attitudinali per i magistrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili ([n. 107](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Esame e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra lo schema in esame, recante disposizioni per il

riordino della disciplina del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ricordando che la Commissione è chiamata a rendere parere entro il 19 gennaio 2024.

Nel merito l'atto consta di 17 articoli. L'articolo 1 definisce l'ambito soggettivo di applicazione dello schema di decreto.

Gli articoli 2 e 3, in attuazione dei criteri di delega dettati dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 5, disciplinano rispettivamente gli incarichi che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo e quelli che invece possono essere svolti ponendosi in aspettativa.

Nel dettaglio l'articolo 2 prevede che di regola tutti gli incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni la cui assunzione non può garantire l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario possono essere svolti solo previo collocamento fuori ruolo ovvero, nei casi specificamente previsti dalla legge, previo collocamento in aspettativa (comma 1). Devono essere svolti con il collocamento fuori ruolo, gli incarichi di direttore dell'ufficio di gabinetto e di capo della segreteria del Ministro, nonché i seguenti incarichi: capo e vice-capo dell'ufficio di gabinetto, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, capo e vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali (comma 2). Il comma 3 consente comunque agli organi di autogoverno di autorizzare lo svolgimento di incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa, anche se non è garantito l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario. Ciò soltanto nei casi in cui una specifica disposizione di legge prevede che questi incarichi siano svolti da magistrati senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa e con esonero totale o parziale dalle attività giudiziarie.

L'articolo 3, al comma 1, prevede che il magistrato possa essere collocato in aspettativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di mobilità tra pubblico e privato. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, in tutti i casi di collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il posto di provenienza è considerato vacante e il ricollocamento del magistrato a seguito della cessazione dell'aspettativa avviene secondo le modalità previste per il magistrato collocato fuori ruolo.

L'articolo 4, in attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere *e*) ed *f*) (prima parte) del comma 1 dell'articolo 5, disciplina i requisiti per il collocamento fuori ruolo. Il comma 1 prevede, in linea generale, che il collocamento del magistrato fuori ruolo non può essere autorizzato se ricorre anche una sola delle seguenti condizioni: sono decorsi meno di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura; sono decorsi meno di tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni. Con riguardo alla prima condizione il comma 2 precisa che il magistrato deve avere esercitato le funzioni per almeno dieci anni dalla data del loro conferimento, anche presso magistrature diverse da quelle di attuale appartenenza o avere prestato servizio presso l'Avvocatura dello Stato (stante l'equiparazione tra le carriere sancita dall'articolo 23 del Regio Decreto n. 1611 del 1933) o presso gli organi costituzionali, con esclusione di ogni periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato fuori ruolo o in aspettativa, salvi i casi di aspettativa per maternità o per congedo parentale e di svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 11, comma 3 (si tratta degli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento, nonché agli incarichi di coordinamento e/o supporto all'attività giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale). Ai sensi del comma 3 il decorso di almeno tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un precedente collocamento fuori ruolo si calcola dal momento in cui il magistrato ha assunto il nuovo incarico successivo al rientro in ruolo, escluso il periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato in aspettativa, ad esclusione, anche in questo caso, dell'aspettativa per maternità o per congedo parentale e degli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie all'estero. Il comma 4 prevede una serie di eccezioni alle limitazioni temporali illustrate.

L'articolo 5, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera *c*), del comma 1 dell'articolo 5,

consente il collocamento fuori ruolo quando l'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza (comma 1). Tale interesse sussiste quando consente al magistrato di acquisire competenze e conoscenze utili per l'esercizio della giurisdizione (comma 2). Nel valutare la sussistenza dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza l'organo di governo autonomo deve tenere in ogni caso conto (comma 3): della natura e delle competenze dell'ente conferente l'incarico; dell'attinenza del contenuto dell'incarico alla professione del magistrato; della idoneità dell'incarico fuori ruolo all'acquisizione di competenze utili all'amministrazione. In ogni caso l'organo di governo autonomo deve valutare le ricadute provenienti dallo svolgimento dell'incarico fuori ruolo sotto il profilo della possibile lesione della immagine di imparzialità e indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio delle magistrature (comma 4). Il comma 5 fissa una presunzione di interesse dell'amministrazione tutte le volte in cui la legge affida esclusivamente a magistrati lo specifico incarico, nonché per gli incarichi presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, per gli incarichi apicali, anche di diretta collaborazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri o per incarichi presso organismi dell'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Non ritiene invece sussistente l'interesse dell'amministrazione di appartenenza quando l'incarico non richieda un elevato grado di preparazione in materie giuridiche ovvero una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria o esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, giudiziaria, consultiva o di controllo (comma 6).

L'articolo 6, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5, prevede alcuni casi nei quali il collocamento fuori ruolo non può essere autorizzato, salva diversa determinazione dell'organo di autogoverno. In particolare ai sensi del comma 3, l'organo di governo autonomo può sempre valutare, tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza e dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, la possibilità di concedere il collocamento fuori ruolo in ragione del rilievo costituzionale dell'organo conferente nonché presso gli organi giudiziari internazionali. Di regola non può essere collocato fuori ruolo il magistrato: la cui sede di servizio presenti un rilevante indice di scopertura dell'organico stabilita in via generale dall'organo di governo autonomo. Ai fini della individuazione della sede di servizio sono irrilevanti eventuali destinazioni in applicazione distrettuale o extradistrettuale. Nella determinazione dell'indice di scopertura si tiene conto anche delle assenze per aspettativa o per congedo straordinario, purché di durata superiore a sessanta giorni. Si tiene altresì conto degli esoneri, totali o parziali, dallo svolgimento dell'ordinario lavoro giudiziario, fermo restando che eventuali esoneri parziali sono computati pro quota (comma 1); che, alla data della deliberazione, sia impegnato nella trattazione di procedimenti penali per gravi reati in avanzato stato di istruttoria rispetto ai quali il suo allontanamento possa incidere gravemente sui tempi di definizione (comma 2).

L'articolo 7 in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera d), del comma 1 dell'articolo 5, individua alcuni criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo. In particolare quando il numero di richieste di collocamento di magistrati fuori ruolo ecceda quello dei posti disponibili, l'organo di governo autonomo si determina sulla base di una specifica graduatoria di priorità.

L'articolo 8 disciplina la procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo. Più nel dettaglio si prevede che il procedimento per il collocamento fuori ruolo del magistrato sia avviato su richiesta inoltrata all'organo di governo autonomo dall'amministrazione o dall'istituzione che richiede di conferire l'incarico al magistrato (comma 1). Ai sensi del comma 2, l'amministrazione o l'istituzione richiedente deve specificare la durata, la natura e la tipologia dell'incarico fuori ruolo da affidare al magistrato. Con specifico riguardo ai magistrati ordinari si prevede che nel caso in cui la richiesta provenga da amministrazione o istituzione diversa dal Ministro della giustizia, relativamente ai magistrati ordinari, il Consiglio superiore della magistratura debba inoltrare al Ministro della giustizia copia dell'istanza e della documentazione rilevante, per consentire al Guardasigilli di formulare eventuali osservazioni (comma 3).

Nell'ambito della procedura, all'articolo 9, si è, altresì, previsto che il collocamento fuori ruolo possa essere disposto solo previa acquisizione dell'assenso scritto del magistrato, che deve essere trasmesso all'organo di governo autonomo dallo stesso magistrato (comma 1). L'assenso è revocabile fino al

momento in cui inizia l'effettivo svolgimento delle funzioni presso l'amministrazione o l'istituzione richiedente (comma 2). Inoltre, il magistrato è tenuto ad allegare all'atto di assenso una relazione che espliciti le caratteristiche, la durata e il luogo di svolgimento dell'attività; i compensi, le indennità o le remunerazioni previsti sotto qualsiasi forma o titolo; gli eventuali procedimenti o processi da lui trattati, o in corso di trattazione, nei quali sia stato o sia parte l'ente o il soggetto che ha formulato la richiesta; le eventuali situazioni di conflitto di interesse (lettera a). Inoltre, il magistrato è anche onerato di acquisire e allegare il parere del dirigente dell'ufficio, che deve contenere una valutazione relativa alla compatibilità dell'incarico con l'assicurazione del buon andamento dell'ufficio, oltre all'indicazione dell'eventuale avvenuta designazione del magistrato, alla data della richiesta, per la trattazione di procedimenti, processi o affari tali che l'allontanamento possa nuocere gravemente agli stessi (lettera b). Infine, qualora si tratti di magistrato ordinario, all'assenso deve essere allegato anche il parere del Consiglio giudiziario, ove applicabile (lettera c).

Nell'ambito del procedimento è disciplinato anche il potere di valutazione dell'organo di governo autonomo: l'articolo 10 prevede infatti che l'organo di governo autonomo accerti la sussistenza dei presupposti dettati dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, dandone conto in apposita motivazione. In attuazione dei criteri direttivi dettati dalle lettere g) e i) del comma 1 dell'articolo 5, l'articolo 11 disciplina i limiti di permanenza fuori ruolo per i magistrati. Ai sensi del comma 1, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possono essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni. Peraltra, in conformità al criterio di delega, che espressamente prevede che debbano essere confermate le deroghe generali già oggi previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e che possano essere previste ulteriori deroghe a limite temporale di sette anni, purché indicate tassativamente e, in questi casi, senza che la deroga possa comportare un collocamento fuori ruolo per un periodo superiore a dieci anni, il comma 2 ha individuato gli incarichi per i quali il tempo trascorso fuori ruolo può superare i sette anni, ma non può superare complessivamente dieci anni, limitandoli a quelli indicati dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) ed e). Ai sensi del comma 3 non valgono i predetti limiti massimi di sette e di dieci anni per gli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, quello di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento nonché per gli incarichi di coordinamento e/o supporto all'attività giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale.

L'articolo 14 - riprendendo quanto già previsto dalla legge n. 190 del 2012 - ribadisce che per gli incarichi eletti, anche presso gli organi di governo autonomo, e di Governo le disposizioni dettate dal testo in esame non si applicano, in conformità al fatto che non si tratta propriamente di incarichi conferiti da altre amministrazioni, che già la disciplina vigente deroga pressoché a tutti i limiti oggi vigenti e, soprattutto, perché di quegli incarichi non tratta la delega di cui all'art. 5 della legge 17 giugno 2022, n. 71, mentre ad occuparsi di quelle categorie sono gli articoli 19 (Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettorali) e 20 (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettorali) della stessa della legge 17 giugno 2022, n. 7 (comma 2).

L'articolo 12, anche in relazione all'esigenza di raccordare il periodo trascorso fuori ruolo con la progressione in carriera, prevede che al termine del periodo trascorso fuori ruolo o in regime di aspettativa, l'istituzione conferente l'incarico debba redigere una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta dal magistrato (comma 1), e che una relazione debba essere redatta, a richiesta del magistrato, anche in occasione delle valutazioni di professionalità e della presentazione di domande per il conferimento di incarichi semidirettivi o direttivi (comma 2).

L'articolo 13, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera h), fissa il numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo. Il comma 1 prevede in particolare che i magistrati ordinari non possano superare il numero di 180 unità (rispetto ai 194 previsti attualmente, in conseguenza della diversa modulazione del ruolo organico operata con il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 182, in materia di Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale - EUROJUST). Per quanto riguarda i magistrati amministrativi e contabili il numero (per ciascuna categoria) è fissato in

25 unità.

Peraltro, il comma 2, per i magistrati ordinari, interviene anche a delimitare in termini relativi, cioè rispetto alle diverse tipologie di incarichi, il numero di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, stabilendo che solo 40 unità possano essere collocati presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi costituzionali. Con il comma 3 è prevista una deroga ai limiti massimi previsti dal comma 1 e 2, per i magistrati destinati ad incarichi di funzioni giudiziarie e giurisdizionali all'estero o svolti presso organismi internazionali, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati. Infine, il comma 4 prevede l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 143/2008.

L'abroganda disposizione disciplina la deroga al limite massimo dei dieci anni di permanenza fuori ruolo per gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura e gli incarichi elettivi attesa la previsione di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed e) e all'articolo 11, comma 2 dello schema in esame.

L'articolo 15 detta la disciplina transitoria, per la quale la normativa introdotta dallo schema in esame si applica agli incarichi conferiti o autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (comma 1). Si applica la disciplina vigente ai magistrati che sono già collocati fuori ruolo al momento della pubblicazione del decreto, ad eccezione dei magistrati che svolgono attività giudiziaria o giurisdizionale all'estero o a livello internazionale ai quali non si applicano i limiti temporali di permanenza nell'incarico previsti dalle disposizioni vigenti (comma 2). Per i magistrati collocati fuori ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, che abbiano anteriormente ricoperto incarichi con collocamento fuori ruolo, si applica la disciplina relativa ai limiti temporali prevista dal decreto, computando la durata del precedente incarico nel termine complessivo di permanenza fuori ruolo, fatta eccezione per gli incarichi da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del consiglio dei ministri o presso gli organi di governo autonomo (comma 3).

L'articolo 16 è volto a coordinare la vigente normativa con quella dettata dal provvedimento in esame. Si stabilisce a tal fine che l'attuale disciplina prevista dall'articolo 1, comma 68, primo periodo e commi da 69 a 72 della legge 190/2012 (valida per i magistrati già collocati fuori ruolo), non si applica ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili all'atto dell'entrata in vigore del decreto in esame.

L'articolo 17, al comma 1, dispone l'abrogazione dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il comma 2 interviene sostituendo la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, relativa al ruolo organico della magistratura ordinaria, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 13.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'imminente scadenza del parere, nella seduta di martedì dovrà necessariamente svolgersi la discussione sullo schema di decreto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 808

Art. 2

2.07 (già em. 2.0.7 testo 3)

Zanettin

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 2-*bis*, dopo le parole "degli interlocutori," sono inserite le seguenti: "nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti"».*

2.0.7 (testo 3) (v. 2.07)

Zanettin

*All'articolo 2, comma 1, lettera c), il numero 1), è sostituito dal seguente: «1) al comma 2-*bis*,*

dopo le parole "degli interlocutori," sono inserite le seguenti: "nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti".».

2.68 (testo 2)

Potenti, Stefani

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) la parola "Solo" è sostituita dalle seguenti: "A tutela del diritto di difesa,", le parole "con indicazione" sono sostituite dall e seguenti: "contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione" e le parole "con invito" sono sostituite dalle seguenti: "l'invito".».

2.0.1 (testo 2)

Zanettin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 103 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. E' parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.»;

b) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

«6-ter . L'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate.».

1.3.2.1.2. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 115(ant.) del 18/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2024
115^a Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), ricordando che si sono concluse le votazioni degli emendamenti e degli ordini del giorno, sottopone alla Commissione tre proposte di coordinamento formale del testo, pubblicate in allegato al resoconto (Coord. 1, Coord. 2 e Coord. 3), illustrandone i contenuti.

Con il parere favorevole del vice ministro SISTO, poste separatamente ai voti le tre proposte di coordinamento sono approvate.

Il [PRESIDENTE](#) informa che la Commissione affari costituzionali ha reso il parere non ostante sugli emendamenti approvati dalla Commissione ma non è ancora stato espresso il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati nella seduta di ieri. Precisa pertanto che il voto sul mandato potrà essere effettuato una volta acquisito tale parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*), in considerazione del fatto che la II Commissione della Camera dei deputati ha rinviato l'espressione del parere alla prossima settimana, chiede di poter procedere allo stesso modo, procedendo alla votazione nella prima seduta utile della prossima settimana al fine di un approfondimento ulteriore del testo.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al Governo di esprimersi sul punto.

Il vice ministro SISTO, confermando che la Commissione giustizia della Camera esprimerà il parere la prossima settimana, non ritiene di avere obiezioni alla richiesta di una breve posticipazione del voto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) chiede di poter svolgere la discussione nella prossima seduta utile in considerazione della delicatezza dei temi affrontati dallo schema di decreto legislativo. Chiede inoltre al relatore se, come anticipato nella relazione, la questione dei *test psicoattitudinali* per i magistrati sia già contenuta nel provvedimento o se vi sia una proposta del relatore per inserire questo tema.

Il relatore, senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), precisa che il tema non è al momento inserito nel testo dello schema di decreto ma che, considerata la rilevanza, vorrebbe poterne discutere in Commissione al fine di suggerire un'integrazione della proposta presentata dal Governo.

Sulla questione interviene il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), il quale ritiene che il tema dei *test psicoattitudinali* per i magistrati non possa rappresentare un tabù in quanto appare ragionevole verificare e conoscere le attitudini di professionisti che nell'esercizio dei loro poteri possono incidere profondamente sulla vita e sulla libertà delle persone. D'altronde, anche per altre professioni - in particolare per l'esercizio di funzioni di polizia - è richiesta la verifica di specifici requisiti psicoattitudinali, anche in considerazione della gravosità delle mansioni svolte e dei contesti di forte *stress* in cui talora si trovano ad operare. Chiede inoltre un approfondimento sull'individuazione dei soggetti che possono accedere al fascicolo del magistrato previsto nello schema di decreto.

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*) fa presente che sul tema dei *test psicoattitudinali* il Gruppo di Fratelli d'Italia non ha alcuna obiezione ma ritiene necessario un approfondimento sulla formulazione concreta e attuazione della norma.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Rinvio del seguito dell'esame)

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(969\) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023](#), approvato dalla Camera dei deputati ([Doc. LXXXVI n. 1](#)) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

[\(Doc. LXXXVII n. 1\) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022](#)

(Relazione alla 4^a Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4^a Commissione sul [Doc. LXXXVI](#), n. 1 e sul [Doc. LXXXVII](#), n. 1. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

[\(427\) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati](#)

[\(731\) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato](#)

[\(888\) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato](#)

[\(891\) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato](#)

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) anticipa che il senatore Zanettin ha chiesto di intervenire nella prossima seduta sull'ordine dei lavori per chiedere ulteriori approfondimenti sul testo unificato in esame, eventualmente

alla Commissione di merito.

Il vice ministro SISTO si dichiara favorevole ritenendo del tutto opportuna la possibilità di approfondire la tematica affrontata dal testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(131) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(918) Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta dell'11 gennaio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BERRINO (*FdI*) chiede di poter svolgere un breve ciclo di audizioni al fine di approfondire alcuni aspetti tecnici della materia.

Il PRESIDENTE informa che la richiesta del senatore Berrino sarà trattata nell'Ufficio di Presidenza che convocherà al termine della seduta odierna. Avendo approfondito l'argomento in qualità di Presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati nella XVI legislatura, ritiene che i provvedimenti in esame, al di là delle differenti valutazioni politiche, debbano rappresentare un momento di approfondimento anche dal punto di vista strettamente tecnico-giuridico al fine di individuare la migliore soluzione per evitare la trasmissione di un numero eccessivo di cognomi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta odierna avrà luogo una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 808

Coord.1

Il Relatore

All'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso «Art. 346-bis», al quarto comma, dopo la parola: «utilità» inserire la seguente: «economica».

Coord.2

Il Relatore

All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «provvedimenti cautelari custodiali» con le seguenti: «provvedimenti di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere».

Coord.3

Il Relatore

All'articolo 7, comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «mediante corrispondente riduzione» sopprimere le seguenti: «delle proiezioni»;

2) sostituire le parole: «bilancio triennale 2023-2025» con le seguenti: «bilancio triennale 2024-2026»;

3) sostituire le parole: «stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2023» *con le seguenti*: «stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024».

1.3.2.1.3. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 82(ant.) del 15/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 82

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,45

*AUDIZIONE DEL PROFESSOR NICOLA BRUTTI, ASSOCIATO DI DIRITTO PRIVATO
COMPARATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI PADOVA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2, 21, 131 E
918 (NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI)*

1.3.2.1.4. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 86(ant.) del 22/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 86

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,55

*AUDIZIONI DELLA PROFESSORESSA CARLA BASSU, ORDINARIO DI DIRITTO PUBBLICO
COMPARATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI SASSARI, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, E
DELL'AVVOCATO SUSANNA SCHIVO, ESPERTA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2, 21, 131 E 918
(NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI)*

1.3.2.1.5. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 88(ant.) del 29/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 88

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10

AUDIZIONI DEL PREFETTO TERESA DE VITO, DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI, E DELL'AVVOCATO FRANCESCA FUCALORO, AREA DIRECTOR ZONTA INTERNATIONAL, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2, 21, 131 E 918 (NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI)

1.3.2.1.6. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 92(ant.) del 21/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 92

GIOVEDÌ 21 MARZO 2024

Presidenza del Vice Presidente

SISLER

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10,10

AUDIZIONI DELLA PROFESSORESSA FATIMA YANEZ VIVERO, ORDINARIA DI DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITÀ UNED DI MADRID, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, E DEL PROFESSOR ALFONSO CELOTTO, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2, 21, 131 E 918 (NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI)

1.3.2.1.7. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 94(ant.) del 28/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 94

GIOVEDÌ 28 MARZO 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10

AUDIZIONI DELL'AVVOCATO ANNA PASE, ESPERTA IN MATERIA, E DELLA PROFESSORESSA AMALIA DIURNI, ORDINARIA DI DIRITTO PRIVATO COMPARATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI ROMA "TOR VERGATA", SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2, 21, 131 E 918 (NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI)

1.3.2.1.8. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 95(pom.) del 03/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 95

MERCOLEDÌ 3 APRILE 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,50

AUDIZIONE DEL DOTTOR GIULIO BINI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, E DELLA DOTTORESSA ALESSANDRA MASCELLARO, CONSIGLIERA NAZIONALE DEL NOTARIATO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2, 21, 131 E 918 (NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI)

1.3.2.1.9. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 101(ant.) del 18/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 101

GIOVEDÌ 18 APRILE 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10

AUDIZIONE DELLA PROFESSORESSA IDA NICOTRA, ORDINARIO DI DIRITTO

*COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, INTERVENUTA IN
VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 824, 163, 245 E 475 (NORME IN MATERIA
DI CONTRASTO ALLA SURROGAZIONE DI MATERNITÀ)*

*AUDIZIONE DEL DOTTOR GIUSEPPE ONDEI, PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI
MILANO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 985*

*(MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI
PRESCRIZIONE)*

*AUDIZIONI DEL DOTTOR PARIDE GULLINI, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE, E DEL DOTTOR RENZO CALVIGIONI, ESPERTO
DI STATO CIVILE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2, 21,
131 E 918 (NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI)*

1.3.2.1.10. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 102(pom.) del 07/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 102

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15

AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA GIULIANA RUGGIERI, PRESIDENTE DI OSSERVATORIO DI BIOETICA DI SIENA, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 824, 163, 245 E 475 (NORME IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA SURROGAZIONE DI MATERNITÀ)

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO ANTONELLA ANSELMO, ESPERTA DI DIRITTI CIVILI DELLE DONNE, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2, 21, 131 E 918 (NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI)

1.3.2.1.11. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 115(ant.) del 13/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 115

GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,45

*AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA LINDA LAURA SABBADINI, GIÀ DIRIGENTE GENERALE
ISTAT, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2, 21, 131 E 918 (NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE
DEL COGNOME AI FIGLI)*

1.3.2.1.12. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 129(ant.) del 12/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 129

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2024

Presidenza della Vice Presidente

CUCCHI

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10,15

*AUDIZIONI DELLA DOTTORESSA ROSANNA OLIVA DE CONCILIIS, PRESIDENTE DI RETE
PER LA PARITA', E DELLA DOTTORESSA SANDRA SARTI, GIA' PREFETTO DELLA
REPUBBLICA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2, 21, 31 E 918 (NORME IN MATERIA DI
ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI)*

1.3.2.1.13. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 131(ant.) del 19/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 131

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2024

Presidenza del Vice Presidente

SISLER

Orario: dalle ore 9,45 alle ore 10

AUDIZIONE DELLA PROFESSORESSA SILVIA ILLARI, ASSOCIATA DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE N. 2, 21, 131 E 918 (NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI)

1.3.2.1.14. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 190(pom.) del 01/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**
MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2024
190^a Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere alle Commissioni 8a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che sono iscritti a parlare il senatore Bazoli, la senatrice Stefani e il senatore Zanettin. Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, la durata degli interventi non può superare i 10 minuti.

I senatori BAZOLI (PD-IDP), Erika STEFANI (LSP-PSd'Az) e ZANETTIN (FI-BP-PPE) chiedono di poter posticipare il loro intervento ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Interviene il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) per segnalare che il disegno di legge introduce disposizioni che incidono sul tema della riduzione ereditaria. Poiché la materia è da tempo in discussione, chiede di poter approfondire questo aspetto, ed in particolare di verificare che il provvedimento non introduca riduzioni eccessive dei termini di azione.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP) si associa alle considerazioni del senatore Zanettin rimarcando l'estrema delicatezza della questione: secondo la normativa vigente l'erede pretermesso ha oggi dieci anni per azionare la propria pretesa, mentre laddove dovesse essere approvato senza modifiche il disposto dell'articolo 15 del disegno di legge in esame rimarrebbe la sola pretesa risarcitoria. È necessaria pertanto una valutazione accurata di questi profili in quanto non si tratta di una questione politica bensì di un approfondimento tecnico finalizzato al miglior bilanciamento degli interessi in gioco.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito svolto, assicura che sarà garantito il necessario coordinamento con i lavori di approfondimento che saranno svolti dalla Commissione di merito, invita quindi il relatore ad individuare, insieme a tutti i componenti della Commissione, la migliore sintesi rispetto alle problematiche segnalate ai fini dell'espressione di un parere tecnicamente motivato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, che si compone di 12 articoli ed è suddiviso in quattro Capi.

Il Capo I riguarda la «Legge annuale di semplificazione normativa». In particolare, l'articolo 1 prevede che il Governo presenti, entro il 30 giugno di ciascun anno, un disegno di legge annuale di semplificazione, individuando quale finalità del provvedimento la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente; conseguentemente, si prevede che all'entrata in vigore del disegno di legge in esame, sia abrogato l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta Legge Bassanini 1) che ha introdotto nell'ordinamento la previsione di una legge annuale di semplificazione, quale strumento periodico di semplificazione e razionalizzazione di procedimenti amministrativi attraverso lo strumento della cosiddetta delegificazione.

Il disegno di legge di semplificazione potrà conferire deleghe legislative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2. È indicata poi la procedura di adozione dei decreti legislativi.

L'articolo 2 contiene i principi e i criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 individua la normativa di principio a cui i decreti legislativi previsti dalla legge annuale per la semplificazione dovranno attenersi.

Il Capo II stabilisce misure volte al miglioramento della qualità della normazione.

Nel dettaglio, l'articolo 4 promuove l'equità intergenerazionale, prevedendo che i disegni di legge siano accompagnati da un'analisi preventiva del Governo circa gli effetti ambientali o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future (valutazione di impatto generazionale - VIG) da effettuarsi nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione.

L'articolo 5 conferisce una delega al Governo per la disciplina delle modalità digitali di produzione normativa e prevede la riunificazione in un regolamento unico delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di attività e procedimento di produzione normativa. In particolare, al comma 3, prevede che tali decreti legislativi siano adottati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, anche su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della cultura e il Ministro per i rapporti con il Parlamento.

L'articolo 6 concerne i regolamenti ministeriali prevedendo che, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 5, i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottati con modalità digitali nel rispetto delle disposizioni in tema di formazione, trasmissione, sottoscrizione, gestione e conservazione degli atti previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle relative linee guida adottate in attuazione dell'articolo 71 del medesimo codice. In questo caso, ai sensi del successivo comma 2, la sottoscrizione dei regolamenti di cui al comma 1 con firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di nastrini e sigilli di cui al regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, convertito dalla legge 29 novembre 1928, n. 2709, e le altre procedure analogiche previste dalla normativa vigente per assicurare l'autenticità e l'integrità degli stessi. Si prevede pertanto che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere dell'Agenzia per l'Italia digitale, un decreto del Ministro della giustizia, individui le modalità di conservazione e raccolta dei regolamenti adottati con modalità digitale.

Il Capo III contiene alcune deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente.

L'articolo 7 è diretto a codificare la disciplina di settore di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In particolare, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in tali ambiti di competenza, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con indicazione di principi e criteri direttivi specifici.

L'articolo 8 reca la delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Sono indicati i principi e criteri direttivi specifici della delega e la procedura di adozione dei relativi decreti legislativi.

L'articolo 9 reca una disciplina di delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di disabilità, ivi compresi gli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno. Nel dettaglio, il principio di delega specifico di cui alla lettera b) del comma 1 prevede «riordino e semplificazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, nell'ottica del loro superamento in favore dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, e semplificazione degli oneri gravanti sui rappresentanti delle persone interessate dai predetti istituti che ne siano al contempo *caregiver* familiari, come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205». Al riguardo, ricorda che l'interdizione e l'inabilitazione, disciplinate dagli articoli da 414 a 432 del codice civile, concernono rispettivamente i soggetti maggiorenni che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente - tali da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi - qualora l'interdizione risulti necessaria per assicurare l'adeguata protezione degli stessi ovvero i soggetti maggiorenni aventi uno stato di infermità mentale non talmente grave da far luogo all'interdizione, quelli che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongano sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici e quelli affetti da sordità o cecità dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbiano ricevuto un'educazione sufficiente.

Sia l'interdizione sia l'inabilitazione sono disposte, con sentenza, dal giudice tutelare. All'interdizione, a cui è connessa la nomina di un tutore, consegue l'incapacità giuridica di agire; alcuni atti giuridici - individuati dall'articolo 374 del codice civile - non possono essere compiuti dal tutore senza l'autorizzazione del giudice tutelare. Il soggetto inabilitato può agire invece in via autonoma per gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione, mentre per gli altri atti sono necessari il consenso del curatore (nominato in relazione all'inabilitazione) e l'autorizzazione del giudice tutelare.

L'istituto dell'amministrazione di sostegno è disciplinato invece dagli articoli da 404 a 413 del codice civile. Esso prevede l'assistenza, da parte di un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare, ad una persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno individua l'oggetto dell'incarico, gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno può riguardare anche una persona interdetta o inabilitata, con la necessaria presentazione contestuale di un'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

In merito alla portata e alle finalità dei principi e criteri direttivi di cui al criterio di delega specifico richiesto dall'articolo 9, comma 1, lettera b), precisa che la relazione tecnica e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), indicate al disegno di legge osservano in particolare che nella prassi applicativa si assiste, da un lato, a un tendenziale superamento dell'istituto dell'interdizione, in ragione dell'utilizzo dell'istituto - il quale è modulabile a seconda dei casi specifici - dell'amministrazione di sostegno, e, dall'altro, al perdurante ricorso alla misura dell'interdizione per alcune valutazioni di opportunità giuridica (tra cui quella inherente all'applicabilità dell'istituto testamentario del fedecomesso o sostituzione fedecommissaria). Inoltre, le osservazioni formulate all'Italia, nell'agosto del 2016, dal Comitato dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità hanno raccomandato il superamento dei meccanismi di sostituzione della persona - ivi comprese le forme di sostituzione operate mediante l'istituto dell'amministrazione di sostegno.

Con riguardo a quanto descritto dalla relazione tecnica di accompagnamento e dall'AIR del disegno di legge, osserva che la norma di delega di cui alla lettera b) dell'articolo 9, comma 1, non sembra prevedere, almeno letteralmente, una revisione sostanziale dell'istituto dell'amministratore di sostegno. La Commissione di merito dovrebbe pertanto considerare l'opportunità di indicare espressamente, tra i principi e criteri direttivi specifici della delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), anche la revisione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.

Con riferimento invece alla semplificazione degli oneri, prevista in particolare per i rappresentanti che siano anche *caregiver* familiari (ovvero la persona responsabile di un altro soggetto dipendente, anche

disabile, di cui si prende cura in un ambito domestico, in genere un familiare di riferimento) la relazione tecnica e l'AIR precisano che questa potrebbe condurre anche al superamento dell'attuale formulazione del combinato disposto degli articoli 380 e 424 del codice civile. In base a tale combinato disposto, il tutore dell'interdetto deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare; tali obblighi implicano una complessa documentazione contabile (basata anche su scontrini di spesa), con un conseguente onere di attività anche a carico degli uffici giudiziari.

L'articolo 10 contiene una nuova delega finalizzata alla semplificazione, all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni contenute nel Codice della protezione civile per la valorizzazione dei principi fondanti del Servizio nazionale della protezione civile, introducendo una serie di principi e criteri direttivi specifici.

L'articolo 11 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi specifici ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 2.

Di particolare importanza, rispetto alle competenze della Commissione giustizia, è l'articolo 9 che reca una delega molto ampia di riforma degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, senza tuttavia indicare specifici principi e criteri direttivi: sul punto appare pertanto assolutamente necessario svolgere approfondimenti mirati in quanto, dal punto di vista tecnico-giuridico, è essenziale segnalare la diversità esistente tra gli istituti citati e quello dell'amministrazione di sostegno. Certamente il superamento degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione in favore dell'istituto dell'amministrazione di sostegno non può che passare attraverso una revisione anche di questo strumento, ad esempio prevedendo una gradualità dell'amministrazione al fine di consentire, nei casi individuati dalla legge o dal giudice, al soggetto tutelato di compiere alcuni atti autonomamente. È noto infatti che il frequente utilizzo - nella cornice normativa vigente - dell'istituto dell'amministrazione di sostegno può nella pratica creare numerosi problemi, anche laddove tale istituto sia applicato a persone con disabilità.

Con riferimento poi all'attività di approfondimento e valutazione della Commissione nell'esercizio della sua funzione consultiva, osserva che i pareri espressi devono essere tenuti in debita considerazione dai soggetti destinatari. In particolare, il Governo in sede di adozione definitiva dei decreti legislativi non può non tener conto dei pareri espressi da Senato e Camera: esprime pertanto il proprio disappunto per il fatto che il testo definitivo del cosiddetto "correttivo civile Cartabia" non abbia preso in considerazione nessuna delle numerose osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato - e nell'analogo parere espresso dalla Camera - svilendo il lavoro parlamentare e al contempo non individuando soluzioni adeguate rispetto a problematiche ampiamente segnalate nella prassi dagli operatori del diritto. Si riferisce in particolare al tema del diritto di famiglia e al mancato inserimento nel correttivo citato della previsione di un'udienza filtro, pure sollecitata nel parere parlamentare approvato dalla Commissione.

Il PRESIDENTE esprime a nome di tutta la Commissione piena adesione alle considerazioni della senatrice Stefani, chiedendo al contempo al rappresentante del Governo di farsi carico di tali istanze e ricordando come la Commissione esprima i propri pareri svolgendo un rigoroso approfondimento tecnico-giuridico.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP) ringrazia la relatrice per l'illustrazione del provvedimento in titolo e condivide l'importanza di una riflessione e di un approfondimento sulle modifiche che si intendono apportare agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

La senatrice LOPREIATO (M5S) e il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) si associano alla richiesta della senatrice Stefani di una maggiore considerazione da parte del Governo dei pareri parlamentari espressi. In relazione al provvedimento in esame condividono altresì la necessità di ulteriori approfondimenti.

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) rimarca al rappresentante del Governo la necessità di tenere in considerazione le osservazioni contenute nei pareri parlamentari, frutto di un rigoroso lavoro di

approfondimento. Diversamente, ciò rappresenterebbe una mortificazione del lavoro parlamentare e contribuirebbe ad inficiare il dialogo necessario tra Parlamento ed Esecutivo.

Il vice ministro SISTO assicura che svolgerà le opportune verifiche sui temi segnalati dai senatori, ricordando al contempo che nel caso dei pareri parlamentari non vincolanti il Governo gode di ampia discrezionalità, ferma restando l'importanza di una pronuncia concorde di entrambi i rami del Parlamento e nella piena considerazione del lavoro svolto dalle Camere.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore RAPANI (*FdI*), relatore, illustra i provvedimenti in titolo. La Commissione è chiamata a esprimere il parere sul testo unificato redatto per i connessi disegni di legge n. 29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122 e 1131 in materia di rigenerazione urbana, adottato come testo base dell'esame dall'8^a Commissione. Il disegno di legge si compone di 14 articoli ed è suddiviso in tre Capi.

Il Capo I reca le «Finalità e definizioni» dell'intervento normativo. In particolare, l'articolo 1 prevede che la legge individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo. Il comma 2 individua gli obiettivi specifici per il conseguimento di tale finalità. Il successivo comma 3 precisa che le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio nel rispetto dei principi sulla rigenerazione urbana contenuti nella legge in esame.

L'articolo 2 reca nel dettaglio le definizioni generali relative alle materie oggetto del disegno di legge, come «ambiti urbani», «rigenerazione urbana», «consumo di suolo» etc.

Il Capo II introduce disposizioni per la «Governance della rigenerazione urbana». L'articolo 3 individua i soggetti istituzionali della rigenerazione urbana, in primo luogo nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, nelle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e nei comuni; i successivi commi da 2 a 4 individuano, rispettivamente, le funzioni del Ministero, delle regioni e dei comuni. Il comma 5 dispone infine la possibilità di svolgere la conferenza dei servizi semplificata per gli interventi adottati ai sensi dell'articolo 3.

Il Capo III riguarda «Strumenti per l'attuazione della rigenerazione urbana».

L'articolo 4 introduce il Programma nazionale per la rigenerazione urbana, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previa istruttoria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Programma Nazionale è inserito annualmente nell'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF).

L'articolo 5 reca invece disposizioni per la programmazione comunale di rigenerazione urbana.

L'articolo 6 introduce disposizioni per assicurare la qualità della progettazione e attuazione degli interventi, prevedendo in particolare che a progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse pubbliche di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata, possa essere affidata mediante concorso di progettazione.

L'articolo 7 disciplina gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana; nel dettaglio il comma 2

dispone che sono sempre consentiti, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, alcuni interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su singoli edifici, complessi edilizi e ambiti urbani, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo.

L'articolo 8 introduce disposizioni per assicurare la partecipazione delle comunità locali nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana.

L'articolo 9 prevede invece che i proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dall'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico- testimoniale e a interventi di riuso.

L'articolo 10 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana - con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037 - destinate annualmente in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana.

L'articolo 11 introduce incentivi economici e fiscali per gli interventi di rigenerazione urbana. In particolare, il comma 4 dispone che ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

L'articolo 12 prevede che l'approvazione dei piani e programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

L'articolo 13 reca modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Segnala quindi alcune questioni su cui chiede alla Commissione un supplemento di riflessione; si riferisce in primo luogo al tema della conformità agli strumenti urbanistici vigenti richiesta alle amministrazioni comunali ma non sempre in relazione agli interventi dei privati, in secondo luogo segnala possibili sovrapposizioni tra le modifiche al Testo unico dell'edilizia e la disciplina recentemente approvata nel cosiddetto decreto-legge casa n. 69 del 2024.

La senatrice ROSSOMANDO (PD-IDP) concorda con la necessità di un approfondimento sui punti segnalati dal relatore.

Il PRESIDENTE si farà carico di mettere a disposizione della Commissione la documentazione acquisita dalla Commissione di merito nello svolgimento delle audizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

(Parere alla 8a Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo con un'osservazione)

Il senatore BERRINO (FdI), relatore, illustra gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo. Con riferimento agli emendamenti inviati dalla Commissione di merito, segnala come di interesse della Commissione Giustizia i seguenti: gli emendamenti 2.1 (che sostituisce integralmente gli articoli 2, 3 e 4 inserendo le novelle in materia di verifica dell'età e tutela dei minori utenti dei servizi di comunicazione elettronica direttamente nel decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, cosiddetto codice in materia di protezione dei dati personali), 2.0.1 già 2.6 (che introduce un nuovo articolo in materia di diritto alla riservatezza del minore, tutela dell'immagine dei minori e diritto alla cancellazione dei dati), 3.1 (interamente soppressivo dell'articolo 3 in materia di validità dei contratti con i fornitori di servizi della società dell'informazione conclusi da minorenni), 3.2 e 3.3 (che

modificano il requisito anagrafico relativo alla disciplina della validità dei citati contratti per i minorenni), 3.7 (che sopprime, in relazione alle sanzioni previste nei confronti dei fornitori di servizi della società dell'informazione, l'espresso riferimento al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ed al regolamento UE 2016/679; al riguardo, segnala che la sola soppressione non sembra realizzare pienamente l'osservazione formulata nel parere della Commissione Giustizia), 4.1 e sullo stesso tema 4.2, 4.3 e 4.4 (che sostituiscono l'articolo introducendo una novella all'articolo 2-quinquies del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, cosiddetto codice in materia di protezione dei dati personali, innalzando l'età del minorenne ai fini del consenso al trattamento dei propri dati in relazione ai servizi della società di informazione), 5.1 (che sostituisce integralmente l'articolo 5, recependo anche due delle osservazioni formulate nel parere della Commissione Giustizia; segnala tuttavia che al comma 5 continua a farsi riferimento genericamente alle sanzioni di cui all'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, senza specificare quale sanzione - se penale o amministrativa - tra quelle elencate sia applicabile alla violazione delle disposizioni di cui al comma 4), 5.2 e gli analoghi 5.3, 5.4 e 5.5 (che sostituiscono l'articolo introducendo una specifica disciplina degli influencer di età inferiore ai quindici anni; segnala tuttavia che al comma 5 continua a farsi riferimento genericamente alle sanzioni di cui all'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, senza specificare quale sanzione - se penale o amministrativa - tra quelle elencate sia applicabile alla violazione delle disposizioni), 5.6 (che sostituisce l'articolo introducendo novelle alla legge 17 ottobre 1967, n. 977 in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, prevedendo altresì una specifica disposizione sull'impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali; nell'emendamento viene specificato nel dettaglio per ogni violazione quale sanzione amministrativa indicata dall'articolo 26 della legge citata debba applicarsi), 5.7 (che sostituiscono l'articolo introducendo una specifica disciplina degli diffusori nei media di contenuti di minori infraquattordicenni all'interno del testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208), 5.14 e sullo stesso tema 5.15 (che sostituiscono - quale organismo competente ad autorizzare in caso di emergenza le somme percepite dal minore - il giudice tutelare al tribunale per i minorenni, recependo in parte un'osservazione contenuta nel parere della Commissione Giustizia), 5.0.1 (che introduce un nuovo articolo che sancisce il diritto del minore alla riservatezza dei dati ed il divieto di diffondere notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori) e 5.0.2 (che introduce un nuovo articolo per l'esercizio, da parte del minore a partire dai quattordici anni, dell'esercizio del diritto all'oblio digitale).

Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, in relazione agli emendamenti non vi sono osservazioni da formulare, ribadisce tuttavia il parere già espresso sul testo in relazione all'articolo 5 e che vale anche per gli emendamenti, segnalando che nel caso in cui la Commissione di merito dovesse mantenere il riferimento alle sanzioni di cui all'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sarebbe necessario specificare quale sanzione - se penale o amministrativa - sia applicabile alle violazioni delle disposizioni dell'articolo in questione.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti con l'osservazione relativa alla legge n. 977 del 1967.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo con osservazione presentata dal relatore (pubblicata in allegato al resoconto) viene approvata.

IN SEDE REFERENTE

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 24 settembre sono stati illustrati tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al provvedimento.

Chiede pertanto alla relatrice ed al rappresentante del Governo se abbiano operato i necessari approfondimenti per giungere all'espressione dei pareri.

Il vice ministro SISTO chiede di poter disporre di ulteriore tempo per gli approfondimenti necessari all'espressione del parere sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che a partire dalla prossima settimana sarà avviata la discussione generale sui disegni di legge concernenti il cognome dei figli (Atti Senato 2, 21, 131 e 918) sui quali sono ormai terminate le audizioni. Invita pertanto i senatori che intendano intervenire in discussione generale a una revisione complessiva di tutto il materiale raccolto al fine di individuare le soluzioni più appropriate per il prosieguo dell'esame.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), in qualità di relatrice, auspica un'ampia discussione generale che possa consentire alla Commissione l'individuazione di un testo base su cui proseguire l'esame dei provvedimenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO
DI LEGGE N. 1136**

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al provvedimento in titolo, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:

qualora la Commissione di merito dovesse approvare uno degli emendamenti riferiti all'articolo 5 nel quale è presente il riferimento alle sanzioni di cui all'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, si segnala la necessità di specificare quale sanzione - se penale o amministrativa - sia applicabile alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo in questione.

1.3.2.1.15. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 202(ant.) del 12/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2024
202^a Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,15 .

IN SEDE REFERENTE

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il PRESIDENTE, ricorda che nella seduta del 22 ottobre scorso sono stati espressi i pareri sugli emendamenti da parte della relatrice e del Governo, che hanno proposto una riformulazione degli emendamenti 1.4 e 2.2, su cui il senatore Bazoli ha chiesto ulteriori approfondimenti.

Chiede quindi al rappresentante del Governo se tali approfondimenti siano stati svolti.

Il sottosegretario OSTELLARI propone la riformulazione degli emendamenti 1.4 e 2.2 sulla scorta dei chiarimenti chiesti dal senatore Bazoli.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), nell'accettare la riformulazione proposta [2.2 (testo 2), pubblicata in allegato], precisa che sono stati recepiti i rilievi formulati dal senatore Bazoli nella seduta del 22 ottobre.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) dichiara di accettare la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'emendamento 1.4 (testo 2), pubblicato in allegato.

Interviene quindi la senatrice LOPREIATO (*M5S*), lamentando la mancata presa in considerazione, da parte del Governo e delle forze politiche di maggioranza, dell'emendamento 2.1, i cui contenuti ricalcavano quelli della proposta 2.2, su cui invece è stata richiesta una riformulazione con parere favorevole.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.1.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.2, che prende in considerazione anche il necessario consenso del minore ultraquattordicenne attraverso il riferimento all'articolo 573 del Codice penale.

Posto ai voti, previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.2 è respinto.

Viene quindi respinto l'emendamento 1.3.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4 (testo 2) viene approvato.

Successivamente, la Commissione respinge l'emendamento 1.0.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.1, che reca un intervento opportuno e lineare. Lamenta quindi nuovamente la scarsa considerazione

prestata, da parte del governo e della maggioranza, alle proposte formulate dalla propria parte politica. Posto ai voti, l'emendamento 2.1 viene respinto.

La senatrice LOPREIATO (M5S) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione sull'emendamento 2.2 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 2.2 (testo 2) viene quindi approvato.

Il PRESIDENTE precisa che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.2 (testo 2), risulta preclusa la votazione degli emendamenti da 2.3 a 2.40.

Il senatore RASTRELLI (FdI) fa proprio l'emendamento 2.0.1, dichiarando contestualmente di ritirarlo.

Esaurita la votazione degli emendamenti, si procede all'esame dell'unico ordine del giorno presentato, su cui il Presidente ricorda che la relatrice ed il Governo avevano espresso parere contrario.

Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/404/1/2, che impegna il governo a prevedere l'applicazione del disegno di legge solo ai casi non coperti dalla convenzione dell'Aja del 1980 ed a prevedere, altresì, l'applicazione della sospensione con messa alla prova di cui all'articolo 464-bis del codice di procedura penale nel caso di sottrazione ovvero di trattenimento, anche all'estero, di persone minori o incapaci. Le disposizioni del disegno di legge, infatti, pur condivisibili in linea di principio, potrebbero disincentivare, in concreto, la collaborazione con la giustizia della persona che ha sottratto il minore.

La senatrice LOPREIATO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'ordine del giorno G/404/1/2, che ricalca, nelle finalità, i contenuti dell'emendamento 2.26, presentato dalla sua parte politica.

Con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, posto ai voti, l'ordine del giorno G/404/1/2 è respinto.

Il PRESIDENTE, esaurito l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno fa presente che, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-bis e 6-ter del Regolamento, gli emendamenti approvati saranno trasmessi alla Commissione affari costituzionali ed alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1261) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 5 novembre.

Il PRESIDENTE rammenta che nella seduta del 5 novembre il relatore, senatore Rastrelli, aveva illustrato i contenuti del provvedimento. Dopo aver rimarcato l'opportunità del disegno di legge, volto a sanare un'importante lacuna normativa, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE), nel riservarsi ulteriori approfondimenti, chiede se già a legislazione vigente il giudice potrebbe intervenire, disponendo la sottrazione della salma alla disponibilità dei parenti della vittima.

Il PRESIDENTE ribadisce che la *ratio* del disegno di legge è quella di impedire che, in caso di omicidio compiuto dai parenti prossimi della vittima come in taluni casi di femminicidio, ma non soltanto, la salma resti nella disponibilità di questi ultimi, che potrebbero, nelle more del procedimento penale a loro carico, decidere ad esempio di far cremare la salma, impedendo così l'insorgere di prove a loro carico. Conclude invitando il rappresentante del Governo ad approfondire la tematica.

Il senatore RASTRELLI (FdI) replica al senatore Scalfarotto osservando che l'intervento del magistrato è comunque di natura discrezionale. Il disegno di legge, per contro, stabilisce sin dal principio la sospensione della titolarità dei diritti a disporre della salma rispetto agli aventi causa, impedendo al potenziale autore del reato di sviare ovvero di compromettere lo svolgimento delle indagini preliminari.

La senatrice LOPREIATO (M5S) osserva che andrebbe altresì approfondita l'esistenza della

possibilità, per altri parenti prossimi, di agire in sede civile per sospendere ogni decisione in merito alla gestione della salma.

Il PRESIDENTE, nell'osservare che il provvedimento prevede anche delle delicate modifiche al regolamento di polizia mortuaria, sollecita nuovamente il Governo a ponderare approfonditamente le problematiche sottese al disegno di legge in titolo, anche in vista della fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinvia.

(409) Erika STEFANI e altri. - Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile

(960) BERRINO e altri. - Modifica all'articolo 468 del codice civile, in materia di estensione dell'applicabilità dell'istituto della rappresentazione nelle successioni

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 5 novembre.

IL PRESIDENTE, nel riepilogare brevemente l'*iter* dei provvedimenti, dichiara aperta la discussione generale.

Il relatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) propone di svolgere di un ciclo di audizioni al fine di poter avere piena contezza della materia trattata dai provvedimenti, stante la particolare complessità del diritto successorio.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinvia.

(2) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(131) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(918) Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

- e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale sui provvedimenti.

La relatrice ROSSOMANDO (PD-IDP) ritiene necessario consentire ai Gruppi di fare il punto dei lavori svolti e riesaminare il materiale delle audizioni effettuate dalla Commissione, al fine di poter svolgere un dibattito approfondito.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinvia.

(1044) Ilaria CUCCHI. - Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive

(Discussione e rinvio)

Il senatore BAZOLI (PD-IDP) illustrando il disegno di legge in titolo, che si compone di 3 articoli, fa presente che l'articolo 1 introduce nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale il nuovo articolo 116-bis, il quale prevede l'obbligo di effettuazione della autopsia in caso di morte avvenuta in carcere o in altra struttura detentiva.

Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 116-bis, nel caso in cui una persona deceda in una delle strutture detentive di cui all'articolo 59 dell'ordinamento penitenziario, (ovvero istituti di custodia preventiva; istituti per l'esecuzione delle pene; istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza; centri di osservazione) il procuratore della Repubblica deve accertare la causa della morte e, senza ritardo, ordinare l'autopsia secondo le modalità previste dall'articolo 360 del codice di procedura penale ovvero fare richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione.

Nell'ipotesi in cui si tratti di persona sconosciuta, inoltre, deve essere ordinato che il cadavere venga esposto nel luogo pubblico a ciò designato e sempre fotografato. Nel verbale devono essere descritti le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. In questi casi la sepoltura non può

essere eseguita senza l'ordine motivato del procuratore della Repubblica. Ai sensi del comma 2, con istanza motivata al procuratore della Repubblica competente, i parenti entro il quarto grado possono opporsi all'esperimento dell'autopsia. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica ritenga di procedere comunque, decide il giudice per le indagini preliminari con decreto motivato non impugnabile. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall'autorità giudiziaria se vi sono indizi di reato (comma 3).

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un presidio di consulenza legale nelle strutture detentive. In particolare la disposizione istituisce presso ciascuna struttura detentiva di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975, n. 354, uno sportello di informazione legale sui diritti dei detenuti denominato "Sportello legale" al fine di offrire ai detenuti informazioni legali circa i loro diritti. L'accesso ai servizi offerti dallo Sportello legale è consentito, a richiesta, a tutti i detenuti, secondo una turnazione che ne consenta la fruizione nella misura di almeno un appuntamento a settimana. Ai fini dell'erogazione dei servizi in questione, gli sportelli legali possono avvalersi della collaborazione di associazioni, patronati e altri enti operanti nel campo dell'assistenza legale e della tutela dei diritti umani. La disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli sportelli legali è demandata ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, sentito il Consiglio nazionale forense, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 3 reca infine la copertura finanziaria degli interventi previsti dal disegno di legge in esame. Il seguito della discussione è quindi rinvia.

IN SEDE CONSULTIVA

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere alle Commissioni 8a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il PRESIDENTE, ricordando che la discussione generale è ancora aperta invita tutti coloro che desiderano intervenire a farlo in questa seduta posto che entro la prossima settimana sarà indispensabile approvare il parere sul testo.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) osserva che presso le Commissioni riunite di merito è da poco scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. In particolare, il suo Gruppo ha presentato delle proposte volte a superare alcuni profili di indeterminatezza relativi, in particolare, agli articoli 12 e 14, che recepiscono le osservazioni formulate nel corso delle audizioni in Commissione giustizia dalle associazioni di avvocati e dal Consiglio nazionale forense nel corso delle loro audizioni, il cui contenuto potrebbe altresì essere recepito nella proposta di parere della relatrice.

Il PRESIDENTE, relatrice, nell'osservare che il contenuto del parere sul provvedimento appare squisitamente tecnico e non politicamente divisivo, invita i Gruppi a far pervenire in tempi brevi eventuali proposte di osservazione, che saranno valutate ai fini della predisposizione della proposta di parere, che sarà posta in votazione la prossima settimana.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) invita altresì la Commissione a valutare, in particolare, le proposte emendative presentate dalla sua parte politica aventi ad oggetto l'articolo 25 del disegno di legge. L'articolo in questione, infatti, introduce nuove fattispecie di reato e nuove circostanze aggravanti che andrebbero maggiormente approfondite. Ciò non precluderebbe, peraltro, future possibilità di intervento da parte del Governo, stante la delega legislativa già prevista nell'articolato.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) precisa che anche gli emendamenti presentati dalla propria parte politica presso le Commissioni riunite di merito si focalizzano sulle problematiche sottese agli articoli 12 e 14 del disegno di legge. In particolare, laddove l'articolo 14 definisce in maniera abbastanza rigorosa l'uso dell'intelligenza artificiale in ambito giudiziario, limitandola alla sola ricerca giurisprudenziale e dottrinaria, l'articolo 12, pur condivisibile nei suoi intenti, non pare definire chiaramente cosa si debba intendere, relativamente alla professione forense, per prevalenza del lavoro intellettuale rispetto all'utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale, non prevedendo inoltre alcuna sanzione sul punto. Sarebbe quindi opportuno garantire un maggiore livello di trasparenza facendo perno sul rapporto tra il cliente e l'avvocato che lo assiste, prevedendo l'obbligo, per il prestatore d'opera, di indicare espressamente in quale misura egli si sia avvalso di strumenti e tecnologie di

intelligenza artificiale. Ben potrebbe darsi, infatti, che il professionista affidi integralmente il proprio lavoro a strumenti di intelligenza artificiale, dandosi così luogo ad un atteggiamento sostanzialmente fraudolento nei confronti del cliente. Con riferimento all'introduzione di nuove, specifiche fattispecie criminose, osserva che la *ratio* del disegno di legge è, sul punto, chiaramente improntata ad opportuna prudenza. Conclude osservando che le predette tematiche potranno senz'altro trovare spazio all'interno del parere che sarà approvato dalla Commissione. Si riserva in ogni caso di far pervenire al Presidente le proprie osservazioni.

Ad avviso del senatore [SCALFAROTTO \(IV-C-RE\)](#), posto che risulta sempre discutibile e inutile opporsi all'innovazione tecnologica, una disciplina eccessivamente prudenziiale dell'uso dell'intelligenza artificiale potrebbe risultare contoproducente, soprattutto tenendo conto che in ogni caso, in qualunque modo sia svolto il lavoro e qualunque sia l'entità del ricorso a strumenti di intelligenza artificiale, è sempre e comunque il prestatore d'opera ad assumerse formalmente la responsabilità attraverso espressa sottoscrizione. L'introduzione di nuove fattispecie criminose andrebbe pertanto, stante quanto precede, opportunamente ponderata.

Il senatore [ZANETTIN \(FI-BP-PPE\)](#) osserva che, ad oggi, gli strumenti e le tecnologie di intelligenza artificiale sono ancora largamente perfettibili e non immuni da errori. Inoltre, l'eccessivo ricorso a tale tecnologia potrebbe avere riflessi negativi sulla formazione professionale dei praticanti, che si troverebbero - nei fatti - ad essere in buona parte rimpiazzati da strumenti tecnologici. Il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, da valutare comunque in chiave positiva, potrebbe infine incidere profondamente sull'attività dei piccoli studi di avvocati. Appare pertanto necessario ribadire la centralità dell'elemento umano nell'esercizio della professione forense.

Il senatore [RASTRELLI \(FdI\)](#) osserva che il disegno di legge va senz'altro valutato positivamente, in quanto da un lato introduce un regime regolatorio sull'uso delle tecnologie di intelligenza artificiale e, dall'altro, prende in considerazione l'impatto di tale tecnologia sui diritti fondamentali della persona. Nell'escludere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per ogni attività di natura predittiva e nel garantire la centralità dell'approccio antropocentrico, il provvedimento si colloca, altresì, sulla scia delle determinazioni recentemente assunte dal Parlamento europeo. Il nodo, tuttavia, è rappresentato dall'articolo 25, che, pur apprezzabile in linea di principio, avrebbe richiesto un'analisi di merito specifica presso la Commissione giustizia al fine di valutarne la compatibilità con le vigenti disposizioni del codice penale e del codice civile.

Anche la senatrice [LOPREIATO \(M5S\)](#) rileva che gli emendamenti presentati dal suo Gruppo riferiti all'articolo 14 si propongono di garantire la centralità del fattore umano nell'attività del giudice, evitando che il ricorso allo strumento dell'intelligenza artificiale possa influenzare, di fatto, gli orientamenti giurisprudenziali. Anche i timori emersi nel corso del dibattito in relazione alla professione forense appaiono giustificati.

Andrebbe altresì, a suo avviso, valutata l'eventualità di sottoporre a rigida disciplina anche le attività dei soggetti deputati ad esercitare il controllo sull'uso dei nuovi strumenti tecnologici.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che il dibattito ha fatto emergere alcune questioni fondamentali da considerare nella predisposizione del parere: la opportunità di un intervento legislativo sulla materia, la necessità di tutelare adeguatamente il lavoro intellettuale dell'avvocato e del giudice, il porsi davanti all'uso di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale senza pregiudizi, ma senza rinunciare alla garanzia dei diritti fondamentali. Occorre inoltre valutare di inserire nel parere l'opportunità di uno stralcio dell'articolo 25 del disegno di legge che, ove approvato, consentirebbe alla Commissione giustizia un esame in sede primaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinvviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [404](#)

Art. 1

1.4 (testo 2)

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Approvato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 573 del codice penale il secondo comma è sostituito dai seguenti: "La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di compiere atti sessuali. Se il fatto è commesso conducendo o trattenendo il minore all'estero si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni."».

Art. 2

2.2 (testo 2)

Stefani, Potenti

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Sottrazione o trattenimento anche all'estero di minori o incapaci)

1. Dopo l'articolo 605 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 605-bis

(Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore degli anni quattordici o persone incapaci al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore o a chiunque ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo trattiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela di questi, con la reclusione da due a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore degli anni quattordici al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà di questi ultimi, impedendo in tutto o in parte l'esercizio della responsabilità genitoriale ovvero l'esercizio di poteri analoghi da parte dell'ente affidatario, è punito a querela degli stessi, con la reclusione da tre a sei anni.

A chiunque commette i fatti di cui al primo e al secondo comma in danno di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il suo consenso, si applicano le pene ivi rispettivamente previste.

La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi se il reo si adopera prima del giudizio efficacemente affinchè il minore possa rientrare nel territorio dello Stato.

Se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi da colui che esercita la responsabilità genitoriale sul minore il giudice può disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.»

«Art. 605-ter

(Particolare tenuità)

Se i fatti previsti dall'articolo 605-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite in misura non eccedente i due terzi.»

1.3.2.1.16. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 207(pom.) del 03/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2024
207^a Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostegiani.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REDIGENTE

- (2) **Julia UNTERBERGER.** - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli
(21) **Simona Flavia MALPEZZI e altri.** - Modifiche al codice civile in materia di cognome
(131) **Alessandra MAIORINO.** - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli
(918) **Ilaria CUCCHI e altri.** - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

- e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti

Prosegue la discussione congiunta sospesa il 12 novembre.

Il PRESIDENTE, essendo terminato il ciclo di audizioni sui disegni di legge in discussione, chiede alla relatrice Rossomando se possa fare il punto delle indicazioni venute dagli esperti audit.

La relatrice ROSSOMANDO (PD-IDP), dopo aver approfondito tutte le memorie messe a disposizione dagli esperti audit dalla Commissione, riterrebbe utile procedere ad una discussione generale almeno su alcuni punti al fine di stabilire come procedere con i lavori della Commissione, ovvero se scegliere un testo base tra quelli presentati o elaborare un testo unificato anche sulla scorta delle indicazioni emerse nelle audizioni e quelle che emergeranno dal dibattito. Tenuto conto che le due sentenze della Corte costituzionale che sono intervenute sul tema hanno reso il doppio cognome una realtà anche nel nostro Paese, rimangono tuttavia da definire alcune questioni di carattere procedurale per dare pienamente attuazione ad una normativa ormai non rinviabile. La disciplina che dovrà essere elaborata, come anche emerso dalle audizioni, riguarda innanzitutto la scelta se con il doppio cognome si debba proseguire attraverso norme che lo rendono automatico al fine di rendere effettiva questa possibilità ovvero possa essere una libera determinazione tra i genitori. Inoltre, qualora si dovesse arrivare all'idea di meccanismi automatici, appare necessario definirne le caratteristiche anche perché questi meccanismi possono dar luogo a delle distorsioni che gli esperti hanno ampiamente messo in luce. Nel caso in cui invece si dovesse decidere per la libera determinazione delle parti, si tratterebbe di individuare quale sia la norma da adottare in caso di mancato accordo. Ove per esempio si decidesse di proporre il sorteggio si tratterebbe di chiarire come dare lo stesso cognome ai figli successivi al primo o agli adottati. Questi sostanzialmente sono i punti aperti su cui un confronto aperto all'interno della Commissione potrebbe suggerire la scelta su come proseguire l'*iter* sui provvedimenti: l'elaborazione di un testo unificato oppure in alternativa la scelta di un testo base. Il PRESIDENTE ritiene che le questioni prospettate dalla relatrice siano corrette sia in ordine alla procedura, posto che la scelta di un testo base o l'elaborazione di un testo unificato è normalmente successiva ad un'ampia discussione generale, sia sul piano del merito dato che la procedura deve

scaturire da un'opinione maggioritaria della Commissione che potrà essere acquisita nella discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1310) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra il provvedimento in esame approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che interviene sulle norme relative all'ingresso dei lavoratori stranieri in Italia, alla tutela delle vittime di caporalato, alla gestione dei flussi migratori nonché ai relativi procedimenti giurisdizionali.

Per le parti di competenza segnala l'articolo 1 che introduce modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In particolare, il comma 1, lettera e), volto a modificare l'articolo 22 del richiamato decreto, con il comma 2-ter, nel definire le cause di irricevibilità della richiesta dei datori di lavoro di manodopera straniera, introduce la previsione di irricevibilità della domanda di nulla osta per il caso in cui, al momento della presentazione della stessa domanda, risulti emesso nei confronti del datore di lavoro un decreto che disponga il giudizio per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ovvero, in base alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, per il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù o per il reato di tratta di persone o per il reato di acquisto o alienazione di schiavi, o risulti emessa una sentenza di condanna, anche non definitiva, per i medesimi reati.

L'articolo 3, concernente la sospensione dei procedimenti relativi a cittadini di Paesi a particolare rischio, elimina il silenzio-assenso per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri provenienti da Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro degli esteri, la sospensione si applica alle domande di nulla osta per lavoratori del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.

L'articolo 5 disciplina il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui stabilisce anche i casi di revoca. Esso, inoltre, estende l'accesso al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale anche alle vittime del reato di acquisto e alienazione di schiavi. Al comma 1, lettera c), inserisce nel testo unico n. 286 del 1998 il nuovo articolo 18-ter, recante la disciplina in materia di "permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". Il comma 1 del nuovo articolo 18-ter del stabilisce che, al ricorrere di determinate condizioni, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria, rilascia tempestivamente un permesso di soggiorno in favore del lavoratore straniero, vittima del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, nonché del suo nucleo familiare, al fine di sottrarli alla violenza, all'abuso o allo sfruttamento. A tal riguardo si ricorda che l'articolo 603-bis del codice penale rubricato "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", sanziona le condotte che integrano il fenomeno del cosiddetto caporalato. Il comma 2 del nuovo articolo 18-ter prevede che, nel segnalare all'autorità giudiziaria o al questore situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero, l'Ispettorato nazionale del lavoro esprima contestualmente un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.

Il comma 3 dell'articolo 18-ter dispone che il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del medesimo articolo rechi la dicitura "casi speciali", ne stabilisce la durata in sei mesi e prevede la possibilità di rinnovarlo per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il comma 4 prevede che il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo. Secondo quanto disposto dal medesimo comma 4, il permesso di soggiorno per gli stranieri

vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è revocato: in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Infine, il comma 5 prescrive che, qualora lo straniero venga condannato, anche con sentenza non definitiva, nonché mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (cosiddetto "applicazione della pena su richiesta delle parti"), per il delitto di cui all'articolo 603-bis del codice penale, possono essere disposte le misure della revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del TUI.

L'articolo 8 prevede l'applicabilità delle misure di protezione e vigilanza, nonché delle misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia, in presenza dei rispettivi presupposti, ai casi di cui all'articolo 18-ter del testo unico immigrazione ("permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro").

L'articolo 9 prevede che il lavoratore straniero vittima del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di cui all'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce utilmente alla emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti reddituali previsti come condizione per l'ammissione al predetto beneficio. Più nel dettaglio, la norma modifica il comma 4-ter dell'articolo 76 del Testo unico in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2022).

L'articolo 11, comma 1, lettere *a*, *b*, *b-bis* e *c*), modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina relativa al potere, attribuito al Ministro dell'interno, di limitare o vietare il transito e la sosta delle navi mercantili nel mare territoriale quando ricorrono motivi di ordine e sicurezza pubblica, nonché su quella riguardante le conseguenze derivanti dalla violazione dei pertinenti provvedimenti, prevedendo, tra l'altro, che avverso il provvedimento di fermo emanato dal prefetto è ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. Una modifica introdotta dalla Camera dei deputati dispone che avverso i provvedimenti del prefetto (tra i quali figura, appunto, anche quello di fermo) è ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2011 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

L'articolo 12 disciplina, ai fini dell'identificazione dei migranti, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in loro possesso ovvero la loro ispezione. Rimane preclusa all'ispezione la corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione. L'interessato ha diritto di assistere in presenza di un mediatore culturale alle operazioni, delle quali è steso un verbale, il quale è trasmesso (entro quarantotto ore) all'autorità giudiziaria competente - individuata nel giudice di pace, ovvero, per i minori non accompagnati, nel Tribunale dei minorenni - affinché l'ispezione ottenga (nelle successive quarantotto ore) la convalida, in assenza della quale i dati risultano illegittimamente controllati e dunque inutilizzabili.

Il Capo IV del decreto legge interviene in materia di disposizioni processuali.

In particolare, l'articolo 16 che introduce modifiche al procedimento di convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale, integralmente sostituito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, sposta dalla Sezione specializzata del Tribunale alla Corte d'appello in composizione monocratica la competenza per i procedimenti di convalida del provvedimento di trattenimento ovvero di proroga del trattenimento disposto dal questore nei confronti del richiedente protezione internazionale. L'intervento normativo è articolato in due novelle che provvedono: da un lato, a sottrarre alle sezioni specializzate la competenza per i procedimenti di convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento ovvero la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale (lettera *a*); dall'altro lato, conseguentemente, ad attribuire la relativa competenza alla Corte d'appello (lettera *b*). Più precisamente, la disposizione introduce, a quest'ultimo fine, un nuovo articolo 5-bis nel decreto-legge n. 13 del 2017, che affida alla Corte d'appello la competenza per i procedimenti concernenti: la convalida del provvedimento con il quale il questore

dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente a norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 18 ago-sto 2015, n. 142. Quanto alla determinazione della competenza per territorio, il nuovo articolo 5-bis radica la competenza presso la Corte d'appello «di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida».

L'articolo 17 concernente modifiche al procedimento di impugnazione in materia di protezione internazionale, modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina del procedimento per l'impugnazione dei provvedimenti in materia di protezione internazionale. In particolare, la lettera b) introduce nell'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 28 del 2005 un reclamo, proponibile dinanzi alla Corte d'appello, avverso il decreto motivato con cui il giudice decide sulla sospensione del provvedimento impugnato.

Gli articoli 18, 18-bis e 18-ter concernenti modifiche in materia di competenza della Corte d'appello sui trattenimenti, introdotti nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, recano norme di coordinamento con la disposizione, di cui all'articolo 16 del decreto-legge, che attribuisce alla Corte d'appello la competenza per la convalida dei provvedimenti di trattenimento o proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposti dal questore.

Infine, l'articolo 19 stabilisce che le disposizioni del Capo IV entreranno in vigore decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

Sulla proposta della relatrice annuncia il voto contrario, a nome del Movimento 5 Stelle, la senatrice LOPREIATO (M5S).

Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) sottolinea che l'abitudine ormai inveterata nei lavori parlamentari per cui solo una Camera si pronuncia su provvedimenti importanti come quello in esame è veramente grave e lo è in particolare su temi come quelli contenuti nel provvedimento all'esame della Commissione. Esso contiene infatti materie di estrema delicatezza che toccano direttamente il sistema della giustizia e, anche in questo caso, la libertà delle persone. Nell'annunciare il proprio voto contrario, dichiara quindi che di ciò darà più ampiamente conto anche nella discussione generale che si terrà in Assemblea.

La senatrice ROSSOMANDO (PD-IDP) interviene a sua volta per sottolineare non solo la piena condivisione delle obiezioni avanzate dal senatore Scalfarotto sul metodo, ma anche per ricordare le particolarità di un decreto-legge che contiene al suo interno norme, come quella della definizione dei Paesi cosiddetti sicuri, presentata in prima battuta al Senato e poi inserite con un emendamento in questo provvedimento. L'altro tema delicato, che peraltro rappresenta l'ulteriore scontro con un altro potere dello Stato, è quello dello spostamento alle Corti d'appello la competenza per i procedimenti di convalida dei provvedimenti dei richiedenti protezione internazionale dai Tribunali che avevano sezioni specializzate per intervenire in tempi rapidi su queste richieste. Nell'esprimere il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta della relatrice annuncia pertanto che anche i senatori del PD interverranno nel dibattito in Assemblea per esprimere la piena contrarietà a molte delle norme contenute nel provvedimento in esame.

I senatori ZANETTIN (FI-BP-PPE), BERRINO (FdI) e la senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az) intervengono per annunciare il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice, è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1261) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE fa presente che, su richiesta del prescritto numero di senatori, il disegno di legge è stato rimesso in sede referente. Propone pertanto di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte. La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE ricorda altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è già stato fissato per mercoledì 11 dicembre alle ore 15.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

IN SEDE REDIGENTE

(1155) Deputato Marta SCHIFONE e altri. - Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Bazoli, la senatrice Lopreiato e il senatore Scalfarotto, a nome dei rispettivi Gruppi, hanno prospettato l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni, su cui si è già espresso in senso contrario il senatore Berrino a nome del suo Gruppo.

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) ritiene che le ragioni che avevano portato il senatore Bazoli a chiedere audizioni per valutare l'estensione di questa normativa anche ai revisori legali non possono essere condivise in quanto si tratta di soggetti molto diversi da quelli a cui fa riferimento il provvedimento, e pertanto non si renda necessario procedere ad audizioni che la Camera ha già ampiamente svolto nella prima lettura.

Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) dichiara di non condividere questa impostazione della maggioranza in quanto, pur essendo stato il provvedimento approvato in modo condiviso dall'altro ramo del Parlamento, non vi è alcuna ragione, tuttavia, perché questo ramo del Parlamento non possa procedere agli stessi approfondimenti, anche per dare dignità al ruolo di parlamentare che ciascuno è chiamato a svolgere. Ritiene infatti che sarebbe stato molto interessante porre una serie di domande, per esempio, al Presidente dell'ordine dei dottori commercialisti, sulla tutela dei piccoli azionisti: su questo punto avrebbe avuto la necessità di ascoltare gli operatori del settore.

Il PRESIDENTE fa presente che le memorie delle audizioni svolte alla Camera dei deputati sono disponibili sul sito loro e che non sempre la Commissione ritiene indispensabile procedere ad audizioni. Pertanto, prendendo atto dell'orientamento della maggioranza invita i senatori ad intervenire in discussione generale nelle prossime sedute per poter procedere poi alla fissazione del termine degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviauto.

IN SEDE REFERENTE

(745) ZANETTIN. - Modifica all'articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell'esercizio della professione forense

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che, su richiesta del prescritto numero di senatori, il disegno di legge è stato rimesso in sede referente. Pertanto propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), data la delicatezza del tema, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Poiché non vi sono obiezioni il PRESIDENTE invita i Gruppi a far pervenire le indicazioni sugli audit entro martedì della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.17. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 220(pom.) del 21/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 21 GENNAIO 2025
220^a Seduta
Presidenza della Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1261) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 15 gennaio si è concluso l'esame degli emendamenti e che, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-bis e 6-ter del Regolamento, gli emendamenti approvati sono stati trasmessi alla Commissione affari costituzionali ed alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

Avverte quindi che il relatore, senatore Rastrelli, ha depositato la proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Poiché non risultano ancora pervenuti i prescritti pareri sugli emendamenti approvati, rinvia la votazione della proposta di coordinamento e del mandato al relatore alla seduta di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1322) Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore BERRINO (*FdI*), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.

Il disegno di legge AS 1322, collegato alla manovra di bilancio 2024-2026 e già approvato dalla Camera introduce disposizioni organiche dirette a revisionare il regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari e regola il rapporto di lavoro sia di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione.

Preliminarmente, sottolinea che tale intervento si propone anche di rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea all'Italia con l'apertura della procedura di infrazione (n. 2016/4081) per la violazione dei diritti del lavoro dei magistrati onorari, relativa al trattamento previdenziale di questi ultimi. Su alcuni aspetti oggetto di contestazione era peraltro intervenuto l'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, (convertito con legge 14 novembre 2024, n. 166), che ha introdotto disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Il disegno di legge si compone di 4 articoli. L'articolo 1, comma 1, lettera a) innova le previsioni relative al regime di incompatibilità con le funzioni di magistrato onorario, disciplinato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 116 del 2017, stabilendo che la causa di incompatibilità inerente all'esercizio

di attività professionale prestata in favore di imprese di assicurazione, bancarie o di intermediazione finanziaria che operano nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie trova applicazione nei confronti di coloro che, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di cui al successivo articolo 6, abbiano esercitato in maniera abituale e prevalente la professione di avvocato per conto degli istituti e delle imprese citati.

L'articolo 1, comma 1, lettera b) - introdotto nel corso dell'esame presso la Camera – modifica il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017 che reca disposizioni in materia di coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace, prevedendo che il presidente del tribunale possa avvalersi nello svolgimento dei predetti compiti, anche di uno o più giudici onorari di pace, oltre che dei giudici professionali.

L'articolo 1, comma 1, lettera c) modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017 intervenendo sulla disciplina del rapporto di lavoro della magistratura onoraria tramite l'inserimento di norme in materia di esclusività delle funzioni, cessazione dal servizio e applicazione ai magistrati onorari del contratto collettivo nazionale di lavoro "Comparto funzioni centrali" per quanto riguarda permessi, assenze e congedi.

L'articolo 1, comma 1, lettera d) - modificato nel corso dell'esame presso la Camera - introduce nel decreto legislativo n. 116 del 2017 i nuovi articoli 29-bis e 29-ter, in materia, rispettivamente, di impegno dei magistrati onorari confermati e di incompatibilità.

In particolare, l'articolo 29-bis si compone di 2 commi in cui, oltre ad affidare al presidente del tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale la definizione del programma di lavoro dei magistrati onorari, si distingue l'impegno lavorativo richiesto ai magistrati che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni (equivalente a 36 ore settimanali) e quello richiesto ai magistrati che non abbiano esercitato tale opzione (che risulta di 16 ore a settimana).

L'articolo 29-ter prevede alcune novità per i magistrati confermati che abbiano optato per il regime di esclusività: non possono svolgere le funzioni in uffici giudiziari del circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense il coniuge, i conviventi o la persona unita civilmente, i parenti fino al secondo grado e gli affini entro il primo grado; non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario nel quale esercitano la funzione di magistrato onorario il coniuge, i conviventi, la persona unita civilmente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado; ad essi si applicano le cause di incompatibilità stabilite dagli articoli 18 ("incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense") e 19 ("incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede") del [regio decreto n. 12/1941](#).

L'articolo 1, comma 1, lettera e) - come modificato durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento – interviene sulla disciplina relativa ai compiti e alle funzioni dei giudici e dei viceprocuratori onorari confermati, sostituendo integralmente l'articolo 30 del decreto legislativo n. 116 del 2017. In primo luogo, la nuova disposizione prevede che ai magistrati onorari che esercitavano le funzioni di giudice di pace continuino ad essere assegnate tutte le funzioni attribuite dalla legge al giudice di pace; in secondo luogo, è stabilito che ai giudici onorari di tribunale confermati che sono impiegati nell'ufficio per il processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, sia assegnata la trattazione e la definizione, con funzioni monocratiche, di tutti i procedimenti civili e penali, ad eccezione di quelli non assegnati al giudice di pace ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 30.

Inoltre, la norma in esame chiarisce che l'applicazione dei magistrati onorari confermati al collegio è ammessa solo qualora ricorrano esigenze temporanee o situazioni emergenziali, salvo che per procedimenti inerenti a specifiche materie determinate dalla legge. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 esercitavano le funzioni di vice procuratore onorario si applicano gli articoli 16 e 17 (rispettivamente in materia di funzioni e compiti dei vice procuratori onorari e di attività ad essi delegabili).

L'articolo 1, comma 1, lettera f), alla luce delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera, introduce nel decreto legislativo gli articoli da 30-bis a 30-septies, disposizioni in materia di destinazione in supplenza, nei casi di assenza o impedimento dei magistrati professionali,

limitatamente a eccezionali esigenze di servizio; di disciplina delle ferie e di trasferimenti a domanda dei magistrati onorari. Nello specifico, i magistrati onorari possono essere sia destinati a compiti di supplenza dei magistrati assenti o impediti, se è previsto nell'ambito delle tabelle organizzative dell'ufficio e nelle stesse sono predeterminati i criteri per l'individuazione dei giudici onorari da destinare in supplenza, sia assegnati, con provvedimento del presidente del Tribunale, in supplenza presso un ufficio del giudice di pace del circondario.

Ai sensi del nuovo articolo 30-*ter*, i magistrati onorari confermati non prestano servizio nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, salvo che ricorrono specifiche esigenze d'ufficio (durante tale periodo è in ogni caso corrisposto il compenso di cui agli articoli 31-*bis* e 31-*ter* del decreto citato). Tuttavia, se il magistrato onorario ha svolto le sue funzioni durante tale mese, costui ha il diritto di non prestare attività per un corrispondente numero di giorni nel periodo ordinario.

L'articolo 30-*quater* introdotto dal disegno di legge in esame disciplina il trasferimento dei magistrati onorari confermati, stabilendo che coloro che esercitano le funzioni di giudice di pace possono essere assegnati, a domanda, ad una sede diversa da quella cui risultano assegnati, purché la sede richiesta presenti una scopertura.

Il nuovo articolo 30-*quinquies*, delinea una procedura di valutazione, a cadenza quadriennale e articolata in due fasi, diretta a confermare la permanenza dell'idoneità professionale dei magistrati onorari confermati. Tale giudizio viene trasmesso al Consiglio superiore della magistratura e deve essere motivato in caso di non idoneità.

L'articolo 30-*sexies* regola il regime disciplinare prevedendo una graduazione delle sanzioni a fronte delle violazioni dei doveri inerenti alle funzioni. Ad esempio, in caso di grave inadempimento agli impegni assunti è prevista la sanzione della decadenza; invece, nelle ipotesi di minore gravità possono essere disposte, in ragione della concreta rilevanza del fatto, l'ammonimento o la sospensione del magistrato dall'esercizio delle funzioni per la durata massima di un anno.

Infine, la lettera f) introduce l'articolo 30-*septies*, secondo il quale l'incarico di magistrati onorari confermati può essere temporaneamente sospeso, a domanda e senza diritto ad alcun trattamento economico, per consentire lo svolgimento di attività incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie.

L'articolo 1, comma 1, lettera g) dispone che ai giudici di pace e ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 116 del 2017 continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2017, testo vigente alla data del 31 dicembre 2021.

L'articolo 1, comma 1, lettera h) reca disposizioni in materia di regime retributivo, previdenziale e fiscale per i magistrati onorari confermati del ruolo ad esaurimento, tramite l'introduzione nel decreto legislativo n. 116 del 2017 degli articoli 31-*bis*, 31-*ter*, 31-*quater*. Nello specifico, è previsto un compenso definito in via autonoma sia per i magistrati che abbiano optato per l'esercizio in via esclusiva delle funzioni sia per quelli che esercitano tali funzioni in via non esclusiva. Tale compenso viene qualificato, ai fini fiscali, come reddito assimilato al reddito da lavoro dipendente.

L'articolo 1, comma 2 - inserito dalla Camera dei deputati - reca due modifiche formali all'articolo 50 del Testo unico delle imposte sui redditi.

L'articolo 2 - modificato nel corso dell'esame presso la Camera - disciplina la possibilità per il Consiglio superiore della Magistratura di bandire ulteriori procedure valutative qualora all'esito delle precedenti procedure dovessero residuare risorse finanziarie disponibili, nonché la rimessione nei termini (entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio superiore della magistratura) per la richiesta di conferma a favore dei magistrati onorari non confermati per mancata presentazione della domanda.

L'articolo 3 - in considerazione delle modifiche effettuate nell'esame presso l'altro ramo del Parlamento - reca disposizioni transitorie in materia di autorizzazione all'esercizio delle funzioni per i magistrati onorari che sono pubblici dipendenti e di termine per l'adesione al regime di esclusività delle funzioni onorarie. Costoro devono chiedere l'autorizzazione di cui [all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e, qualora questa venga rilasciata in favore dei magistrati onorari che

abbiano optato per il regime di esclusività, questi ultimi sono collocati in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento della qualifica (nel rispetto del limite massimo di durata previsto dalle disposizioni normative o contrattuali applicabili).

Infine, l'articolo 4 del disegno di legge in esame dispone l'autorizzazione di spesa necessaria alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento. In particolare, è prevista una clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il PRESIDENTE, ringraziando il relatore per l'ampia illustrazione, avverte che il disegno di legge in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica e che, pertanto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 126-bis del Regolamento, che prevedono una procedura speciale con particolare riferimento all'esame degli emendamenti. Invita i Commissari ad intervenire in sede di discussione generale già nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(131) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(918) Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

- e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 3 dicembre 2024.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha terminato il ciclo di audizioni deliberato e che nella seduta del 3 dicembre 2024 la relatrice, senatrice Rossomando, ha indicato, alla luce dell'istruttoria svolta, i punti aperti su cui attende indicazione da parte dei commissari in sede di discussione generale. Nell'Ufficio di Presidenza integrato del 15 gennaio scorso è stato stabilito di procedere nelle sedute di questa settimana agli interventi in discussione generale sui disegni di legge e chiudere questa fase procedurale anche al fine di valutare le modalità di prosecuzione dell'esame.

La RELATRICE rimarca come, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022, è già vigente nell'ordinamento l'automatismo - in mancanza di accordo - in relazione all'attribuzione al figlio dei cognomi di entrambi i genitori. Anche l'approfondimento istruttorio attraverso le audizioni operato dalla Commissione si è concentrato sulle modalità di regolamentazione della sequenza dei cognomi da attribuire al figlio. Sono stati illustrati diversi criteri, come ad esempio il sorteggio, ma in qualità di relatrice, ritiene sia fondamentale che la discussione in Commissione si concentri sull'opportunità di prevedere un automatismo per regolamentare l'ordine della sequenza dei cognomi ovvero introdurre la necessità di un accordo tra i genitori individuando un criterio nell'ordine della sequenza soltanto in assenza di questo. Infatti, anche la maggioranza degli audit intervenuti sembrava condividere la necessità di evitare il ricorso al giudice in caso di mancanza di accordo tra i genitori.

Ritiene indispensabile che si rifletta su questi specifici aspetti, dal momento che la sentenza della Corte costituzionale citata già ha introdotto una disciplina del doppio cognome e che pertanto al legislatore spetta la migliore definizione della normativa con particolare riguardo alla successione del cognome nelle generazioni future e all'attribuzione dello stesso cognome o degli stessi cognomi a fratelli o sorelle. Precisa infine che nei Paesi in cui è già vigente una normativa complessiva del doppio cognome non si sono riscontrati problemi e che pertanto - dal momento che la tematica è in discussione in Parlamento da diverse legislature - è certamente possibile intervenire normativamente.

Il PRESIDENTE, rimarcando i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022, invita tutti i senatori interessati a intervenire nelle sedute già convocate in discussione generale, al fine di consentire alla relatrice di individuare, ad esempio, i criteri relativi all'ordine della sequenza dei cognomi da attribuire al figlio su cui si riscontra la maggiore convergenza.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(901) Erika STEFANI. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio 2024.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 14 maggio 2024 il relatore Rastrelli aveva segnalato l'opportunità di conoscere preventivamente le valutazioni dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, istituito di recente presso il Ministero della giustizia, prima di fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti. Avverte che l'Osservatorio ha trasmesso al Parlamento la prima relazione annuale, che è stata assegnata alla Commissione l'8 gennaio ed è in distribuzione. Domanda quindi al relatore se intende intervenire per precisare gli intendimenti circa le modalità e i tempi dei lavori sul provvedimento.

Il relatore, senatore RASTRELLI (*FdI*), rileva come la relazione trasmessa abbia natura prevalentemente interlocutoria, dando conto degli interventi in materia di equo compenso, ma non fornendo al legislatore ancora un quadro completo circa la possibilità di estensione dell'istituto, possibilità che necessita di essere ulteriormente approfondita.

Il PRESIDENTE, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal relatore, ritiene che la discussione su un istituto così importante meriti senz'altro un ulteriore approfondimento, anche in esito ad una interlocuzione con i rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge n. 1155 è previsto per domani, alle ore 15 e che si procederà con celerità al loro esame.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO CON I RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine della seduta odierna, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1261**

Coord.1

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

*1) all'emendamento 1.5 (testo 2) dopo le parole: «codice penale» inserire le seguenti:
«introdotto dal comma 1 del presente articolo»;*

2) all'emendamento 2.5 (testo 2) sostituire la lettera a) con la seguente: « a) dopo le parole «all'altra parte dell'unione civile» inserire le seguenti: «, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016 n. 76, se designato quale rappresentante con specifici poteri in caso di morte, ai sensi del comma 40, lettera b), e nelle forme di cui al comma 41 del medesimo articolo 1, al convivente di fatto che non ha reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 1, comma 37, della legge n. 76 del 2016, laddove lo stesso sia stato autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtù di una espressa manifestazione di volontà della medesima, a ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzata nelle medesime forme a disporre delle spoglie mortali della vittima stessa» e dopo le parole: «dell'altra parte dell'unione civile» inserire le seguenti: «, del convivente di fatto, di persona legata da relazione affettiva».

1.3.2.1.18. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 221(ant.) del 22/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**
MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2025
221^a Seduta
Presidenza della Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1261) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuto il parere non ostativo della 1a Commissione sugli emendamenti approvati. Poiché invece non è ancora stato espresso il parere della 5a Commissione permanente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(131) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

- (918) Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), anticipando che la posizione politica del suo Gruppo sarà espressa in sede di intervento del Capogruppo in Commissione, prende la parola in discussione generale per chiarire le proprie perplessità sul tema delicato affrontato dai disegni di legge in discussione. La propria posizione problematica in ordine al tema del doppio cognome è frutto di considerazioni di natura tecnico-giuridica, politica, culturale e di metodo, che ritiene utile illustrare nel dettaglio al fine di allontanare il rischio di un'accusa di oscurantismo e per sostenere le ragioni di prudenza che consigliano una ulteriore riflessione del legislatore. Sotto il profilo del metodo ritiene che con riferimento alle sentenze cosiddette additive ed interpretative, la Corte costituzionale negli anni ha svolto un ruolo suppletivo sempre più attivo, di fatto ponendo il Parlamento nella condizione di dover compensare i vuoti legislativi creati dalle sentenze della Corte stessa. Nel tempo, la Corte costituzionale infatti ha allargato i suoi spazi di intervento nella legislazione, sostituendosi in talune occasioni al legislatore, assumendo decisioni di grande rilievo politico. Ciò è accaduto anche sul tema del doppio cognome, nel presupposto che la normativa codicistica rappresentasse un *vulnus* alla parità tra i genitori, senza tuttavia considerare che il primo bene da tutelare fosse quello dell'identità del

minore, identità che storicamente è sempre stata garantita dal cognome paterno. I pronunciamenti della Corte, ovviamente, hanno avuto un peso a cascata su tutte le norme dell'ordinamento connesse a questo tema ingenerando un'incertezza sul diritto vigente. Ritiene tuttavia essenziale ricordare che le sentenze della Corte non formano giudicato e che molto spesso sono il frutto della sensibilità del tempo in cui vengono emanate. Giudica altresì necessario ricordare che il primo tratto dell'identità di ogni persona è quello che discende dallo *status filiationis*, che affianca il nuovo nato ai suoi ascendenti, per cui nel nome c'è tutto l'ancoraggio del soggetto alla società che lo accoglie e alle sue radici. Quanto alle due *rationes* che sostengono la pronuncia n. 131 del 2022 della Corte costituzionale certamente rappresenta un elemento fondamentale il principio di uguaglianza tra coniugi, mentre la protezione dell'identità del minore - *ratio* pure richiamata dalla Consulta per sostenere la legittimità del doppio cognome - rappresenta invece una giustificazione che espone, a suo parere, il minore proprio al rischio che si vorrebbe scongiurare, ovvero alla frantumazione della sua identità ed in particolare della sua identità familiare. Sotto il profilo applicativo, peraltro, la pronuncia della Corte ha dato luogo a molteplici opzioni interpretative sulle modalità di apposizione del cognome al nascituro: tra le più singolari la possibilità di adottare un "cognome a tempo". Il rischio, sotto il profilo più propriamente politico e culturale, è quello di aggredire la sacralità della famiglia attraverso l'attentato alla funzione identitaria del cognome. La regolamentazione del doppio cognome attraverso la sentenza della Corte costituzionale presenta infatti una serie di vuoti normativi che spetterebbe al Parlamento colmare: in primo luogo occorre evitare l'effetto moltiplicatore che potenzialmente si determinerebbe nella concreta applicazione della pronuncia; parimenti, si rischia che consanguinei come cugini e fratelli possano avere cognomi diversi; inoltre, il disaccordo tra i genitori provocherebbe un aumento del conflitto dovendo ricorrere necessariamente ad un giudice per stabilire l'ordine esatto dei cognomi. Tali criticità sono destinate ovviamente a moltiplicarsi nel passaggio da una generazione all'altra: questo non sembra rispondere all'interesse primario del minore, mentre è solo potenziale il *vulnus* al principio di uguaglianza tra coniugi. Peraltro, nessuno dei disegni di legge risolve in maniera convincente questi problemi proponendo soluzioni non adeguate dal punto di vista tecnico e problematiche sul piano delle conseguenze. Il rischio ulteriore è di incidere su identità già evanescenti messe ancora più in pericolo dall'identità digitale. Fatta salva, come ricordato in premessa, la decisione che il Gruppo prenderà per il prosieguo dei lavori, ritiene che sul cognome dei figli sarebbe preferibile un ripristino della vecchia disciplina che ha consentito di tracciare la storia e di riconoscersi nel proprio percorso familiare.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*IV-C-RE*) giudica sorprendenti le parole del senatore Rastrelli perché rappresentano una forte critica ai poteri della Corte costituzionale: proprio in questo periodo, forse non casualmente, il Parlamento non riesce ad eleggere i giudici necessari al completarne il *plenum*. La sua preoccupazione parte da una considerazione più generale che riguarda i sovranismi che si vanno manifestando in molti Paesi in cui sono attaccati i poteri delle Corti costituzionali per arrivare a colpire i diritti fondamentali dei cittadini. Non è un caso che anche in un Paese di chiara tradizione democratica come gli Stati Uniti la nomina dei giudici della Corte suprema stia molto a cuore al sistema politico che attraverso di essa può mettere in discussione diritti acquisiti, come è avvenuto nel caso della recente sentenza che ha annullato lo storico pronunciamento del 1973 "Roe V. Wade". Auspica pertanto che le aspre critiche del senatore Rastrelli siano limitate al tema oggetto della discussione della Commissione anche perché nelle democrazie in cui vige lo stato di diritto la volontà popolare incontra il limite delle Costituzioni, che sono le vere leggi delle minoranze nel senso che, attraverso procedimenti aggravati di revisione, proteggeranno i diritti fondamentali che in questo modo non sono a disposizione delle maggioranze. Il ruolo di garanzia delle Costituzioni è rafforzato dalla presenza delle Corti costituzionali le quali, a differenza da quanto afferma il senatore Rastrelli, non intervengono autonomamente ma in risposta a singoli quesiti nell'applicazione delle leggi. A questo riguardo, ad esempio, ricorda che fino al 1965, nonostante l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana nel 1948 ed in particolare dell'articolo 3 che sancisce il principio di uguaglianza, alle donne non era consentito l'accesso alla magistratura: fu solo grazie alla Corte costituzionale che questo ostacolo alla piena realizzazione di quel principio è stato rimosso. La Consulta, cioè, interviene quando

la società presenta un livello di maturazione alto rispetto a determinate istanze che il legislatore non affronta direttamente dal punto di vista normativo, anche per ragioni squisitamente politiche. Per questa ragione, anche sul tema del doppio cognome, la Corte costituzionale è intervenuta per affermare i principi di uguaglianza e di pari dignità tra coniugi al fine di ricollocare correttamente nella cornice costituzionale l'articolo 262 del codice civile. Diversamente da quanto ritiene il senatore Rastrelli, infatti, la tradizione non rappresenta un valore di per sé, tanto che persino nelle istituzioni più conservatrici come le monarchie è stato abbandonato il principio della successione dinastica in linea maschile affermato sin dalla *lex salica* e si è passati a successioni dinastiche che coinvolgono anche le donne. Ciò dovrebbe valere anche per il cognome dei figli in attuazione di una legge ormai cinquantennale sul diritto di famiglia che ha affermato la parità tra i coniugi, parità che oggi deve dirsi pienamente acquisita anche rispetto ai ruoli sociali che non relegano più la donna ad una mera funzione di cura della famiglia ma la vedono parte attiva nel mondo esterno. Il ruolo del Parlamento non viene affatto ridimensionato dalle statuzioni della Corte costituzionale, che il legislatore è chiamato a rendere pienamente vigenti nell'ordinamento con il contemperamento di tutti gli interessi in gioco. Il potere legislativo quindi, è chiamato a risolvere proprio quei problemi applicativi che il senatore Rastrelli ha elencato. Ritiene in conclusione che il principio di una discendenza patrilineare, dovuta al ruolo maschile nella società, sia ormai superato. Il corpo sociale si è enormemente trasformato e il legislatore è chiamato a scegliere il criterio con il quale dare ordine alla riaffermazione del principio posto dalla Corte costituzionale dell'uguaglianza dei coniugi. Appare in definitiva necessario un ammodernamento complessivo dell'ordinamento per renderlo corrispondente alla mutata realtà sociale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.3.2.1.19. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 223(pom.) del 28/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 28 GENNAIO 2025
223^a Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REDIGENTE

- [\(2\) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli](#)
[\(21\) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome](#)
[\(131\) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli](#)
[\(918\) Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli](#)

- e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 22 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella precedente seduta erano intervenuti in discussione generale i senatori Rastrelli e Scalfarotto.

Chiede pertanto se vi siano ulteriori iscritti a parlare, rimettendosi altresì alle determinazioni della relatrice Rossomando in ordine all'ulteriore prosieguo dei lavori.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) osserva che, prima di formulare qualsiasi proposta, sarebbe opportuno conoscere le posizioni di tutti i Gruppi parlamentari.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che la prossima settimana sarà riservata ai lavori delle Commissioni e che pertanto, stante l'ampio arco temporale a disposizione, sarebbe auspicabile pervenire ad una determinazione definitiva sul prosieguo dell'*iter* dei provvedimenti, rinvia dunque ad una prossima seduta il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

- [\(1322\) Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria](#), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver riepilogato brevemente l'*iter* del provvedimento, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) auspica una sollecita conclusione dell'*iter* del disegno di legge, particolarmente atteso dalla categoria dei giudici onorari. A tal fine preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, l'auspicio di una rapida approvazione del provvedimento.

L'oratore osserva tuttavia che, nonostante il testo provveda finalmente a dare una collocazione precisa alla categoria dei giudici onorari, la tematica richiederà comunque una costante attenzione della Commissione anche in futuro, in quanto l'articolato non esaurisce tutte le problematiche del settore.

In particolare, gli organici dei magistrati onorari con funzione di giudice di pace restano drammaticamente carenti (come dimostrato, a titolo di esempio, dalle dichiarazioni rilasciate dal Presidente della Corte d'appello di Venezia e dal fatto che nella sede di Bassano del Grappa risulta operativo un solo giudice di pace su sei posizioni organiche previste), e ciò a fronte di un costante aumento delle competenze.

In secondo luogo, andrebbe poi approfondita la posizione previdenziale di quei magistrati onorari che, avendo scelto l'assunzione delle funzioni onorarie in regime di esclusività, risultano costretti ad abbandonare la precedente professione di avvocato: ad oggi, infatti, il ricongiungimento dei contributi versati è possibile solo al prezzo di rilevanti oneri economici, il più delle volte non sostenibili dagli interessati.

Alle osservazioni formulate dal senatore Zanettin si associa la senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) ponendo l'accento sulle gravi carenze di organico dei giudici di pace nel foro di Napoli ed invitando il Governo a focalizzarsi sulla tematica.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, qualora tutti i Gruppi concordassero nel concludere in tempi rapidi l'esame del provvedimento, senza apportare modifiche al testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, si potrebbe sin da ora procedere alla fissazione del termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) osserva che anche il foro di Torino presenta gravi carenze nell'organico dei giudici di pace: risulta infatti scoperto addirittura il 94 per cento delle posizioni previste. Preso atto di quanto da ultimo osservato dalla Presidente, precisa che il Gruppo da lei rappresentato, pur concordando sull'opportunità di non dilatare oltremodo i tempi di esame, avrebbe comunque bisogno di un ulteriore lasso temporale per compiere un'analisi ponderata dell'articolo.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce che la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti prima della conclusione della discussione generale è possibile solo previo assenso di tutti i Gruppi parlamentari.

Ad avviso del senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno è senz'altro da valutare favorevolmente. L'articolo reca infatti misure strategiche sulla giustizia di prossimità (fissando un regime disciplinare definito ed armonico), e gli stessi magistrati onorari hanno espresso, al riguardo, giudizi altamente positivi.

Nonostante vi siano ancora delle questioni cruciali da affrontare, il disegno di legge introduce comunque delle innovazioni importanti che giustificano pienamente la necessità di concluderne l'esame in tempi rapidi. In ragione di ciò preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, l'intenzione di non presentare emendamenti.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), nel concordare sulla necessità di concludere quanto prima l'*iter* del disegno di legge e nell'associarsi alle considerazioni del senatore Rastrelli, dichiara, a nome della propria parte politica, l'intenzione di non presentare emendamenti. Esprime quindi l'auspicio a che il Governo ponga quanto prima rimedio alle gravi carenze organiche dei giudici di pace, anche attraverso l'ulteriore proroga di alcuni termini assunzionali fissati dalla legislazione vigente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.20. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 224(ant.) del 29/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2025
224^a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
[SISLER](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REDIGENTE

- [\(2\) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli](#)
[\(21\) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome](#)
[\(131\) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli](#)
[\(918\) Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli](#)

- e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta di ieri.

Intervenendo nel prosieguo della discussione generale, il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) dichiara di aver esaminato con attenzione tutte le memorie depositate dagli auditii nella fase istruttoria svolta dalla Commissione e tra i contributi ha trovato di particolare interesse quello del professor Celotto in quanto improntato all'assenza di posizioni ideologiche su un tema, come quello dei cognomi, che necessita di maturare, senza forzature, all'interno del corpo sociale. Sono noti gli effetti negativi che, per esempio, negli Stati Uniti hanno prodotto le politiche improntate ad una ideologia *woke*. Il Parlamento deve cioè fare attenzione a non prendere posizioni ideologiche che non facciano parte del sentire sociale. Fermo restando il pieno rispetto per le determinazioni assunte in materia dalla Corte costituzionale, ritiene pertanto che le norme che il Parlamento è chiamato eventualmente ad approvare devono essere le più "leggere" possibili, disciplinando il tema senza procedere a forzature come per esempio quella del sorteggio. La sua parte politica è in sostanza contraria a norme troppo rigide. Invita pertanto ad uno sforzo di tutti i Gruppi per individuare una strada praticabile che, nel rispetto delle determinazioni della Corte costituzionale, non introduca nell'ordinamento forzature ideologiche e aggravi di carattere burocratico per i cittadini.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ricorda che il tema è stato ampiamente esaminato dalla Commissione giustizia nella passata legislatura e, all'epoca, si era quasi giunti ad un punto di accordo sulla necessità di rendere concretamente praticabili le sentenze della Corte costituzionale. L'unica questione sulla quale non si era giunti alla conclusione era l'individuazione del meccanismo per l'attribuzione del doppio cognome. In riferimento al senatore Zanettin sottolinea come in questo tema la cosiddetta ideologia *woke* non c'entri assolutamente nulla in quanto quello affermato dalla Corte costituzionale in relazione all'articolo 262 del codice civile è il principio di parità tra i sessi e dunque tra i genitori. Prima delle pronunce della Corte, nel diritto di famiglia, in tutti i casi in cui i figli nascessero fuori o dentro al matrimonio era sempre il cognome paterno a prevalere, anche quando era il giudice a intervenire sull'attribuzione del cognome, a meno che non si ricorresse allo

stratagemma di un riconoscimento previo da parte della madre ed a un riconoscimento successivo da parte del padre, situazione che comunque poteva ingenerare contenzioso. Dopo gli interventi della Corte l'attribuzione automatica del cognome paterno nella maggioranza dei casi non è più applicabile in quanto i genitori, in nome del principio di parità tra i sessi, possono decidere sull'attribuzione del cognome. Tuttavia, vi sono moltissimi casi in cui è difficile sia per i genitori sia per gli uffici dell'anagrafe poter procedere nella cornice di regole chiare che il Parlamento deve individuare. Dal suo punto di vista il problema non è tanto quello di scegliere il meccanismo più utile a dirimere la questione, ma piuttosto quello di elaborare una disciplina che serva a sanare l'incertezza giuridica che si è determinata, anche, eventualmente, attraverso una norma "leggera", come ha auspicato il senatore Zanettin. Ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe costituire un Comitato ristretto che possa elaborare un testo, anche valorizzando il lavoro svolto nella precedente legislatura.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1155) Deputato Marta SCHIFONE e altri. - Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 23 gennaio.

Il presidente SISLER ricorda che alla scadenza del termine sono stati presentati 5 emendamenti e 2 ordini del giorno, che sono stati pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 23 gennaio scorso, ai quali si aggiunge un ulteriore ordine del giorno a sua firma G/1155/4/2 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Chiede pertanto se vi siano interventi finalizzati ad illustrare gli emendamenti presentati.

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az) dichiara di ritirare l'emendamento 1.2, trasformandolo in un ordine del giorno G/1155/3/2 di cui dà lettura (pubblicato in allegato al resoconto).

Interviene quindi la senatrice LOPREIATO (M5S) sul complesso degli emendamenti per sottolineare che, non avendo presentato il suo Gruppo proposte di modifica al disegno di legge, quando il Parlamento procede all'approvazione di norme condivise la posizione di alcune opposizioni non ha mai una natura ostruzionistica.

Il presidente SISLER, data la temporanea assenza del Governo, propone una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 9,50.

Si passa quindi all'espressione dei pareri.

Il presidente SISLER (FdI), in qualità di relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e favorevole sull'ordine del giorno testé presentato dalla senatrice Stefani nonché su tutti gli altri invitando il senatore Berrino ad una riformulazione in un testo 2 dell'ordine del giorno G/1155/1/2 di cui dà lettura e invitando il senatore Bazoli a riformulare in un testo 2 identico a quello da lui presentato l'ordine del giorno G/1155/2/2.

Il vice ministro SISTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore BERRINO (FdI) dichiara di accettare la riformulazione dell'ordine del giorno G/1155/1/2 testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto).

Il senatore BAZOLI (PD-IDP) dichiara a sua volta di accogliere l'invito del relatore a una riformulazione dell'ordine del giorno G/1155/2/2 testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto).

Interviene quindi in dichiarazione di voto sul complesso degli emendamenti il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) che ricorda le perplessità inizialmente espresse in discussione generale su un disegno di legge che ridimensionando la responsabilità dei sindaci del collegio sindacale delle società sembrava rappresentare un messaggio poco rassicurante soprattutto per i piccoli risparmiatori che, temendo di non essere sufficientemente tutelati, sono disincentivati a investire nel mercato azionario i loro risparmi. Quando ha posto il tema è stato spiegato che il tipo di responsabilità che si intende modificare rendeva difficile trovare professionisti disposti ad assumere incarichi nei collegi sindacali in quanto esposti in maniera eccessiva: tale spiegazione appare plausibile. Nel contemporamento di questi due elementi annuncia pertanto che voterà contro tutti gli emendamenti che tendono ulteriormente a restringere la responsabilità in particolare dei revisori e delle grandi società di revisione.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP) dichiara di ritirare gli emendamenti 1.3 e 1.0.1.

La senatrice LOPREIATO (M5S) annuncia l'astensione del suo Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.1 e 1.4.

Il vice ministro SISTO dichiara di accogliere tutti gli ordini del giorno.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sull'approvazione del disegno di legge, composto da un unico articolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzando il relatore a chiedere di poter svolgere oralmente la relazione.

La seduta termina alle ore 10.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1155

G/1155/1/2 (testo 2)

Berrino

La Commissione giustizia,

in sede di esame del disegno di legge AS 1155, recante modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale

premesso che

l'atto in esame, modificando l'articolo 2407 del codice civile, mira a sostituire la responsabilità solidale con gli amministratori, gravante sui membri dei collegi sindacali delle società per azioni attualmente prevista dall'ordinamento, con un sistema di responsabilità limitata, basato sul compenso annuo percepito;

in particolare, il nuovo secondo comma dell'articolo 2407 del codice civile, nel ribadire che i sindaci che abbiano agito in violazione dei propri doveri sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, ne circoscrive l'entità ad un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco medesimo, secondo il seguente schema che prevede 3 scaglioni: fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso; da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso; oltre 50.000 euro, 10 volte il compenso;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dettare una disciplina transitoria rispetto ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

G/1155/2/2 (testo 2)

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

La Commissione giustizia,

premesso che:

il presente disegno di legge ("Ddl 1155") mira a modificare l'articolo 2407 del codice civile al fine di introdurre, per i soli componenti degli organi di controllo interno, un regime di responsabilità limitata sulla base di multipli del compenso annuo percepito, prevedendo altresì l'estensione di tale limitazione della responsabilità all'ipotesi in cui il collegio sindacale svolga, oltre alle funzioni tipiche dell'organo di controllo, anche il differente ruolo di revisore legale;

la nuova disciplina non troverebbe applicazione in tutti quei casi in cui il revisore sia un soggetto esterno alla società e non il collegio sindacale, provocando una evidente discrepanza di disciplina sotto il profilo del regime di responsabilità tra diversi soggetti che svolgono la medesima attività;

il regime di responsabilità applicabile a tutti i revisori è ad oggi disciplinato dall'articolo 15, comma 1, decreto legislativo n. 39 del 2010, il quale sancisce la responsabilità solidale del

revisore con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri, senza prevedere alcuna forma di limitazione alla responsabilità;

sulla scorta delle indicazioni del legislatore europeo, numerosi Stati membri, quali Germania, Austria, Belgio, Polonia, Grecia, Slovacchia, Estonia e Olanda, hanno già introdotto limiti quantitativi alla responsabilità dei revisori, anche facendo riferimento a valori parametrati al corrispettivo spettante ai soggetti incaricati dell'attività di revisione legale e includendo *cap* parametrati alla tipologia di *audit client*;

appare certamente opportuno estendere il regime di limitazione della responsabilità, che il disegno di legge n. 1155 propone di inserire nell'articolo 2407 del codice civile per i soli componenti del collegio sindacale anche quando svolgono attività di revisione, a tutti i revisori esterni alla società (persone fisiche o società di revisione), introducendo *cap* parametrati al compenso percepito da questi ultimi;

in particolare, i multipli dei compensi potrebbero essere individuati in maniera differenziata per i revisori persone fisiche e per le società di revisione e a seconda che vengano in considerazione incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico (società quotate, banche e assicurazioni) o su società diverse da questi ultimi, individuando altresì un importo massimo complessivo di responsabilità applicabile alle società di revisione;

impegna il Governo

a valutare l'estensione ai revisori persone fisiche e alle società di revisione delle limitazioni alla responsabilità analoghe a quelle che si ipotizza di inserire nell'art. 2407 cod. civ. per i componenti del collegio sindacale (applicabili anche alla loro attività di revisione legale), attraverso l'inserimento nell'art. 15 del D.Lgs. 39/2010 di opportune forme di limitazione della responsabilità differenziate per i revisori persone fisiche e per le società di revisione e a seconda delle tipologie di incarico.

G/1155/3/2 (già em. 1.2)

Potenti, Stefani

La Commissione giustizia,

in sede di esame del disegno di legge 1155 recante "Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale"

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un limite massimo oltre il quale la responsabilità dei sindaci è contenuta indipendentemente dal valore del compenso.

G/1155/4/2

Il Relatore

La Commissione giustizia

premesso che:

il presente disegno di legge ("Ddl 1155") mira a modificare l'articolo 2407 del codice civile al fine di introdurre, per i soli componenti degli organi di controllo interno, un regime di responsabilità limitata sulla base di multipli del compenso annuo percepito, prevedendo altresì l'estensione di tale limitazione della responsabilità all'ipotesi in cui il collegio sindacale svolga, oltre alle funzioni tipiche dell'organo di controllo, anche il differente ruolo di revisore legale;

la nuova disciplina non troverebbe applicazione in tutti quei casi in cui il revisore sia un soggetto esterno alla società e non il collegio sindacale, provocando una evidente discrepanza di disciplina sotto il profilo del regime di responsabilità tra diversi soggetti che svolgono la medesima attività;

il regime di responsabilità applicabile a tutti i revisori è ad oggi disciplinato dall'articolo 15, comma 1, decreto legislativo n. 39 del 2010, il quale sancisce la responsabilità solidale del

revisore con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri, senza prevedere alcuna forma di limitazione alla responsabilità;

sulla scorta delle indicazioni del legislatore europeo, numerosi Stati membri, quali Germania, Austria, Belgio, Polonia, Grecia, Slovacchia, Estonia e Olanda, hanno già introdotto limiti quantitativi alla responsabilità dei revisori, anche facendo riferimento a valori parametrati al corrispettivo spettante ai soggetti incaricati dell'attività di revisione legale e includendo *cap* parametrati alla tipologia di *audit client*;

appare certamente opportuno estendere il regime di limitazione della responsabilità, che il disegno di legge n. 1155 propone di inserire nell'articolo 2407 del codice civile per i soli componenti del collegio sindacale anche quando svolgono attività di revisione, a tutti i revisori esterni alla società (persone fisiche o società di revisione), introducendo *cap* parametrati al compenso percepito da questi ultimi;

in particolare, i multipli dei compensi potrebbero essere individuati in maniera differenziata per i revisori persone fisiche e per le società di revisione e a seconda che vengano in considerazione incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico (società quotate, banche e assicurazioni) o su società diverse da questi ultimi, individuando altresì un importo massimo complessivo di responsabilità applicabile alle società di revisione;

impegna il Governo

a valutare l'estensione ai revisori persone fisiche e alle società di revisione delle limitazioni alla responsabilità analoghe a quelle che si ipotizza di inserire nell'art. 2407 cod. civ. per i componenti del collegio sindacale (applicabili anche alla loro attività di revisione legale), attraverso l'inserimento nell'art. 15 del D.Lgs. 39/2010 di opportune forme di limitazione della responsabilità differenziate per i revisori persone fisiche e per le società di revisione e a seconda delle tipologie di incarico.

1.3.2.1.21. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 225(pom.) del 04/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**
MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2025
225^a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Interviene ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento l'avvocato Francesco Petrelli.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per lo svolgimento delle procedure informative, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva in materia di misure cautelari alternative alla custodia cautelare in carcere, di misure alternative alla detenzione e di misure di prevenzione personali giurisdizionali e di sorveglianza speciale con particolare riguardo agli strumenti di controllo elettronico: audizione del presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane

Il PRESIDENTE nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione dell'avvocato Francesco Petrelli, presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane.

Interviene quindi l'avvocato PETRELLI, che svolge la sua relazione.

Il PRESIDENTE ringrazia l'avvocato Petrelli per il suo intervento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(1322) Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il presidente SISLER chiede se vi siano ulteriori interventi in discussione generale.

La senatrice ROSSOMANDO (PD-IDP), riprendendo l'intervento svolto nella scorsa seduta, sottolinea la consapevolezza del suo Gruppo circa l'attesa tra i giudici onorari dell'approvazione di questo disegno di legge, che tuttavia risolve solo in parte i problemi riguardanti questa categoria di magistrati. Pertanto, il suo Gruppo non chiederà di svolgere audizioni in quanto ritiene che l'attività conoscitiva effettuata presso l'altro ramo del Parlamento sia sufficiente anche alla Commissione per un esame approfondito del testo. Ritiene tuttavia che un termine per la presentazione di emendamenti o ordini del giorno debba essere comunque stabilita, in quanto il tentativo di affrontare seriamente i punti irrisolti, ricordati anche nell'intervento del senatore Zanettin, sono rilevanti e uno sforzo di miglioramento del provvedimento deve essere operato. La grande preoccupazione della sua parte politica è la scarsità delle risorse finanziarie messe a disposizione e il tentativo di reperirne di ulteriori per migliorare le criticità di cui tutti sono consapevoli deve essere comunque fatto ed evidenziato.

Il PRESIDENTE fa presente che i termini per la presentazione degli emendamenti saranno fissati al più presto.

Non essendovi altri interventi dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

IN SEDE REDIGENTE

(2) **Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli**

(21) **Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome**

(131) **Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli**

(918) **Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli**

- e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 29 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano altri interventi in discussione generale.

La senatrice LOPREIATO (M5S) fa presente l'intenzione della senatrice Maiorino, prima firmataria di uno dei disegni di legge, di intervenire in questa sede e chiede pertanto di poter rinviare la discussione alla prossima seduta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviauto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.22. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 226(ant.) del 05/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**
MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2025
226^a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)
indì del Vice Presidente
[SISLER](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Carlo Renoldi.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [BONGIORNO](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per lo svolgimento delle procedure informative, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di misure cautelari alternative alla custodia cautelare in carcere, di misure alternative alla detenzione e di misure di prevenzione personali giurisdizionali e di sorveglianza speciale con particolare riguardo agli strumenti di controllo elettronico: audizione del dottor Carlo Renoldi, magistrato della Corte di cassazione

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del dottor Carlo Renoldi, magistrato della Corte di cassazione.

Interviene quindi il dottor RENOLDI, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [BAZOLI](#) (PD-IDP), [VERINI](#) (PD-IDP), [RASTRELLI](#) (FdI), Alessandra [MAIORINO](#) (M5S) e il presidente [BONGIORNO](#), ai quali replica il dottor REINOLDI.

Il presidente [SISLER](#) ringrazia il dottor Renoldi per il suo intervento e rinvia il seguito della procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1351) Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostantivo su testo. Parere favorevole con osservazione sull'emendamento 1.100 e non ostantivo sui restanti emendamenti)

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti.

Il disegno di legge è composto di 2 articoli. L'articolo 1 dispone modifiche all'articolo 19 della legge n. 21 del 2024 e introduce un articolo 19-bis volto a conferire al Governo una delega (da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della Giustizia) per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie previsti dal

testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore del provvedimento. Per i profili di competenza della Commissione giustizia richiama l'attenzione sul comma 1, lettera b) finalizzato all'introduzione di un articolo 19-*bis* alla legge n. 21 del 2024 che, nel conferimento della delega, stabilisce i seguenti principi e criteri direttivi: individuazione, selezione, determinazione e coordinamento delle condotte illecite e delle relative sanzioni, differenziando fra illeciti amministrativi e penali sulla base del criterio di offensività e prevedendo, altresì, criteri di tassativizzazione delle fattispecie di illecito; individuazione dei casi di applicazione del principio del *ne bis in idem* ai fini della più adeguata valorizzazione di tale principio e, ove opportuno, individuazione delle ipotesi di retroattività della *lex mitior* in materia di sanzioni amministrative, (in relazione a ai due principi richiamati rinvia all'ampia disamina giurisprudenziale contenuta nel dossier del Servizio studi); revisione di tutte le procedure sanzionatorie al fine di garantire il rispetto di tempi certi, del contraddittorio, della pubblicità, della verbalizzazione tempestiva e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, anche prevedendo l'introduzione di meccanismi di risoluzione alternativa e preventiva delle controversie a fini deflattivi del contenzioso; revisione delle competenze giurisdizionali e del rito applicabile in materia di ricorsi avverso le sanzioni di cui al TUF; revisione dei poteri delle Autorità di vigilanza finalizzati all'accertamento delle violazioni in materia di abusi di mercato; coordinamento tra le disposizioni del TUF, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, della Disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, e della legge n. 262 del 2005 recante Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. Il comma 2 dell'articolo 19-*bis* disciplina la procedura per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi e il comma 3 dispone la possibilità per il Governo di poter adottare decreti correttivi e integrativi nei ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1.

In relazione agli emendamenti segnala in particolare l'emendamento 1.100 del Relatore volto a sostituire interamente l'articolo 1 del disegno di legge.

Propone infine un parere non ostativo sul testo e un'osservazione sull'emendamento 1.100 del Relatore, di cui da lettura in ordine alla lettera g) del comma 1, lettera b).

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) dichiara il proprio voto favorevole sulle proposte avanzate dalla relatrice sia in ordine al testo sia, in particolare, in ordine all'osservazione riferita alla lettera g) dell'emendamento 1.100 sottolineando che il tema della confisca è stato affrontato nella recentissima sentenza n. 7 del 2025 della Corte costituzionale, che è intervenuta proprio su questo tema in relazione all'articolo 2641 del codice civile. Ritiene comunque che la questione potrà essere più approfonditamente affrontata nell'esame del provvedimento in Assemblea.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere avanzata dalla relatrice, e pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna, risulta approvata.

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente SISLER (FdI), in qualità di relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo. Il disegno di legge n. 1294, che si compone di 28 articoli che disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi.

Il provvedimento è diretto a definire un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, e quindi nella fase di gestione dell'emergenza successiva alle attività di competenza del sistema di protezione civile. L'obiettivo del disegno di legge, come evidenziato nella relazione illustrativa, è quello di definire «un modello unico, volto a garantire certezza, stabilità e velocità dei processi di ricostruzione» ed evitare che, ad ogni evento calamitoso di rilievo nazionale, vengano adottate discipline ad hoc, spesso non omogenee, che hanno portato ad un quadro giuridico nazionale non omogeneo. Con riferimento alle disposizioni di interesse della Commissione Giustizia rilevano in particolare: l'articolo 3, che disciplina la nomina, le

funzioni e i poteri del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi. In particolare, il comma 7 dispone che tale Commissario straordinario provveda anche a mezzo di ordinanze all'esercizio delle funzioni attribuitegli, previa intesa con la Cabina di coordinamento istituita all'articolo 4: tali ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita espressa motivazione - attraverso la specifica indicazione della disciplina derogata e delle ragioni che impongono una diversa regolazione della materia - e che sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, delle relative misure di prevenzione e del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; l'articolo 6, che istituisce il Fondo per la ricostruzione e il Fondo per le spese di funzionamento dei commissari straordinari alla ricostruzione; la pubblicità dei fondi assegnati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201; l'articolo 8, che introduce norme concernenti l'approvazione da parte dei comuni, ove richiesto dal Commissario straordinario per la ricostruzione, della pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, nonché l'aggiornamento degli studi specialistici, compresi quelli di microzonazione sismica e quelli per le carte del piano di assetto idrogeologico, mediante la predisposizione di strumenti urbanistici attuativi finalizzati alla programmazione degli interventi di ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione primaria. In particolare, il comma 9 prevede che per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, indicati nell'articolo in esame, i proprietari sono tenuti a costituirsì in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dal Commissario straordinario. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione di un numero di proprietari che rappresenti almeno il 51 per cento della superficie complessiva dell'intero edificio. Inoltre, i commi 10 e 11 dettano norme sugli interventi sostitutivi dei comuni nei confronti dei proprietari che non hanno aderito al consorzio e sul diritto di rivalsa sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione e di ricostruzione per gli immobili privati sia superiore all'importo del contributo concedibile; l'articolo 12, che reca disposizioni per la ricostruzione privata in riferimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi del comma 1 nei contratti per le opere di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Per il tramite della predetta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari ai medesimi obblighi. In caso di inadempimento dell'obbligo di tracciamento, il comma 2 prevede la revoca totale del contributo erogato, ed il contratto è risolto di diritto. Il comma 5 stabilisce che nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni, previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa, e che, ove si faccia ricorso al subappalto, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione circa la volontà di avvalersi dell'istituto, indicando altresì le opere e le quantità da subappaltare. Deve essere altresì trasmesso al Commissario straordinario l'addendum al contratto di appalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità oggetto di subappalto e della denominazione delle imprese subappaltatrici prima di dare inizio ai lavori. Al di fuori dei casi indicati, il comma 5 dispone la nullità di tutte le clausole che dispongono il subappalto. Il comma 6 chiarisce infine che, in relazione ai profili di responsabilità erariale, le controversie concernenti le contribuzioni pubbliche relative ai lavori di ricostruzione sono devolute alla giurisdizione della Corte dei conti.

Non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(2) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(131) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(918) Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

- e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta di ieri.

Interviene in discussione generale la senatrice [MAIORINO](#) (M5S) che ringrazia la Commissione per gli ampi approfondimenti svolti in sede informale. Le numerose audizioni hanno consentito di individuare con precisione i temi su cui il legislatore dovrebbe intervenire in seguito alle sentenze della Corte costituzionale che hanno affermato la parità tra i coniugi nell'attribuzione del cognome ai figli. L'esame di questi disegni di legge rappresenta per la Commissione e per il Parlamento una grande opportunità in quanto consente di rimuovere alcuni residui del passato rimasti nella legislazione nonostante gli interventi riformatori, come quella del diritto di famiglia, che ha sancito la parità dei coniugi sin dal 1975 e che quindi contrasta con la possibilità di trasmissione del solo cognome paterno. Inoltre, deve essere sottolineato che i figli hanno in ogni caso il diritto a un'identità completa, che si realizza anche attraverso la trasmissione del doppio cognome paterno e materno. Tra le molteplici soluzioni rispetto al nodo relativo alle modalità di individuazione dell'ordine dei cognomi, il disegno di legge n. 131, a sua prima firma, individua la possibilità di ricorrere al giudice, come peraltro suggerito nella sentenza della Corte costituzionale del 2022; ritiene tuttavia che siano percorribili anche molte delle soluzioni che sono emerse nel corso dell'approfondimento istruttorio. Il punto di caduta che il Parlamento è chiamato ad individuare deve essere tuttavia rintracciato in un'ottica di semplificazione della scelta da parte dei genitori e nel rispetto dell'identità dei figli. Ricorda che nella scorsa legislatura il Parlamento era quasi arrivato alla definizione di un provvedimento legislativo che non ha poi avuto seguito per l'interruzione anticipata della legislatura. Ritiene comunque che questo Parlamento non debba mancare l'obiettivo di completare il quadro normativo già delineato dalla Corte. Rivolge pertanto un appello a questa Commissione a proseguire costruttivamente nell'esame dei provvedimenti sul doppio cognome al fine di realizzare un quadro normativo in cui non abbiano più cittadinanza le disuguaglianze tra uomini e donne nel diritto di famiglia.

Il senatore [BERRINO](#) (FdI), intervenendo a nome del suo Gruppo, dichiara di condividere l'intervento già svolto dal senatore Rastrelli in discussione generale. Precisa, al riguardo, che a seguito delle sentenze della Corte costituzionale è già possibile per i nuovi nati la trasmissione del doppio cognome in un'ottica di completa libertà. Non è pertanto coerente rispetto all'impianto normativo italiano come delineato a seguito delle pronunce della Consulta, il richiamo al sistema vigente in Spagna in cui il doppio cognome è utilizzato a fini di una migliore identificazione del figlio e non per il superamento di una cultura patriarcale. Infatti, la trasmissione del cognome paterno non rappresenta - anche nella percezione dell'opinione pubblica - un residuo del patriarcato in quanto l'ordinamento italiano è stato costruito per secoli e per consuetudine sull'attribuzione del solo cognome paterno, che consente di risalire all'identità di una persona sulla base dell'albero genealogico, senza che ciò escluda la figura materna che in quella discendenza è sempre compreso. Personalmente, non ritiene che sia necessario intervenire legislativamente sul punto soprattutto se tale intervento viene giustificato dal presupposto di superare la cultura patriarcale. Ciò a maggior ragione dal momento che il regime attuale consente la piena libertà di scelta e che un eventuale intervento legislativo che introduca ulteriori prescrizioni determinerebbe il rischio di imprevedibilità degli effetti, con particolare riguardo ai parenti stretti non fratelli che nell'arco di pochissime generazioni potrebbero non avere più lo stesso cognome e quindi non essere più immediatamente riconoscibili come appartenenti alla medesima famiglia.

Il presidente [BONGIORNO](#) fa presente che, dato l'andamento del dibattito, potrà certamente essere valutata la costituzione di un Comitato ristretto che possa portare all'individuazione delle soluzioni più appropriate per completare, con regole da tutti condivise, il quadro normativo, ormai mutato dalle pronunce della Corte costituzionale sulla possibilità del doppio. Ricorda da ultimo che nel dibattito generale deve ancora intervenire la senatrice Stefani.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), relatrice, nell'attesa di avere indicazioni anche dal Gruppo della Lega, fa presente che le decisioni della Corte costituzionale rappresentano comunque uno spartiacque nella legislazione con il quale il Parlamento è chiamato a confrontarsi per definire con maggiore precisione il quadro normativo.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ribadisce, come già fatto nel suo primo intervento in discussione generale, che quella proposta da uno degli audit, ovvero la possibilità di mantenere anche un solo cognome, sia una strada che debba essere lasciata alla libertà dell'accordo tra i coniugi. Anche questa opzione è perfettamente compatibile con le sentenze della Corte costituzionale.

Il PRESIDENTE ribadisce che la Corte costituzionale si è già espressa sul punto con la sentenza del 2022. Pertanto, tutti debbono essere consapevoli che nell'attuale quadro normativo l'articolo 262, primo comma, del codice civile è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede che il figlio assume il cognome del padre anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1322) Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE propone di fissare la scadenza per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo a mercoledì 12 febbraio 2025, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14, è posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1351 E SUI
RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo sul testo.

Sull'emendamento 1.100 esprime parere favorevole con la seguente osservazione:
valutare l'eventuale riformulazione della lettera g), paragrafo b) in coerenza con gli obiettivi di riordino dei trattamenti sanzionatori, in ragione della rilevanza delle condotte e della loro offensività.
Su tutti i restanti emendamenti la Commissione esprime parere non ostativo.

1.3.2.1.23. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 227(pom.) del 05/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**
MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2025
227^a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REDIGENTE

- (2) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli**
(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome
(131) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli
(918) Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

- e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) rileva come l'esame dei provvedimenti sul cosiddetto doppio cognome - analogamente a quelli relativi alla morte volontaria medicalmente assistita - è connotato da profili su cui ogni parlamentare può avere sensibilità diverse. Peraltro entrambi i temi sono caratterizzati dal fatto che la Consulta con diverse pronunce è intervenuta per tracciare un percorso costituzionalmente orientato e che pertanto non ritiene opportuno forzare il potere legislativo disattendendo tali sentenze. Le pronunce della Corte costituzionale, nel dichiarare la incostituzionalità dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, hanno posto l'attenzione su due questioni specifiche, ovvero il diritto all'identità del minore e il principio di egualianza tra i genitori. Non può tuttavia essere tacita una cultura diffusa nel Paese che attribuisce all'appartenenza familiare derivante dal cognome paterno l'identità personale. Entrambe le posizioni devono essere tenute in considerazione, tenendo anche presenti le criticità sotto il profilo amministrativo che un cambiamento nelle procedure di attribuzione del cognome potrebbe comportare sulla precisa definizione dell'identità dell'individuo. Cita, ad esempio, le difficoltà connesse all'identità fiscale, ovvero, come rilevato nel corso delle audizioni, le criticità relative all'individuazione dei rapporti parentali anche con riferimento alla tenuta dei registri delle successioni. Riassuntivamente il sistema va valutato nella sua complessità. In primo luogo, ritiene che spetti certamente al legislatore individuare i criteri di attribuzione dei cognomi, con particolare riguardo all'ordine di priorità degli stessi; sotto tale profilo appare preferibile la soluzione per cui, in caso di mancato accordo tra i genitori, la decisione sia attribuita ad un giudice, richiama tuttavia la Commissione ad uno sforzo per individuare il migliore punto di equilibrio tra le diverse esigenze.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale, rilevando che sono molteplici le soluzioni possibili per individuare l'ordine dei cognomi, ferma restando l'obbligatorietà del doppio cognome. L'attribuzione al giudice del potere di indicare l'ordine dei cognomi, in caso di disaccordo, le appare una soluzione onerosa, così come sembra discutibile il metodo del sorteggio, oppure l'applicazione del

mero ordine alfabetico, in cui i cognomi con le lettere finali avrebbero difficoltà ad essere utilizzate come primo cognome. Per questa ragione, durante le audizioni, aveva già proposto un metodo che potesse contemperare tutte le esigenze e che prevedeva l'alternanza di anno in anno tra l'attribuzione dei cognomi che iniziano con le prime lettere dell'alfabeto e l'anno successivo l'attribuzione di cognomi che iniziano con le ultime lettere. Ritiene in ogni caso fisiologico che, in temi così particolari, i parlamentari possano manifestare sensibilità diverse; per consentire comunque un lavoro efficace sui provvedimenti in discussione, ritiene essenziale che nell'eventuale Comitato ristretto che sarà istituito, i partecipanti debbano rappresentare la posizione del Gruppo di appartenenza, per quanto possibile. La relatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*), intervenendo in replica, ricorda le questioni principali all'attenzione della Commissione, ovvero le pronunce della Corte costituzionale - che rappresentano una precondizione dell'intervento legislativo -, il diritto all'identità personale del minore e la regolamentazione, anche amministrativa, delle modalità di attribuzione del doppio cognome. Sotto il profilo del merito, con particolare riguardo alla questione dell'identità familiare richiamata nella discussione generale, ricorda come nella sentenza n. 131 del 2022 la Corte costituzionale ha ritenuto che l'articolo 262 del codice civile identifichi l'identità familiare del figlio, la quale preesiste al cognome e rappresenta il legame genitoriale con padre e madre, ognuno dei quali si identifica nella rispettiva storia familiare. D'altro canto, se si riconoscesse l'identità familiare nella sola parentela paterna, si giungerebbe al risultato paradossale di rendere invisibile la donna. Poiché il diritto all'identità familiare del minore è prevalente anche rispetto alla parità dei coniugi nella trasmissione del cognome, ritiene essenziale individuare soluzioni che consentano di risolvere in senso non ideologico i molteplici profili, anche di natura amministrativa, posti dalle pronunce della Corte costituzionale, prima fra tutti la questione del meccanismo moltiplicatore dei cognomi tra generazioni. Condivide pertanto l'indicazione del Presidente di fare modo che i partecipanti al Comitato ristretto rappresentino, per quanto possibile, la posizione del Gruppo di appartenenza.

Al senatore [BERRINO](#) (*FdI*), che chiede se occorra procedere immediatamente alla deliberazione circa la costituzione del Comitato ristretto già nella seduta odierna, il [PRESIDENTE](#) replica che l'organizzazione del prosieguo dei lavori sarà stabilito nel prossimo Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1353) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati

(504) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Erika STEFANI e altri. - Modifica all'articolo 87 e al titolo IV della parte seconda della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura

(Parere alla 1^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra i contenuti dei provvedimenti in titolo, entrambi recanti disposizioni per la revisione costituzionale in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura.

Il disegno di legge costituzionale n. 1353, d'iniziativa governativa, reca modifiche all'articolo 87 e alla sezione I del titolo IV della parte seconda della Costituzione, in materia di separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. Il provvedimento, già approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati, si compone di otto articoli. L'articolo 1 interviene sull'articolo 87, decimo comma, della Costituzione, stabilendo che il Presidente della Repubblica presieda sia il Consiglio superiore della magistratura giudicante, sia il Consiglio superiore della magistratura requirente. Tale modifica è collegata alla previsione della separazione della funzione giudicante da quella requirente e si connette alla scelta operata dal disegno di legge in esame di istituire due appositi Consigli superiori della magistratura: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. L'articolo 2 modifica il primo comma dell'articolo 102 della Costituzione, al fine di precisare che le norme sull'ordinamento giudiziario, che regolano la funzione giurisdizionale

esercitata dai magistrati ordinari, devono altresì disciplinare le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. L'articolo 3 sostituisce integralmente l'articolo 104 della Costituzione. Il primo comma del nuovo articolo 104 specifica che la magistratura - ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere - è composta da magistrati della carriera giudicante e magistrati della carriera requirente. Il secondo comma del nuovo articolo 104, pertanto, istituisce i due nuovi organi di autogoverno della magistratura: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Inoltre, attribuisce la presidenza di entrambi i neoistituiti organi al Presidente della Repubblica. Ai sensi del terzo comma del nuovo articolo 104, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione, già membri di diritto del vigente CSM, sono membri di diritto, rispettivamente, del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente. Per quanto concerne i membri non di diritto tanto del Consiglio superiore della magistratura giudicante, quanto del Consiglio superiore della magistratura requirente, il quarto comma del nuovo articolo 104 stabilisce una proporzione fra i membri cosiddetti "laici" e quelli cosiddetti "togati", analoga a quella prevista dall'attuale quarto comma dell'articolo 104, prevedendo, tuttavia, il sistema del sorteggio. Specifica che la compilazione dell'elenco da parte del Parlamento in seduta comune avviene entro sei mesi dall'insediamento delle Camere, affinché tale adempimento non sia concomitante all'effettiva necessità di selezionare i componenti laici. Si rinvia alla legge ordinaria per quanto riguarda la definizione delle procedure per il sorteggio, nonché per quanto attiene al numero di componenti da sorteggiare. Il successivo quinto comma del nuovo articolo 104, analogamente alla disciplina vigente, prevede che ciascun Consiglio elegga il proprio vicepresidente fra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento, mentre il sesto comma prevede la durata in carica di quattro anni per i membri non di diritto, specificando che questi non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. Infine, con riferimento al regime delle incompatibilità, il settimo comma del nuovo articolo 104 stabilisce che, finché sono in carica, i componenti dei due Consigli non possono essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, analogamente a quanto previsto dalla vigente disposizione costituzionale.

L'articolo 4 sostituisce integralmente l'articolo 105 della Costituzione, al fine di ripartire tra i due neoistituiti Consigli le competenze che attualmente spettano al Consiglio superiore della magistratura, fatta eccezione per la competenza a decidere sull'azione disciplinare, con riferimento alla quale il medesimo articolo provvede a istituire un'apposita Corte. In particolare, il primo comma attribuisce a ciascuno degli organi di autogoverno della magistratura la competenza ad assumere, in ossequio alle norme sull'ordinamento giudiziario, le determinazioni concernenti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. Il secondo comma affida la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, a un organo collegiale di nuova istituzione denominato Alta Corte disciplinare. Con riguardo alla composizione dell'Alta Corte, il terzo comma prevede che questa sia composta di quindici giudici. Il quarto comma precisa che il presidente dell'Alta Corte viene eletto tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica e tra quelli estratti a sorte dall'elenco formato dal Parlamento in seduta comune, mentre il quinto comma prevede la durata in carica di quattro anni per i membri della Corte, specificando che l'incarico non può essere rinnovato. Il sesto comma enumera diverse cause di incompatibilità tra l'ufficio di giudice dell'Alta Corte e altri incarichi.

Con riferimento al procedimento disciplinare, il settimo comma delinea un duplice grado di giudizio, stabilendo che le sentenze adottate in prima istanza dall'Alta Corte sono impugnabili, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione in prima istanza. L'ottavo comma, infine, riserva alla legge ordinaria il compito di determinare gli illeciti disciplinari, le relative sanzioni, la composizione dei collegi e le forme del procedimento disciplinare, nonché di dettare le norme necessarie ad assicurare il funzionamento dell'Alta Corte, in modo che nel collegio siano rappresentati i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 106, terzo comma, della Costituzione, apportandovi alcune

modifiche consequenziali all'introduzione di carriere separate tra magistratura giudicante e magistratura requirente.

Gli articoli 6 e 7 recano modifiche di coordinamento rispettivamente in riferimento all'articolo 107 e all'articolo 110 della Costituzione.

Infine, l'articolo 8 contiene disposizioni transitorie.

Il disegno di legge costituzionale n. 504, d'iniziativa della senatrice Stefani e altri, si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 interviene sul decimo comma dell'articolo 87 della Costituzione, specificando che il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.

L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 104 della Costituzione. In particolare, si dispone che l'ordine giudiziario, autonomo e indipendente da ogni potere, sia costituito dalla magistratura giudicante e dalla magistratura requirente. In linea con il principio della distinzione tra giudici e pubblici ministeri che ispira la riforma, si prevedono un Consiglio superiore della magistratura giudicante, distinto dal Consiglio superiore della magistratura requirente, previsto dal successivo articolo 5 della proposta. I due Consigli sono presieduti dal Presidente della Repubblica e vi fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente (per i giudicanti) e il procuratore generale (per gli inquirenti) della Corte di cassazione.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 105 Costituzione, relativo alle attribuzioni del CSM. Il nuovo testo attribuisce al Consiglio superiore della magistratura giudicante tutte le funzioni relative alla carriera dei magistrati giudicanti e, in particolare, assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni, nonché i provvedimenti disciplinari. Ulteriori competenze del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere attribuite solo con legge costituzionale.

L'articolo 5 introduce il nuovo articolo 105-bis della Costituzione che, in analogia con quanto previsto dal nuovo articolo 104, detta la disciplina del Consiglio superiore della magistratura requirente, prevedendo, in particolare, che metà dei componenti siano scelti tra i pubblici ministeri ordinari.

L'articolo 6, che introduce il nuovo articolo 105-ter della Costituzione, attribuisce al Consiglio superiore della magistratura requirente le medesime funzioni già assegnate dall'articolo 4 al Consiglio superiore della magistratura giudicante, con riferimento alla carriera dei magistrati requirenti.

L'articolo 7 modifica l'articolo 106, primo comma, della Costituzione, specificando che le nomine dei magistrati giudicanti e requirenti hanno luogo per concorsi separati.

L'articolo 8 modifica l'articolo 107 della Costituzione, al fine di coordinare il principio di inamovibilità dei magistrati con la separazione delle due carriere, giudicante e requirente.

L'articolo 9 apporta una modifica di mero coordinamento all'articolo 110 della Costituzione.

Infine, l'articolo 10 modifica l'articolo 112 della Costituzione, attribuendo alla legge la determinazione dei casi e dei modi per l'esercizio obbligatorio dell'azione penale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.24. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 231(pom.) del 18/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2025

231^a Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

indì del Vice Presidente

SISLER

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Marcello Bortolato, Presidente del Tribunale di Firenze.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente BONGIORNO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per lo svolgimento delle procedure informative, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di misure cautelari alternative alla custodia cautelare in carcere, di misure alternative alla detenzione e di misure di prevenzione personali giurisdizionali e di sorveglianza speciale con particolare riguardo agli strumenti di controllo elettronico: audizione del dottor Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta dell'11 febbraio.

Il presidente BONGIORNO ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del dottor Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

Interviene quindi il dottor Marcello BORTOLATO, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, il senatore RASTRELLI (FdI) e il presidente BONGIORNO, ai quali replica il dottor BORTOLATO.

Il presidente BONGIORNO ringrazia il dottor Bortolato per il suo intervento e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE REFERENTE

(1322) Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 5 febbraio.

Il presidente BONGIORNO rende noto che, alla scadenza del termine, fissato per lo scorso 12 febbraio, risultano presentati 31 emendamenti e 18 ordini del giorno (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), sui quali non è ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore RASTRELLI (FdI), esprimendo profonda sorpresa per un

numero così elevato di emendamenti. Dall'andamento dei lavori, infatti, sembrava emergere un orientamento di sostanziale condivisione del testo da parte di tutte le forze politiche.

Il presidente [BONGIORNO](#) invita quindi i presentatori ad illustrare le proposte.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) illustra le proposte presentate dalla propria parte politica, rassicurando il senatore Rastrelli che ad esse non è sottesa alcuna volontà ostruzionistica.

Gli emendamenti, infatti, si propongono essenzialmente di sensibilizzare le forze politiche di maggioranza ed il Governo su una serie di tematiche cruciali non affrontate dal testo, soprattutto a seguito dell'ampliamento delle competenze dei giudici di pace operato dalla riforma Cartabia senza tenere conto delle gravi carenze di organico patite dalla categoria. Sotto questo aspetto ricorda inoltre di aver presentato uno specifico emendamento al decreto-legge n. 202 del 2024 per prorogare il termine di entrata in vigore della riforma, e pone altresì l'accento sui preoccupanti dati emersi dal ciclo di audizioni effettuato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati (ad esempio, nel foro di Napoli risultano operative 34 posizioni su un organico previsto di 250).

Alcune proposte mirano quindi a limitare l'ampliamento di competenze del giudice di pace (circoscrivendolo a materie specifiche ed escludendo ad esempio la complessa materia condominiale che rischia di allungare i tempi di procedura), affrontando altresì la delicata problematica in materia previdenziale patita di tutti coloro che non esercitano la funzione in via esclusiva, continuando ad esercitare la professione di avvocato.

Ulteriori emendamenti cercano quindi di perequare gli emolumenti a fronte delle ore di lavoro prestate dai giudici di pace che esercitano in via esclusiva la professione e coloro che invece esercitano anche la professione di avvocato nel rispetto dei principi di proporzionalità, oltre a commisurare gli emolumenti versati al raggiungimento degli obiettivi, individuando altresì l'opportuna copertura finanziaria nel fondo per gli interventi strutturali di cui al decreto-legge n. 282 del 2024.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) illustra quindi gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito democratico, i quali, unitamente a quelli poc'anzi illustrati dalla senatrice Lopreiato, mirano, in maniera concreta e ragionevole, a sensibilizzare la maggioranza ed il Governo su problematiche non risolte dal testo ma particolarmente sentite dalla categoria dei magistrati onorari, la cui soluzione dovrà comunque essere trovata per il tramite di ulteriori interventi legislativi *ad hoc*.

Non si può infatti trascurare la grave disparità di trattamento ad oggi esistente -sia relativamente agli emolumenti, sia in ordine alla disciplina previdenziale - tra i magistrati onorari che esercitano in via esclusiva la loro funzione e coloro che, invece, la esercitano in via non esclusiva. Inoltre sarebbe opportuno garantire il passaggio ad un livello retributivo superiore nei casi in cui vi sia un giudizio di idoneità.

L'oratrice osserva che sarebbe altresì necessario garantire opportuni aumenti delle indennità annue, oltre ad intervenire sul nuovo articolo 31-ter introdotto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 al fine di rimuovere le ricadute negative a livello pensionistico derivanti dall'assenza di una disciplina unitaria tra cassa forense e Inps.

Un'ulteriore problematica affrontata dagli emendamenti è poi quella di tutelare quei magistrati onorari in regime transitorio che hanno presentato domanda per sostenere la prova valutativa rinunciando ai diritti pregressi, per i quali andrebbero predisposte specifiche indennità.

Da ultimo, risulterebbe necessario estendere il regime giuridico, economico e previdenziale, con conseguente equiparazione alla magistratura onoraria, anche al concorso espletato nel 2018.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il presidente [BONGIORNO](#), nel constatare che risulta esaurita l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, rinvia infine l'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

IN SEDE REDIGENTE

(2) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(131) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(918) Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi

e ai figli

- e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta pomeridiana del 5 febbraio.

Il presidente [BONGIORNO](#) osserva che, nel determinare la modalità di prosecuzione dei lavori sui disegni di legge in titolo, appare necessario affrontare una serie di questioni di natura tecnica derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022.

Sotto il profilo tecnico-giuridico, anche alla luce delle audizioni effettuate, appare necessario approfondire il criterio di scelta del primo cognome, in particolare per la trasmissione alle generazioni successive. Inoltre, da alcuni esperti è stato suggerito di valutare l'opportunità che l'accordo tra i genitori sull'ordine dei cognomi e la loro trasmissione si concretizzi eventualmente nel momento della celebrazione del matrimonio e non in un momento successivo.

Infine, ritiene possibile riflettere anche sulla possibilità di individuare un criterio automatico per la trasmissione dei cognomi paterno e materno.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) dà quindi conto degli approfondimenti conoscitivi da lei effettuati. Nel dettaglio, il nodo tecnico risiederebbe nella configurazione delle modalità di scelta di attribuzione del cognome. A seguito di interlocuzioni avute con gli uffici dell'anagrafe, il momento ottimale per concretizzare l'accordo sembrerebbe infatti essere quello della registrazione della nascita (sia per i figli naturali che per quelli legittimi). Peraltra, anche a voler procedere tramite sorteggio, l'esito del medesimo dovrebbe comunque essere certificato da un ufficiale dello stato civile.

Conclude invitando la rappresentante del governo ad attenzionare le problematiche emerse nel dibattito.

Il presidente [SISLER](#) rinvia infine ad altra seduta il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

***SULLA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE INTERPARLAMENTARE "E-JUSTICE:
INSEGNAMENTI APPRESI DAL PUNTO DI VISTA DELLE PROSPETTIVE NAZIONALI"***

Il presidente [SISLER](#) riferisce alla Commissione sulla riunione interparlamentare in tema di giustizia digitale, che si è svolta a Bruxelles, presso il Parlamento europeo, il 4 dicembre 2024 al fine di favorire il confronto tra le diverse esperienza nazionali ed individuare le migliori soluzioni in prospettiva futura al quale ha partecipato insieme al senatore Bazoli.

Ricorda che i lavori sono stati introdotti dal Presidente della Commissione Giuridica del Parlamento europeo (JURI), il quale ha sottolineato l'importanza del contributo dei Parlamenti nazionali nell'individuare le migliori soluzioni, anche a livello europeo, per la digitalizzazione, ed in particolare per la digitalizzazione nell'ambito giudiziario. Già nel 2008 proprio su iniziativa della Commissione Giuridica il Parlamento europeo aveva approvato raccomandazioni per la Commissione europea in materia di *e-justice*. Da allora numerosi atti europei sono stati adottati per favorire sia la digitalizzazione, sia la cooperazione in ambito giudiziario: come il regolamento (UE) 2022/850 relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema eCODEX), con il quale è stato istituito un sistema informatico a livello di Unione al fine di consentire lo scambio elettronico transfrontaliero di dati "in modo rapido, diretto, interoperabile, sostenibile, affidabile e sicuro, sempre nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali" e il regolamento (UE) 2020/1784 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") e il regolamento (UE) 2020/1783 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale ("assunzione delle prove").

Per conto della Commissione europea, è intervenuto il Vice Direttore Generale della Direzione Generale per la Trasformazione digitale, la Giustizia e i Consumatori della Commissione europea il quale, nel rimarcare l'importanza della digitalizzazione della giustizia a livello europeo, ha sottolineato come l'utilizzo efficiente delle tecnologie può significativamente influenzare la qualità della giustizia.

Sotto altro profilo, tuttavia, non possono essere sottaciuti i rischi collegati ad un utilizzo massivo di strumenti informatici nell'ambito giudiziario, con particolare riguardo all'utilizzo non conforme ovvero all'inserimento di dati non affidabili. Ha quindi individuato gli strumenti normativi di sicuro impatto nel lavoro della neo insediata Commissione europea: in primo luogo la Strategia europea in materia di giustizia elettronica 2024- 2028, in cui non solo sono descritti principi e obiettivi, ma sono inoltre definite le azioni che gli Stati membri e l'UE dovrebbero intraprendere per lo sviluppo della giustizia elettronica nei prossimi cinque anni, approvata il 17 novembre 2023 dai ministri UE della Giustizia; quindi il regolamento UE sull'intelligenza artificiale, n. 1689 del 2024. Entrambi gli strumenti normativi sono diretti a facilitare lo scambio di informazioni e l'interoperabilità dei sistemi giudiziari tra Stati membri: a titolo di esempio, uno strumento di sicuro impatto potrebbe essere rappresentato da un applicativo che consenta la traduzione dei documenti giudiziari in tutte le lingue dell'Unione.

Poiché i costi di sviluppo di simili applicativi informatici sono ingenti, una soluzione potrebbe essere rappresentata dal livello europeo che consentirebbe di sostenere finanziariamente la realizzazione di questi programmi e al contempo creare una base di interoperabilità tra le diverse giurisdizioni.

Anche l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, nella cornice regolatoria e di rischio definita a livello europeo, consentirebbe di individuare soluzioni innovative per la giustizia e per la cooperazione giudiziaria a livello giudiziario nello spazio giuridico comune europeo.

Fa quindi presente di aver concentrato il proprio intervento sui progressi relativi alla digitalizzazione della giustizia in Italia, che rappresenta uno strumento fondamentale di riforma e un pilastro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito del Piano europeo *Next Generation EU*. A giugno 2024 l'Italia ha spesi fondi pari a quasi 19 milioni di euro per riformare il sistema giustizia attraverso la digitalizzazione del processo, la riduzione dei tempi di durata del giudizio e l'abbattimento dell'arretrato; gli ulteriori obiettivi da consolidare riguardano in particolare il potenziamento delle infrastrutture digitali attraverso la diffusione di sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione degli atti e dei provvedimenti, al fine di ridurre ulteriormente i tempi dei giudizi ed incrementare l'efficienza della giustizia. Il processo civile in Italia si è oramai completamente telematico e le politiche di digitalizzazione hanno riguardato anche il sistema degli appalti pubblici: è invece in corso di realizzazione la Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interscambio - nell'ambito del processo civile - dei dati INPS, dell'Agenzia delle Entrate e delle Camere di Commercio. Nel Piano di Bilancio Strutturale 2025-2029 la giustizia digitale rappresenta un obiettivo fondamentale in quanto si prevede entro il 2027 la digitalizzazione di tutti i procedimenti penali e, entro il 2028, la creazione di un'unica piattaforma informatica per il deposito degli atti processuali civili, penali e amministrativi. In questa prospettiva, pertanto, la traiettoria dell'Italia è in piena sinergia con la Strategia Europea in materia di giustizia elettronica 2024-2028, ricordata nell'intervento del Vicedirettore Generale della Commissione europea, in particolare quella che riguarda lo sviluppo di tecnologie digitali, comprese quelle di intelligenza artificiale (IA) al fine di rendere i sistemi di giustizia civile e penale dell'Unione Europea più efficienti, resilienti e affidabili.

Con riferimento alle prospettive, ha infine sottolineato come ogni sfida sul campo della digitalizzazione per i Parlamenti nazionali non può prescindere oggi da una regolamentazione dei sistemi di intelligenza artificiale, e da un loro utilizzo nell'ambito di tale cornice normativa. Al riguardo, ha ricordato i contenuti relativi al disegno di legge in esame al Senato che prevede la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, anche nel settore della giustizia, così integrando - come primo paese in Europa - le disposizioni introdotte con il Regolamento UE 1689/2024. Pur riconoscendo il rilievo fondamentale di tali nuove tecnologie per gli operatori del diritto, il provvedimento pone specifici limiti all'utilizzo dell'intelligenza artificiale in particolare per quanto riguarda il tema della giustizia predittiva, anche al fine di assicurare i principi costituzionali ed europei con riferimento al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo e dello Stato di diritto. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore giudiziario è infatti limitato alla ricerca giurisprudenziale e dottrinale ed all'organizzazione e semplificazione del lavoro giudiziario, mentre restano riservate al magistrato le attività che coinvolgono l'interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e l'adozione dei provvedimenti.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) sottolinea come il suo intervento si sia concentrato sui progressi rilevanti in tema di digitalizzazione della giustizia raggiunti in Italia, anche grazie alle riforme attuate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il processo civile telematico è stato introdotto in Italia sin dal 2012 (con il decreto-legge n. 179) ma ha ricevuto un decisivo impulso dalla necessità di non sospendere l'attività giurisdizionale durante il periodo di emergenza pandemica da Covid 19. Successivamente, nel 2021 è intervenuta una riforma complessiva del rito civile, e da febbraio 2023 il processo civile è diventato telematico nella sua interezza: per i processi civili e commerciali è previsto l'obbligo del deposito telematico di tutti i documenti e atti del giudizio, in tutta Italia, e il fascicolo d'ufficio è completamente informatizzato. Inoltre, è previsto l'obbligo di notifica a mezzo di posta elettronica certificata ed i pagamenti telematici per i contributi unificati e i diritti di copia. È altresì regolamentato lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi. Il prossimo obiettivo - nella traiettoria che l'Italia si è data sin dal 2021 - riguarda la digitalizzazione anche per i processi penali: la Strategia europea in materia di giustizia elettronica rappresenta in questa prospettiva un volano, e l'esperienza maturata in materia di scambio digitale di prove e informazioni operata nell'ambito di *Eurojust* evidenzia l'urgenza di operare una digitalizzazione anche nel settore penale per smantellare le grandi reti criminali che oramai operano a livello transfrontaliero. Anche nella Relazione annuale 2023 di *Eurojust* si è sottolineata la necessità - sul versante del diritto penale - della creazione di un sistema informatico decentrato comprendente una rete di sistemi informatici e punti di accesso interoperabili che agiscano sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro o di ciascun organo o agenzia dell'Unione.

Sottolinea infine l'indispensabilità - alla luce dell'obiettivo di creazione di un punto di accesso unico europeo per lo scambio di dati in materia civile, commerciale e penale - di una cooperazione diretta ad assicurare l'affidabilità e la sicurezza dei canali digitali, ai fini della garanzia assoluta dei dati sensibili. La *cybersicurezza* deve necessariamente affiancarsi a sistemi di gestione digitale centralizzata dei dati, anche in considerazione della creazione dei punti di accesso nazionale: infatti, come sperimentato di recente in Italia, la grande vulnerabilità del sistema risiede nella resilienza e nell'affidabilità dei *software* utilizzati.

La seduta termina alle ore 15,40.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1322**

Art. 1

1.1

[Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) gli articoli 27 e 28 sono abrogati.».

1.2

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) l'articolo 28 è abrogato.»;*
- b) dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-bis) all'articolo 32, il comma 4 è abrogato.»*

1.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

"01) Al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché salvo i diritti previdenziali maturati.»."

1.4

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire, in fine, il seguente:

«1-bis) dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente: "9-bis. Ai magistrati onorari confermati di cui al presente articolo sono equiparati i magistrati onorari entrati in servizio successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo che abbiano superato il periodo di tirocinio e svolto le funzioni per il primo quadriennio di cui all'articolo 18".»

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1-bis) pari a euro 100.000.000 annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.5

Scalfarotto

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura. Il programma lavorativo di cui al primo periodo, assegna ai magistrati onorari affari, compiti ed attività, da svolgersi sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare che la durata dell'orario di lavoro non è superiore a trentasei ore per ogni settimana.

2. I magistrati onorari che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura. Il programma lavorativo di cui al primo periodo, assegna ai magistrati onorari affari, compiti ed attività, da svolgersi sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare che la durata dell'orario di lavoro non è superiore a sedici ore per ogni settimana, e comunque, complessivamente non superiore a due giorni per ogni settimana, al fine di assicurare la compatibilità con lo svolgimento di altre attività lavorative o professionali.

2 bis. Nell'orario di lavoro cui ai commi 1 e 2 si computano l'attività di udienza, quella di studio dei fascicoli e di stesura dei provvedimenti, nonché le giornate, o loro frazioni, dedicate alle attività di formazione obbligatoria. Il programma lavorativo definito ai sensi dei commi 1 e 2 consente, di norma, lo svolgimento delle attività previste fuori dall'ufficio giudiziario, salvo quelle che ne richiedano per sua natura la necessaria presenza all'interno dell'ufficio medesimo».

1.6

Lopreiato, Bilotti, Lorefice

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 29-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «la durata dell'orario di lavoro» con le seguenti: «l'impegno richiesto»;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «la durata dell'orario di lavoro» con le seguenti: «l'impegno richiesto»;

c) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis) I programmi di lavoro degli uffici devono in ogni caso individuare i carichi esigibili e richiedere la presenza del magistrato onorario presso l'ufficio solo per le attività per cui questa sia necessaria, qualora sia prevista attività di udienza o turni.».

1.7

Scalfarotto

Al comma 1, lettera d), capoverso: «Art. 29-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. I programmi di lavoro di cui al presente articolo individuano i carichi di lavoro esigibili e richiedono la presenza del magistrato onorario presso l'ufficio solo per le attività per cui questa sia necessaria.»

1.8

Lopreiato, Bilotti, Lorefice

Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 30", comma 4, sopprimere la lettera c).

1.9

Scalfarotto

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 30-quater, sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:

«1. Ai magistrati onorari confermati si applicano le disposizioni vigenti per i magistrati professionali in materia di mobilità territoriale volontaria».

1.10

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 30-quinquies, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: "A decorrere dall'anno 2025, i giudizi di idoneità comportano il passaggio economico ad un livello retributivo superiore."

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera f), capoverso Art. 30-quinquies, pari a euro 50.000.000 annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.11

Lopreiato, Bilotti, Lorefice

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), capoverso "Art. 30-quinquies", comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dall'anno 2025, i giudizi di idoneità comportano il passaggio economico ad un livello retributivo superiore.»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis) Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa di euro 73.521.500, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».

Conseguentemente:

All'articolo 6, comma 4, del decreto legge 29 novembre 2024, n. 178, convertito con modificazioni dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4, lettera a), le parole: «fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213» sono sostituite dalle seguenti: «fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.12

Scalfarotto

Al comma 1, lettera f) capoverso «Art. 30-quinquies», al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I giudizi di idoneità comportano il passaggio ad un livello retributivo superiore predeterminato per ciascun quadriennio».

1.13

Scalfarotto

Al comma 1, lettera f) capoverso «Art. 30-sexies», sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Nei casi

di minore gravità possono essere disposte, in ragione della concreta rilevanza del fatto, le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006».

1.28

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 30-sexies», comma 3, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di sei mesi».

1.14

Scalfarotto

Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1 Ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto che esercitano le funzioni in via non esclusiva è corrisposto, in funzione del numero di anni di servizio maturati, un compenso annuo, erogato in dodici mensilità, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, pari a:

a) € 33.426,24 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a);

b) € 31.648,82 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b);

c) € 30.777,36 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera c);

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «di cui al comma 1», inserire le seguenti «che non esercitino l'opzione di cui ai commi 10 e 11»;

c) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 che siano iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, o che abbiano titolo per la sua iscrizione, è consentito, a domanda, richiedere che il versamento dei compensi di cui al comma 1 del presente articolo, per l'importo comprensivo degli oneri riflessi dello Stato secondo la previsione di cui ai commi 2 e 3 ed altresì del trattamento di cui al comma 10, come determinato annualmente con decreto del Ministero della giustizia, venga corrisposto attraverso fatturazione del magistrato onorario al Ministero della giustizia, ripartendo l'importo annuo in dodici mensilità. Il mantenimento della posizione assicurativa presso la cassa forense per i compensi fatturati comporta il versamento delle contribuzioni soggettiva ed integrativa applicandosi le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Le prestazioni relative alla tutela della maternità o paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, sono richieste ed erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e non si applicano le disposizioni previste dal comma 2 del presente articolo. Ad onere dello Stato i magistrati onorari sono assicurati solo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto. Il compenso corrisposto ai sensi del presente comma è assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-ter. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 iscritti ad altre gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è consentito, a domanda, richiedere che il versamento dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 10 del presente articolo avvenga alle predette gestioni cui iscritto. In caso di concorrenza delle tutele relative alla maternità o paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, le prestazioni sono richieste all'INPS. Ai fini fiscali, il compenso è assimilato a reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

1.15

Scalfarotto

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 31-ter», sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ai

magistrati onorari confermati, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, è corrisposto un compenso annuo, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità, di euro 33.426, 24».

1.16

Lopreiato, Bilotti, Lorefice

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera h), capoverso "Art. 31-ter", comma 1, sostituire dalle parole: «un compenso annuo» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in funzione del numero di anni di servizio maturati, un compenso annuo, erogato in dodici mensilità, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, pari a: a) euro 33.426,24 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a); b) euro 31.648,82 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b); c) euro 30.777,36 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera c)»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h), è autorizzata la spesa di euro 211.145.499 per l'anno 2025, di euro 210.333.814 per l'anno 2026, di euro 206.061.104 per l'anno 2027, di euro 208.468.594 per l'anno 2028, di euro 203.855.135 per l'anno 2029, di euro 202.981.804 per l'anno 2030, di euro 200.010.605 per l'anno 2031, di euro 192.793.916 per l'anno 2032 e di euro 187.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e quanto a euro 161.145.499 per l'anno 2025, euro 160.333.814 per l'anno 2026, euro 156.061.104 per l'anno 2027, euro 158.468.594 per l'anno 2028, euro 153.855.135 per l'anno 2029, euro 152.981.804 per l'anno 2030, euro 150.010.605 per l'anno 2031, euro 148.793.916 per l'anno 2032 ed euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033 ai sensi dell'articolo 4.».

1.17

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: "di euro 25.000".

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "pari a:

a) euro 33.426,24 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a);

b) euro 31.648,82 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b);

c) euro 30.777,36 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera c)."

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter, pari a euro 95.852, 42 annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.18

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 31-ter», comma 1, sostituire le parole: «euro 25.000» con le seguenti: «euro 39.000».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h),

capoverso Art. 31-ter, pari a euro 39.000 annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.19

Lopreiato, Bilotti, Lorefice

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera h), capoverso "Art. 31-ter", comma 1, sostituire le parole: «euro 25.000» con le seguenti: «euro 33.426,24».

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h), è autorizzata la spesa di euro 211.145.499 per l'anno 2025, di euro 210.333.814 per l'anno 2026, di euro 206.061.104 per l'anno 2027, di euro 208.468.594 per l'anno 2028, di euro 203.855.135 per l'anno 2029, di euro 202.981.804 per l'anno 2030, di euro 200.010.605 per l'anno 2031, di euro 192.793.916 per l'anno 2032 e di euro 187.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.».

1.20

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter, comma 1, sostituire le parole: "euro 25.000" con le seguenti: "euro 33.426,24".

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter, pari a euro 33.426,24 annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.21

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 31-ter», comma 1, sostituire le parole: «di euro 25.000» con le seguenti: «di euro 33.426».

1.21

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Franceschelli

Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter, comma 1, sostituire le parole: "euro 25.000" con le seguenti: "euro 27.000".

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter, pari a euro 27.000 annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.22

Lopreiato, Bilotti, Lorefice

Al comma 1, lettera h), capoverso "Art. 31-ter", sostituire i commi da 2 a 9 con i seguenti: «2. Ai magistrati onorari di cui al comma 1, iscritti ad altre gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale, compresa quella di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è consentito, a domanda, il versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2 alle predette gestioni o a quella complementare del predetto Istituto.

3. Ai magistrati onorari di cui al comma 1, iscritti a enti previdenziali diversi da quelli indicati dal presente articolo è consentito, a domanda, il versamento dei contributi di cui al comma 2 alle relative gestioni, comprese quelle complementari.

4. Ai magistrati onorari che non siano iscritti ad alcuna gestione previdenziale è consentito, a richiesta, il versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 4 a un fondo privato.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che si esprime entro novanta giorni dalla richiesta, è emanato il regolamento di attuazione delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4.».

1.23

Lopreiato, Bilotti, Lorefice

Al comma 1, lettera h), capoverso "Art. 31-ter", apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1,» inserire le seguenti:
«che non esercitino l'opzione di cui ai commi 9-bis e 9-ter»;*

b) dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti: «9-bis) Ai magistrati onorari di cui al comma 1 che siano iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, o che abbiano titolo per la sua iscrizione, è consentito, a domanda, richiedere che il versamento del compenso corrisposto ai sensi del comma 1, per l'importo comprensivo degli oneri riflessi dello Stato, venga corrisposto attraverso fatturazione del magistrato onorario al Ministero della giustizia, ripartendone l'importo annuo in dodici mensilità. Il mantenimento della posizione assicurativa presso la cassa forense per i compensi fatturati comporta il versamento delle contribuzioni soggettiva ed integrativa applicandosi le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Le prestazioni relative alla tutela della maternità o paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, sono richieste ed erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo. Ad onore dello Stato, i magistrati onorari sono assicurati solo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto. Il compenso corrisposto ai sensi del presente comma è assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-ter) Ai magistrati onorari di cui al comma 1, iscritti ad altre gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è consentito, a domanda, richiedere che il versamento dei contributi di cui al presente articolo avvenga alle predette gestioni cui iscritto. In caso di concorrenza delle tutele relative alla maternità o paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, le prestazioni sono richieste all'INPS. Ai fini fiscali, il compenso è assimilato a reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera

f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917.».

1.24

Franceschelli, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. I magistrati onorari di cui al comma 1, iscritti alla Cassa di previdenza forense, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2 alla medesima cassa.

2-ter. I magistrati onorari di cui al comma 1 sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto.

2-quater. I magistrati onorari di cui al comma 1 che siano anche lavoratori dipendenti possono optare per il versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2 all'AGO INPS: essi sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto. Dall'attuazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

1.25

Lopreiato, Bilotti, Lorefice

Al comma 1, lettera h), capoverso "Art. 31-ter", dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis) I magistrati onorari di cui al comma 1 iscritti alla Cassa di previdenza forense, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2 alla medesima cassa; i magistrati onorari di cui al comma 1 sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto. I magistrati onorari di cui al comma 1 che siano anche lavoratori dipendenti possono optare per il versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2 all'AGO INPS: essi sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1.26

Scalfarotto

Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-quater, comma 1, sostituire le parole da: "con cadenza triennale nella misura dello 0,98 per cento" con le seguenti: "sulla base delle percentuali derivante dai criteri previsti dal comma 4 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448".

1.27

Lopreiato, Bilotti, Lorefice

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis) All'articolo 6, comma 4, del decreto legge 29 novembre 2024, n. 178, convertito con modificazioni dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4, lettera a), le parole: «fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213» sono sostituite dalle seguenti: «fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.1

Scalfarotto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I magistrati onorari confermati che sono anche pubblici dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi quelli di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo possono, a domanda, anche in deroga ai termini e alle condizioni previsti dalla contrattazione collettiva o dagli ordinamenti di settore, trasformare a tempo parziale il rapporto di lavoro con le predette amministrazioni od optare per il collocamento in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per l'intera durata dell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Salvo diverso accordo e salve le più favorevoli disposizioni della contrattazione collettiva o degli ordinamenti di settore, l'opzione del dipendente per uno dei suddetti regimi è vincolante per un periodo non inferiore a dodici mesi ed è modificabile con un preavviso non inferiore a sei mesi».

3.2

Franceschelli, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis: Tutti i magistrati onorari in regime transitorio, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano presentato domanda per sostenere la prova valutativa rinunciando ai diritti pregressi, hanno diritto a ricevere, oltre al compenso per l'attività svolta, un'indennità, determinata nella percentuale del 23 per cento della somma di cui al comma 1, dell'articolo 31-bis, relativamente agli ultimi dieci anni di servizio, e corrisposta al netto di imposte e tasse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 205.000.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

G/1322/1/2

Zanettin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria",

premesso che:

il disegno di legge in esame, tra l'altro, introduce disposizioni organiche per la revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari e regola compiutamente il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie;

i magistrati onorari esclusivisti che in precedenza esercitavano la professione di avvocati, optando per il regime in esclusiva, sono stati costretti a cancellarsi dalla Cassa di Previdenza Avvocati;

questo sta comportando un gravissimo deficit di copertura previdenziale;

tra l'altro, l'eventuale ricongiunzione tra Cassa avvocati ed Inps, allo stato del regime normativo, presenta oneri economici assai rilevanti ed insostenibili per la categoria,

impegna il Governo:

ad individuare e fissare, con successivo atto normativo, le condizioni mediante le quali i magistrati onorari, che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie, possano ottenere la ricongiunzione dei regimi previdenziali Cassa Avvocati - INPS senza oneri economici eccessivamente onerosi ed insostenibili per la categoria.

G/1322/2/2

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,

premesso che:

con la legge Caro del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;

una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di rapporto di lavoro;

la riforma Orlando, con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è intervenuta disciplinando, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;

con la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 è stata, poi, prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;

tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non risolta con i due ulteriori interventi normativi recenti in materia, decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 e decreto legge 16 settembre 2024, n. 131;

con il disegno di legge in esame sono disciplinati tra l'altro il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;

tuttavia il disegno di legge in esame impone ai magistrati onorari non esclusivisti l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS, impedendo la prosecuzione dell'iscrizione presso la Cassa forense, e in materia previdenziale l'eventuale ricongiungimento dei contributi per quanti abbiano effettuato versamenti presso istituti diversi può determinare costi, anche molto elevati, di cui nel provvedimento in esame non vi è menzione,

impegna il Governo

nell'ambito delle proprie prerogative con atti successivi a prevedere che tale ricongiungimento avvenga senza costi.

G/1322/3/2

Lopreiato, Bilotti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria",

premesso che:

il provvedimento, collegato alla manovra di bilancio 2024-2026, è composto di 4 articoli, il primo dei quali modifica il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, introducendo disposizioni organiche in materia di revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente cosiddetto ad esaurimento - ossia quelli già in servizio alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo - e regolando compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie, sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione;

in particolare, la lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 1 - interpolando tre nuovi articoli nel decreto legislativo n. 116 del 2017 - reca disposizioni in materia di regime retributivo, previdenziale e fiscale per i magistrati onorari confermati del ruolo ad esaurimento, prevedendo un compenso definito in via autonoma, anziché parametrato al trattamento del personale amministrativo giudiziario di Area III, sia per i magistrati in esame che abbiano optato per l'esercizio in via esclusiva delle funzioni, sia per quelli che esercitano tali funzioni in via non esclusiva;

per quanto concerne il regime previdenziale, il provvedimento in esame recepisce il sistema già introdotto dall'articolo 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023. n. 75, convertito, con modificazioni,

dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e ribadito dall'articolo 1, comma 372 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), che prevede l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria INPS dei lavoratori dipendenti o alla gestione separata dell'INPS. Nel dettaglio, ai sensi del comma 3 dell'articolo 31-bis, i magistrati onorari confermati che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sono assicurati (presso l'INAIR) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sono iscritti al Fondo pensioni relativo ai lavoratori dipendenti privati dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché alle altre forme di previdenza e assistenza sociale dell'INPS, quali assicurazione contro la disoccupazione involontaria, assicurazione contro le malattie, assicurazione di maternità;

per quanto riguarda invece i magistrati onorari che esercitano le funzioni in via non esclusiva, viene confermata la disciplina di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede la loro iscrizione alla Gestione separata dell'INPS, e si stabilisce che si applicano per intero le aliquote contributive, pensionistiche e aggiuntive, previste per i lavoratori parasubordinati e figure assimilate, anche per i periodi in cui i magistrati onorari svolgono attività lavorative aggiuntive;

dunque, modificando la disciplina vigente, l'atto in esame prevede che le aliquote in oggetto siano applicate nella misura integrale, e non in quella ridotta prevista (nel regime della Gestione separata) per gli iscritti alla Gestione che siano assicurati anche presso altre forme obbligatorie di previdenza o che siano già titolari di pensione diretta;

infine, il comma 3 specifica che la ripartizione dell'onere delle contribuzioni relative alla Gestione separata dell'INPS e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia;

appare evidente agli scriventi come la disciplina previdenziale contenuta nel provvedimento in esame penalizzi i magistrati non esclusivistici, in particolare di coloro che, essendo anche avvocati, hanno da sempre provveduto autonomamente alla propria previdenza, attraverso il versamento dei contributi alla Cassa Forense. Infatti, non si pone rimedio alla normativa che, ingiustamente, ha previsto che i contributi previdenziali dei magistrati non esclusivi, vengano versati alla gestione separata Inps, indistintamente che essi siano avvocati o pubblici dipendenti;

orbene, non si considera che tale futuro versamento contributivo non garantirà mai agli stessi, in considerazione dell'età media molto avanzata, un trattamento pensionistico adeguato; e, nello stesso tempo, si costringe ad interrompere l'alimentazione contributiva alla Cassa forense, con ciò sostanzialmente vanificando i contributi versati per decenni,

impegna il Governo

nel rispetto delle prerogative parlamentari, a monitorare la novella contenuta nell'atto in esame rispetto al sistema previdenziale per i magistrati non esclusivistici, valutando di intervenire con il primo provvedimento utile, per porre rimedio agli effetti pregiudizievoli per i già iscritti alla Cassa Forense, che debbano obbligatoriamente procedere all'iscrizione alla Gestione separata INPS, allo scopo di impedire la frammentazione della contribuzione tra Cassa Forense e Gestione separata INPS, che determinerebbe un notevole pregiudizio per chi abbia maturato decenni di contribuzione su base retributiva attraverso l'iscrizione alla Cassa Forense.

G/1322/17/2

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria",

premesso che:

il disegno di legge governativo recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria (A.S. 1322) introduce disposizioni volte a revisionare il regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari e ha lo scopo di rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea

all'Italia con l'apertura di una procedura di infrazione (n. 2016/4081) per violazione dei diritti di lavoratori dei magistrati onorari;

il 7 aprile 2022 la Corte di giustizia dell'Unione europea si è espressa circa l'equiparazione delle condizioni di lavoro dei giudici di pace - quindi di tutti i magistrati onorari - a quelle dei magistrati togati, ritenendo che debbano essere assicurati, anche ai magistrati onorari, gli stessi diritti in materia previdenziale e assistenziale;

per anni nel nostro Paese si è fatto massiccio ricorso ai magistrati onorari per rispondere alle perenni emergenze in tema di giustizia, nell'impossibilità di rispondere alle pressanti esigenze con la sola magistratura togata, il tutto però senza una completa regolamentazione della materia;

il provvedimento in esame, introduce disposizioni organiche per la revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari e regola sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione;

si ricorda che l'articolo 15-bis del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112, del 2023, ha provveduto ad assimilare i compensi dei magistrati onorari ai redditi da lavoro dipendente e a disciplinare il regime previdenziale ad essi applicabile, disponendo l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'INPS per i magistrati onorari che hanno optato per il regime esclusivo e l'iscrizione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva;

all'articolo 1, il nuovo comma 9 consente ai magistrati onorari confermati che non abbiano immediatamente optato per il regime di esclusività delle funzioni di esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo;

ai sensi del comma 2 del citato articolo 15-bis, i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017 che esercitano le funzioni in via esclusiva sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria INPS dei lavoratori dipendenti, mentre i soggetti omologhi che esercitano invece le funzioni in via non esclusiva sono iscritti - ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 15-bis - alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (inoltre, questi ultimi soggetti, qualora abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa);

nello specifico, si applicano le medesime modalità e gli stessi termini di pagamento della contribuzione previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata; in particolare, l'onere contributivo è fissato nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia. Ne consegue che sulla totalità dei compensi corrisposti ai magistrati onorari in relazione all'attività esercitata in regime di non esclusività deve essere calcolata la contribuzione previdenziale secondo le modalità e con l'applicazione delle aliquote previste per legge per i prestatori assicurati alla Gestione separata, ivi comprese, se dovute, le aliquote aggiuntive per maternità/paternità, malattia, degenza ospedaliera;

pertanto, i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e pertanto non vengono colmate le criticità più volte evidenziate in sede referente e dai soggetti audit;

giova ricordare che in risposta all'interrogazione n. 4-00127, il Ministro Nordio affermava che: «questo Dicastero, valutato il fondamentale contributo quotidianamente fornito dalla magistratura onoraria al funzionamento del servizio giustizia, è comunque disponibile ad "...aprire un tavolo di confronto con le rappresentanze della magistratura onoraria..." volto ad affrontare e risolvere tutte le residue tematiche concernenti lo stato giuridico ed economico di tale magistratura»;

impegna il Governo

a valutare in un successivo provvedimento la possibilità di consentire ai magistrati onorari non

esclusivisti la scelta di un regime previdenziale abbandonando l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps, con la possibilità di aderire su base volontaria ad altre forme di previdenza come per esempio la Cassa forense, affinché vengano superate le criticità evidenziate sia in sede referente alla Camera che dai soggetti audit in detta sede.

G/1322/4/2

Rapani

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,

premesso che:

il disegno di legge all'esame del Senato introduce disposizioni volte a modificare in modo organico il regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari in servizio che hanno superato la procedura valutativa per la conferma in ruolo e ne regola in modo compiuto il rapporto di lavoro, sia per coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie (36 ore di lavoro a settimana), sia per coloro che scelgono il regime non esclusivo (16 ore di lavoro a settimana).

I magistrati onorari nominati con il Dl 116/2017 a seguito del concorso del 2018, sono stati esclusi dal disegno di legge e già, relativamente agli stessi magistrati sono in essere procedure di infrazione aperte dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia per la violazione dei "diritti di lavoratori" dei magistrati onorari;

Tale esclusione oltre a non adempire compiutamente alla procedura di infrazione rischia di discriminare i GOP e i VPO, sotto il profilo giuridico ed economico e va a ledere lo scopo e la funzione della magistratura onoraria che è quello di sopperire alle carenze organiche dei ruoli della magistratura professionale andando a colmare quei vuoti che causano la lentezza dei giudizi e che sottopongono l'Italia a sanzioni ed all'obbligo di indennizzo (equa riparazione ex legge Pinto) per la violazione del limite di "ragionevole durata" dei procedimenti di ogni genere e grado;

La loro esclusione creerà ulteriori problemi e disservizi nell'amministrazione della giustizia, per l'evidente ragione che nell'organizzazione dei ruoli da assegnare a tali GOP, i Presidenti dei Tribunali dovranno necessariamente tenere conto del fatto che l'art.1 comma 3 del DL n. 116/2017 stabilisce che: a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto al presente comma.; ed al comma 4 stabilisce: il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autoorganizzazione dell'attività, nel rispetto dei termini e delle modalità imposti dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell'ufficio.

Tale limitazione oraria imposta dal legislatore nello svolgimento delle funzioni giudiziarie comporterà per i magistrati onorari l'utilizzo di un giorno per lo svolgimento dell'udienza e di un altro giorno per le attività di studio dei fascicoli e di redazione dei provvedimenti, aggraverà e non smaltirà l'arretrato causato dagli innumerevoli ruoli congelati dei magistrati onorari cessati dal servizio, né permetterà di affrontare in modo adeguato l'aumento delle competenze per materia e per valore del giudice di pace che avverrà a decorrere dall'ottobre 2025, sottponendo l'Italia ad ulteriori procedure di infrazione e violando anche le prescrizioni del PNRR.

I GOP e i VPO nominati a seguito del concorso del 2018 - selezionati tra professionisti con più di un decennio di esperienza professionale - sono stati già sottoposti alla procedura valutativa poiché prima della nomina sono stati sottoposti al tirocinio formativo di sei mesi con assegnazione a magistrati togati in funzione di tutor, con frequenza obbligatoria alle lezioni tenute dalla Scuola Superiore di Magistratura, con esami con prove scritte alla fine del tirocinio e con conseguente procedura valutativa di ammissione e inserimento nella graduatoria definitiva prima di essere nominati, contrariamente ai Giudici di Pace, ai Vice Procuratori onorari (VPO.), ai Giudici onorari di Tribunale (GOT.) già da molti anni in servizio (cd. contingente ad esaurimento) che venivano nominati

senza alcun tirocinio né esami e/o prove scritte.

Tali nuovi magistrati onorari, in questione sono assimilabili a tutti gli effetti ai magistrati onorari nominati già in servizio (contingente ad esaurimento) che, per poter continuare a svolgere le funzioni onorarie ed essere confermati in ruolo, hanno dovuto presentare domanda e sottoporsi alla procedura valutativa.

Pertanto, trattandosi di magistrati onorari già compiutamente formati e sottoposti a rigorosa procedura valutativa, si ritiene che non vi siano impedimenti né di natura formativa, né valutativa, né di altro genere per la loro legittima equiparazione a tutta la magistratura onoraria in servizio.

Tanto premesso

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere anche ai GOP e VPO nominati ai sensi del D. Lgs n.116/2017- unici attualmente esclusi - il regime giuridico, economico e previdenziale, nonché ogni altra disposizione e/o regolamentazione in corso di approvazione, equiparandoli a tutti gli effetti a tutta la magistratura onoraria in servizio (contingente/ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio), prevedendone, altresì, la stabilizzazione al superamento del primo quadriennio di esercizio delle funzioni onorarie.

G/1322/5/2

Zanettin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca modifiche alla disciplina della magistratura onoraria;

tra gli altri, all'articolo 1, comma 1, lettera h), reca l'aggiunta dell'articolo 31-ter nel decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, recante "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016";

in virtù dell'aggravamento di infrazione esistente con parere motivato complementare ex art. 258 TFUE (procedura 2016/4081) che riguarda i magistrati onorari entrati in servizio dopo il 15 agosto 2017, appare evidente la grave lesione del principio di uguaglianza che si verrebbe a determinare tra i magistrati del ruolo ad esaurimento non esclusivistici ed i magistrati onorari entrati in funzione dopo il 2017 a seguito della modifica del compenso prevista nell'articolo 31-ter in discussione;

giova evidenziare che a fronte del medesimo impegno settimanale richiesto e di identiche mansioni, questi ultimi percepirebbero in modo manifestamente irragionevole, un compenso lordo inferiore di oltre 6.000 euro;

per i magistrati del ruolo ad esaurimento non esclusivistici, infatti, il compenso non risulta in alcun modo legato alla valutazione di performance;

al fine di evitare un contenzioso che sicuramente si verrebbe a creare ed al contempo eliminare i gravi ritardi nelle liquidazioni che si registrano per la parte variabile dell'indennità dei non esclusivistici, sarebbe opportuno dettare disposizioni volte a prevedere la corresponsione, con cadenza trimestrale, ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie di un'indennità annuale linda in misura equivalente a quella prevista per i magistrati confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva di cui all'articolo 31-ter, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali,

impegna il Governo:

in merito a quanto esposto nelle premesse, ad adottare misure finalizzate a disciplinare in modo equo il trattamento dei magistrati entrati in servizio in data successiva al 15 agosto 2017.

G/1322/6/2

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,

premesso che:

con la legge Carli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;

una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di rapporto di lavoro;

la riforma Orlando, con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è intervenuta disciplinando, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;

con la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 è stata, poi, prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;

tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non risolta con i due ulteriori interventi normativi recenti in materia, decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 e decreto legge 16 settembre 2024, n. 131;

con il disegno di legge in esame sono disciplinati tra l'altro il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;

il disegno di legge è teso alla revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente cosiddetto ad esaurimento - quelli, cioè, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 - e regola compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che, tra essi, hanno optato oppure opteranno per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie, sia di quelli che hanno optato oppure opteranno per un impegno più circoscritto e compatibile con il concorrente esercizio di ulteriori attività lavorative;

non interviene, dunque, sulla condizione dei magistrati onorari entrati in servizio dopo l'entrata in vigore della data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, rischiando di creare due categorie di giudici onorari;

per la categoria dei magistrati onorari entrati in servizio successivamente alla riforma n. 116 del 2017 non è previsto alcun intervento normativo e, di fatto, resteranno nella stessa situazione che l'Unione europea censura,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a prevedere le tutele anche in favore dei magistrati onorari entrati in servizio dopo l'entrata in vigore della data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

G/1322/7/2

Lopreiato, Bilotto

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento, collegato alla manovra di bilancio 2024-2026, è composto di 4 articoli, il primo dei quali modifica il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, introducendo disposizioni organiche in materia di revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente cosiddetto ad esaurimento - ossia quelli già in servizio alla data di entrata in

vigore del richiamato decreto legislativo - e regolando compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onoraria, sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione;

in particolare, il nuovo articolo 31-*bis* introdotto dall'atto in esame concerne i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva. Si prevede, in primo luogo, che il loro compenso non sia più parametrato a quello previsto per il personale amministrativo giudiziario di Area III, ma che sia definito in via autonoma: il compenso annuo, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilità, è fissato nella misura di 58.840 euro, oltre a un trattamento di fine rapporto, determinato secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile (commi 1 e 2 del nuovo articolo 31-*bis*). Il compenso corrisposto è assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera *f*, del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) e costituisce base imponibile previdenziale (comma 5);

per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, il nuovo articolo 31-*ter* stabilisce che ad essi sia corrisposto un compenso annuo al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità, di 25.000 euro (comma 1) - diversamente all'importo originariamente fissato in 20.000 euro - , oltre a un trattamento di fine rapporto (comma 9), determinato secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile;

il disegno di legge in esame crea una discriminazione tra i magistrati onorari esclusivisti - la cui retribuzione verrebbe notevolmente migliorata - ed i magistrati non esclusivisti - la cui retribuzione invece verrebbe inspiegabilmente peggiorata - in spregio dei diritti legittimamente acquisiti a seguito di una procedura di valutazione che li ha stabilizzati, in forza dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, per come modificato dall'articolo 1, comma 629, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022);

la riduzione del trattamento economico dei non esclusivisti appare agli scriventi illegittima, specie se si considera la disparità di trattamento nella determinazione del compenso orario rispetto al monte ore previsto (36 ore per gli esclusivisti e 16 ore per i non esclusivisti), in quanto non risulta rispettata la proporzione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volta a ripristinare il compenso previsto per i magistrati onorari non esclusivisti secondo quanto previsto dalla precedente disciplina, pari a 33.426,24 o, in subordine, ad applicare il medesimo calcolo adottato per l'adeguamento dei compensi per i magistrati esclusivisti, nel rispetto delle corrette proporzioni relative al monte ore lavorate.

G/1322/8/2

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,

premesso che:

con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;

una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di rapporto di lavoro;

la riforma Orlando, con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è intervenuta disciplinando, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;

con la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 è stata, poi, prevista la stabilizzazione dietro

verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;

tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non risolta con i due ulteriori interventi normativi recenti in materia, decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 e decreto legge 16 settembre 2024, n. 131;

con il disegno di legge oggi in esame sono disciplinati, tra l'altro, il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del Ccnl del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;

inoltre, se esiste una procedura di infrazione per la mancanza di compatibilità con il diritto dell'Unione, in occasione di un intervento normativo di chiusura, appare necessario prevedere anche un indennizzo per il mancato rispetto dei diritti del lavoratore avvenuto nel periodo precedente e per il mancato rispetto dei diritti previdenziali, anch'esso verificatosi nel periodo precedente; con l'indennizzo è possibile anche chiedere una rinuncia ai diritti pregressi; altrimenti, la previsione contenuta nel disegno di legge - che impone la rinuncia ai diritti pregressi per continuare l'attività, ma al contempo non prevede indennizzo per la rinuncia ai diritti pregressi - rischia di essere un peso insopportabile nei confronti dei magistrati onorari,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a fare salvi i diritti previdenziali maturali dai magistrati onorari.

G/1322/9/2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,

premesso che:

con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;

una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di rapporto di lavoro;

la riforma Orlando, con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è intervenuta disciplinando, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;

con la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 è stata, poi, prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;

tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non risolta con i due ulteriori interventi normativi recenti in materia, decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 e decreto legge 16 settembre 2024, n. 131;

con il disegno di legge in esame sono disciplinati tra l'altro il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;

tuttavia il disegno di legge in esame impone ai magistrati onorari non esclusivisti l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS, impedendo la prosecuzione dell'iscrizione presso la Cassa forense,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di consentire al magistrato onorario che svolge attività forense il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa Forense.

G/1322/10/2

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,

premesso che:

con la legge Caro del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione della magistratura onoraria nei successivi 5 anni;

una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione in materia di rapporto di lavoro;

la riforma Orlando, con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è intervenuta disciplinando, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;

con la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 è stata, poi, prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;

tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non risolta con i due ulteriori interventi normativi recenti in materia, decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 e decreto legge 16 settembre 2024, n. 131;

con il disegno di legge in esame sono disciplinati tra l'altro il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;

tuttavia il regime indennitario per i non esclusivisti, che prevede 25 mila euro lordi annui, è inferiore al regime indennitario attualmente esistente, e senza riconoscere indennizzi per il periodo antecedente oggetto di procedura di infrazione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine ad attivarsi nell'ambito delle sue proprie prerogative, al fine di introdurre modifiche al regime indennitario dei magistrati onorari non esclusivisti fissandolo in 39 mila euro, così come ipotizzato nei lavori della precedente legislatura.

G/1322/11/2

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,

premesso che:

con la legge Caro del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;

una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di rapporto di lavoro;

la riforma Orlando, con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è intervenuta disciplinando, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;

con la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 è stata, poi, prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;

tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non risolta con i due ulteriori interventi normativi recenti in materia, decreto legge 22 giugno 2023, n.

75 e decreto legge 16 settembre 2024, n. 131;

con il disegno di legge oggi in esame sono disciplinati tra l'altro il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;

tuttavia il regime indennitario per i non esclusivisti, che prevede 25 mila euro lordi annui, è inferiore al regime indennitario attualmente esistente, e senza riconoscere indennizzi per il periodo antecedente oggetto di procedura di infrazione,

impegna il Governo

a mantenere inalterato, senza peggioramenti, l'attuale sistema indennitario diviso in tre fasce.

G/1322/12/2

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,

premesso che:

con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;

una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di rapporto di lavoro;

la riforma Orlando, con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è intervenuta disciplinando, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;

con la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 è stata, poi, prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;

tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non risolta con i due ulteriori interventi normativi recenti in materia, decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 e decreto legge 16 settembre 2024, n. 131;

con il disegno di legge oggi in esame sono disciplinati, tra l'altro, il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;

il provvedimento delinea un sistema di valutazione, a cadenza quadriennale, diretta a confermare la permanenza dell'idoneità professionale dei magistrati onorari confermati costruito sulla falsariga di quello previsto per i magistrati professionali,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, ad adottare misure volte a riconoscere alle valutazioni con esito positivo una corrispondente e adeguata progressione economica.

G/1322/13/2

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,

premesso che:

con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;

una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di rapporto di lavoro;

la riforma Orlando, con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è intervenuta disciplinando, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;

con la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 è stata, poi, prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti plessi;

tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non risolta con i due ulteriori interventi normativi recenti in materia, decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 e decreto legge 16 settembre 2024, n. 131;

con il disegno di legge in esame sono disciplinati tra l'altro il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;

nel testo del provvedimento è contenuta una disposizione che prevede il rinnovo del nulla osta per i magistrati onorari che siano già dipendenti della Pubblica amministrazione, dunque già autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, al concomitante svolgimento dell'attività giurisdizionale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di rivederla nell'ambito delle sue proprie prerogative poiché essa rischia di introdurre un nuovo ostacolo all'esercizio della giurisdizione per i dipendenti della Pubblica amministrazione per i quali la scelta di non esclusività è obbligata.

G/1322/14/2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,

premesso che:

il disegno di legge in esame introduce disposizioni volte a revisionare il regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari;

i giudici di pace rientrano tra i magistrati onorari ai quali sono assegnate temporaneamente funzioni giurisdizionali;

il giudice di pace assume un ruolo fondamentale nell'ambito dell'amministrazione della giustizia e per fronteggiare il notevole carico di lavoro degli uffici giudiziari, anche al fine di perseguire con efficacia il principio di ragionevole durata del processo;

la riforma del processo, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è uno degli obiettivi concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): in questo contesto è quindi fondamentale il ruolo, l'apporto e l'attività dei giudici di pace;

da quanto emerge sulla stampa, la situazione della giustizia di prossimità dei giudici di pace sta assumendo connotati di vera e propria emergenza anche in considerazione delle numerose competenze attribuite a tali organi giurisdizionali; sempre secondo i media vi sarebbero udienze fissate al 2030;

dall'indagine effettuata dall'organismo congressuale forense emerge una situazione critica in tutto il Paese: nel nord Italia, nei tribunali monitorati, sono previsti 690 giudici, ma solo 252 sono attualmente in servizio; nel centro, su 357 giudici previsti, ne operano soltanto 122; nel sud, si registrano 166 giudici attivi su 406 previsti, e nelle isole, sono in servizio 128 giudici rispetto ai 317 necessari. Solo il 37 per cento dei giudici previsti è in servizio: una circostanza negativa che accomuna

le grandi città ed i centri minori;

a peggiorare questo scenario contribuiscono inoltre le numerose cessazioni previste per il prossimo anno e non affiancate da ricambio di personale;

la citata indagine dell'organismo congressuale forense fa emergere inoltre criticità anche sui ritardi sul processo di digitalizzazione dei giudici di pace: in molti uffici mancano ai giudici i necessari strumenti informatici per la gestione del processo civile telematico, non è presente una connessione stabile telematica; i verbali di udienza sono spesso cartacei e non digitalizzati; vi è carenza di sistemi di sicurezza per i *device*;

questo combinato disposto di carenze di organico e di dotazioni informatiche determinano l'allungamento della durata dei procedimenti civili: i tempi di pubblicazione delle sentenze superano i 6 mesi nel 29 per cento dei casi. In quasi nella metà degli uffici decorrono molto tempo per la concessione di un decreto ingiuntivo, per la fissazione della prima udienza di comparizione, per lo svolgimento dell'udienza di prove e per la rimessione in decisione della causa;

appare quindi indifferibile ed urgente risolvere le criticità relative all'organico ed alle dotazioni informatiche dei giudici di pace, per garantire il corretto adempimento della giustizia civile ed attuare le riforme concordate con il PNRR nei tempi previsti e senza ulteriori ritardi,

impegna il Governo

ad assumere iniziative urgenti per risolvere le gravissime criticità, citate in premessa, relative all'organico ed alle dotazioni informatiche dei giudici di pace, anche al fine di garantire la piena attuazione della riforma del processo.

G/1322/18/2

[Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria",

premesso che:

il disegno di legge governativo recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria (A.s. 1322) introduce disposizioni volte a revisionare il regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari e ha lo scopo di rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea all'Italia con l'apertura di una procedura di infrazione (n. 2016/4081) per violazione dei diritti di lavoratori dei magistrati onorari;

il 7 aprile 2022 la Corte di giustizia dell'Unione europea si è espressa circa l'equiparazione delle condizioni di lavoro dei giudici di pace - quindi di tutti i magistrati onorari - a quelle dei magistrati togati, ritenendo che debbano essere assicurati, anche ai magistrati onorari, gli stessi diritti in materia previdenziale e assistenziale;

il provvedimento in esame, introduce disposizioni organiche per la revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari e regola sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione;

all'articolo 1, comma 1, la lettera b), modifica il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017 che reca disposizioni in materia di coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Nello specifico, il comma 3 del citato articolo 8 prevede che il presidente del tribunale nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione e coordinamento, può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali. Con la modifica in commento si prevede che il presidente del tribunale, oltre che dei giudici professionali, possa avvalersi nello svolgimento dei predetti compiti, anche di uno o più giudici onorari di pace;

l'articolo 1, comma 1, lettera d), modificato nel corso dell'esame in sede referente, in primo luogo, demanda al presidente del tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale la

definizione del programma di lavoro dei magistrati onorari, fissando comunque un limite alla durata di lavoro settimanale; in secondo luogo, reca la disciplina delle incompatibilità per i magistrati confermati che abbiano optato per il regime di esclusività;

i magistrati devono svolgere la loro attività sulla base di un programma di lavoro definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, elaborato nel rispetto delle indicazioni fornite dal Consiglio superiore della magistratura;

la lettera f) del comma 1 dell'articolo 1, modificata nel corso dell'esame in sede referente, introduce nel decreto legislativo disposizioni in materia di destinazione in supplenza, nei casi di assenza o impedimento dei magistrati professionali, limitatamente a eccezionali esigenze di servizio, di disciplina delle ferie e di trasferimenti a domanda dei magistrati onorari. Viene poi disciplinata la procedura di valutazione di idoneità professionale e viene introdotto uno specifico regime di responsabilità disciplinare;

l'articolo 2 prevede che, qualora residuino risorse finanziarie dalle precedenti procedure di conferma concluse, il Consiglio superiore della magistratura, con propria delibera, possa bandire una nuova procedura valutativa ai sensi dell'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili;

recentemente l'Associazione italiana magistratura onoraria (Aimo), consapevole della necessità di una giustizia al passo con i tempi e vicina alle istanze del Paese, ha ribadito la disponibilità della categoria a fornire il proprio apporto, in un momento così delicato, per assicurare sia risposte celeri alla domanda di giustizia, sia per garantire l'apporto dei fondi del PNRR, sia perché velocizzare i tempi dei processi significa recuperare almeno l'1 per cento di Pil;

solo per fare un esempio a Bergamo i fascicoli aperti contemporaneamente sul tavolo di ogni giudice di pace variano da un minimo di 800 a 1.000, con un totale di quasi 10 mila pratiche da trattare e un personale ridotto di un terzo, solo 8 su 21, per occuparsi di tutti quei procedimenti penali o civili che seppur di valore economico minore, rappresentano tuttavia il mare magnum della domanda di giustizia;

in risposta all'interrogazione Dori n. 4-00127, il Ministro Nordio affermava che: «questo Dicastero, valutato il fondamentale contributo quotidianamente fornito dalla magistratura onoraria al funzionamento del servizio giustizia, è comunque disponibile ad "...aprire un tavolo di confronto con le rappresentanze della magistratura onoraria..." volto ad affrontare e risolvere tutte le residue tematiche concernenti lo stato giuridico ed economico di tale magistratura»;

si rammenta che i giudici di pace affrontano e decidono già ora del 40 per cento della giurisdizione civile e di tutti i reati di minore rilievo in ambito penale, considerando poi che dal 1° gennaio 2025, su uffici che sono già al collasso, aumenteranno le loro competenze per alleggerire i tribunali ordinari è facile prevedere, senza un efficace aumento della pianta organica, il caos e la paralisi più totale,

impegna il Governo

ad effettuare un monitoraggio completo su tutte le carenze di organico degli uffici dei giudici di pace e del personale amministrativo a loro supporto al fine di avviare, con la massima urgenza, tutte le procedure necessarie per ottemperare alle carenze di organico.

G/1322/15/2

Lopreiato, Bilotti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria",

premesso che:

il provvedimento, collegato alla manovra di bilancio 2024-2026, è composto di 4 articoli, il primo dei quali modifica il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, introducendo disposizioni organiche in materia di revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati

onorari del contingente cosiddetto ad esaurimento - ossia quelli già in servizio alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo - e regolando compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onoraria, sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione;

in particolare, la lettera *b*) dell'articolo 1 modifica il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che reca disposizioni in materia di coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace, prevedendo che il presidente del tribunale nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione e coordinamento, possa avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali. Con la modifica in parola si prevede che il presidente del tribunale, oltre che dei giudici professionali, possa avvalersi nello svolgimento dei predetti compiti, anche di uno o più giudici onorari di pace;

sotto altro profilo, si consideri che gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 116 del 2017 estendono la competenza per valore e per materia del giudice di pace. Come previsto dall'articolo 32 del citato decreto, tali previsioni entreranno in vigore nel 2025;

dalle disposizioni richiamate emerge con chiara evidenza come, per effetto di molteplici interventi normativi, il carico di lavoro dei giudici onorari di pace sia notevolmente aumentato, senza, tuttavia, aver preventivamente posto rimedio alla grave scopertura di organico che interessa da tempo l'intero territorio nazionale;

destano notevole preoccupazione, invero, i risultati del monitoraggio condotto dall'Organismo Congressuale Forense sugli uffici dei giudici di pace su tutto il territorio nazionale, pubblicato lo scorso 18 luglio: 191 uffici del giudice di Pace registrano una significativa carenza di personale giudicante e amministrativo, ma anche difetti e interruzioni di servizio nella piattaforma telematica, carenze nella connessione *internet*, ritardi nella gestione delle cause civili di oltre 4 mesi, depositi di sentenze in cronico ritardo;

come denunciato dal medesimo OCF, in molte realtà territoriali la macchina della giustizia è sul punto di fermarsi. In servizio sono solo il 37 per cento dei giudici che sarebbero previsti dalle piante organiche: 252 al nord su un totale di 690 previsti. 122 su 357 al centro, 166 su 406 al sud, e 128 su 317 nelle isole;

tale percentuale si abbassa al 20,8 per cento nei Fori più grandi dove la pianta organica supera le 50 unità: a Napoli su 250 giudici in organico solo 37 sono in servizio, a Roma su 210 giudici ce ne sono 58, a Milano su 180 sono 39 gli effettivi, a Torino sono 7 su 139 e a Palermo 18 su 99;

appare lapalissiano come le carenze del personale giudicante causino inevitabilmente un allungamento dei tempi della Giustizia, soprattutto nelle attività consistenti nel deposito delle sentenze e nell'emissione dei decreti ingiuntivi;

è grave anche la carenza di personale amministrativo, con il 75 per cento di effettivi in servizio rispetto alle piante organiche, per le quali OCF auspica in ogni caso un aggiornamento che non c'è stato neppure dopo lo sciagurato accorpamento degli Uffici giudiziari che è seguito alla revisione della geografia giudiziaria del 2014;

a peggiorare lo scenario contribuiscono, certamente, anche le molte domande di pensionamento presentate per il biennio 2024/2025 e non seguite da un ricambio di personale;

sotto altro profilo, assume rilievo anche il ritardo riguardante il processo di digitalizzazione dei giudici di pace: in molti uffici mancano ai giudici i necessari strumenti informatici per la gestione del PCT, difetta una connessione stabile e sono troppe le interruzioni di servizio; i verbali di udienza sono spesso cartacei e vengono poi scansionati dai cancellieri, e sono ancora molti i fascicoli cartacei non informatizzati e depositati nei corridoi; mancano sistemi di sicurezza per i *device*, ma anche stampanti e *scanner*;

dai dati su citati, emerge come le carenze di organico e di dotazioni informatiche determinino l'allungamento della durata dei procedimenti civili: i tempi di pubblicazione della sentenza superano i 6 mesi nel 29 per cento dei casi;

quasi nella metà degli uffici decorrono più di 4 mesi per la concessione di un decreto ingiuntivo, per la fissazione della prima udienza di comparizione, per lo svolgimento dell'udienza di prove e per la rimessione in decisione della causa;

la durata media dei procedimenti penali supera l'anno nel 72 per cento degli uffici, con rischio di prescrizione dei processi già in primo grado:

da quanto qui rappresentato, appare evidente il rischio concreto di una possibile paralisi della giustizia di prossimità, soprattutto in vista dell'incremento di competenze del giudice di pace previsto dalla Riforma Cartabia,

impegna il Governo

ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per destinare specifiche risorse per assumere nuovi giudici di pace e personale amministrativo, così da ovviare alle gravissime carenze di organico esposte in premessa, nonché per potenziare la piattaforma telematica e le dotazioni informatiche.

G/1322/16/2

Lopreiato, Bilotti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria",

premesso che:

il provvedimento, collegato alla manovra di bilancio 2024-2026, è composto di 4 articoli, il primo dei quali modifica il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, introducendo disposizioni organiche in materia di revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente cosiddetto ad esaurimento - ossia quelli già in servizio alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo - e regolando compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie, sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione;

in particolare, la lettera *b*) dell'articolo 1 modifica il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che reca disposizioni in materia di coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace, prevedendo che il presidente del tribunale nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione e coordinamento, possa avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali. Con la modifica in parola si prevede che il presidente del tribunale, oltre che dei giudici professionali, possa avvalersi nello svolgimento dei predetti compiti, anche di uno o più giudici onorari di pace;

gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 116 del 2017 estendono la competenza per valore e per materia del giudice di pace;

come previsto dall'articolo 32 commi 3 e 4 del citato decreto legislativo, le suddette previsioni entreranno in vigore solo il 31 ottobre 2025;

inoltre, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cosiddetta Riforma Cartabia, ha modificato l'articolo 7 del codice di procedura civile, incrementando i limiti della competenza per valore del giudice di pace, di guisa che, dal 1° marzo 2023, la competenza del giudice di pace è passata da 5.000 a 10.000 euro per le liti relative a beni mobili e da 20.000 a 25.000 euro per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti;

se si considera che il suddetto incremento va coordinato con quanto già previsto dagli articoli 27-28 del decreto legislativo n. 116 del 2017, ne deriva come dal 31 ottobre 2025 la cognizione del giudice di pace si estenderà per le liti su beni mobili fino al valore di 30.000 euro e per i danni da circolazione fino a 50.000;

dalle disposizioni richiamate emerge con chiara evidenza come, per effetto di molteplici interventi normativi, il carico di lavoro dei giudici onorari di pace sia notevolmente aumentato, senza, tuttavia, che sia stato preventivamente posto rimedio alla grave scopertura di organico che interessa da tempo l'intero territorio nazionale,

impegna il Governo

con il primo provvedimento utile, a differire al 2027 l'entrata in vigore delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adeguare preventivamente il personale degli uffici del giudice di pace all'aggravio del carico di lavoro che deriverà dall'entrata in vigore delle norme in commento, anche attraverso l'espletamento di nuove ed ulteriori procedure concorsuali.

1.3.2.1.25. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 234(ant.) del 20/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**
GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2025
234^a Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Antonella Faieta, presidente dell'Associazione nazionale volontarie del Telefono Rosa.

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per lo svolgimento delle procedure informative, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di misure cautelari alternative alla custodia cautelare in carcere, di misure alternative alla detenzione e di misure di prevenzione personali giurisdizionali e di sorveglianza speciale con particolare riguardo agli strumenti di controllo elettronico: audizione dell'avvocato Antonella Faieta, presidente dell'Associazione nazionale volontarie del Telefono Rosa

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione dell'avvocato Antonella Faieta, presidente dell'Associazione nazionale volontarie del Telefono Rosa.

Interviene quindi l'avvocato Antonella Faieta, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori BERRINO (*FdI*), Erika STEFANI (*LSP-PSd'Az*), SISLER (*FdI*), RASTRELLI (*FdI*), POTENTI (*LSP-PSd'Az*) e il PRESIDENTE, ai quali replica l'avvocato Antonella Faieta.

Il PRESIDENTE ringrazia l'avvocato Antonella Faieta per il suo intervento e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE REDIGENTE

(2) Julia UNTERBERGER. - *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*
(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - *Modifiche al codice civile in materia di cognome*
(131) Alessandra MAIORINO. - *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*
(918) Ilaria CUCCHI e altri. - *Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli*

- e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede ai Gruppi di approfondire per le sedute che saranno convocate la prossima

settimana i temi messi in luce da lei e dalla relatrice al fine di individuare il metodo migliore per arrivare alla stesura di un testo condiviso.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinvia.

IN SEDE REFERENTE

(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che si è concluso il ciclo delle audizioni sul provvedimento in titolo. Chiede pertanto se vi siano interventi in discussione generale.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) interviene sottolineando come le audizioni siano state molto utili nell'indicare i possibili correttivi a un disegno di legge che già nella sua attuale formulazione può essere giudicato positivamente proprio per le finalità generali che esso si propone. È stato sottolineato da molti audit, sia studiosi della materia che operatori del settore, la necessità di individuare criteri condivisi per le stime dei beni e soprattutto definire il loro inserimento nella struttura processuale. Ritiene in ogni caso che si possa già fissare un termine per gli emendamenti al fine di arrivare all'approvazione del testo.

Poiché non vi sono altri interventi in discussione generale il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno a mercoledì 5 marzo prossimo alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.26. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 235(pom.) del 25/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2025
235^a Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostantivo)

Il senatore SISLER (*FdI*), relatore, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1294, d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, su cui la Commissione ha già espresso parere di nulla osta relativamente al testo.

Per le parti di competenza segnala gli emendamenti 3.29 e 3.30, identici, in cui si dispone che il Commissario straordinario, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvalga della vigilanza dell'Autorità Anticorruzione al fine di individuare atti illeciti e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevante valore e complessità.

Non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostantivo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostantivo risulta approvata.

(1384) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Esame su testo ed emendamenti. Parere non ostantivo)

Il senatore RAPANI (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Per le parti di competenza segnala, al Capo I - recante misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza -, l'articolo 1 che, nei commi da 1 a 7, disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile. In particolare, al comma 2 si stabilisce che per la realizzazione degli interventi si provveda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Segnala altresì l'articolo 2 che reca ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché per gli impianti industriali e in quelli oggetto di ammodernamento. In particolare, il comma 1 attribuisce al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica (cosiddetto

Commissario per la siccità) il potere di provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela. In particolare, l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 39/2023, che istituisce la figura del Commissario, ne disciplina i poteri, prevedendo che lo stesso opera, anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Il comma 4-bis, del medesimo articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede un'apposita autorizzazione di spesa, al fine di garantire un'immediata risoluzione alla fase critica per l'idrologia lacustre e ripristinare la normale situazione di sostenibilità ambientale e sociale del lago Trasimeno: anche in questo caso il Commissario, nella realizzazione degli interventi, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'articolo 2-ter, ugualmente introdotto durante l'esame parlamentare, e recante disposizioni urgenti in materia di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata specifica che, con riferimento ai beni confiscati alla criminalità organizzata, tra le attribuzioni del Commissario straordinario rientra altresì l'adozione di atti e provvedimenti nell'ambito delle funzioni relative alle politiche di coesione, di cui all'articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023. Più nel dettaglio, l'articolo aggiunge un nuovo comma (1-bis) all'articolo 6 del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2024, che ha istituito, presso il Ministero dell'interno, un Commissario straordinario cui è affidato il compito di assicurare la realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'articolo 5, ai commi 1 e 2, prevede il trasferimento all'Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori del sistema Mo.S.E. per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, che conseguentemente cessa dalle proprie funzioni.

Infine, l'articolo 6, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche, modifica gli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985 in materia di destinazione della quota dell'otto per mille della dichiarazione IRPEF, adeguando la disposizione sul numero delle categorie di intervento a quanto previsto dalla disciplina previgente e stabilendo che gli interventi relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche possono essere finalizzati anche alla prevenzione. Esso modifica la disciplina contenente disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi allineandola agli aggiornamenti normativi sopravvenuti in materia di destinazione della quota dell'otto per mille della dichiarazione IRPEF per quanto concerne, in particolare, la quota destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale.

In relazione agli emendamenti segnala le proposte 1.15, 1.34, 1.35, 2.6 2.11, 5.6, 5.8 e 5.9 (che contengono norme relative al coinvolgimento dell'ANAC per prevenire infiltrazioni del crimine organizzato), 2.0.11, 3.17, 4.7 e 4.0.1 (che contengono la previsione della sospensione o dell'esenzione di sanzioni pecuniarie).

Per quanto di competenza non essendovi osservazioni da formulare, né sul testo né sugli emendamenti, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti risulta approvata.

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 19 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede se il relatore intenda avanzare una proposta di parere.

Il senatore SISLER (*FdI*) propone l'espressione di un parere non ostantivo sul provvedimento.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) che, tuttavia, esprime riserve sulle norme contenute nell'articolo 15 che toccano in maniera piuttosto decisa la materia delle donazioni e prevedono minori garanzie per gli eredi. Pur comprendendo le ragioni che hanno indotto il Governo a proporre le norme in questione, finalizzate ad una maggiore fluidità soprattutto del mercato immobiliare, non si possono tuttavia ignorare gli effetti delle norme in questione sull'asse ereditario.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto contrario all'espressione di un parere non ostantivo sul testo senza alcuna osservazione, fa presente che le modifiche contenute nell'articolo 15 e la revisione della materia delle donazioni non sono state ancora oggetto di chiarimento neanche nella Commissione di merito, che sta ulteriormente approfondendo il tema. Si unisce pertanto alle riserve espresse dal senatore Zanettin, ritenendo che le modifiche proposte dall'articolo 15 al codice civile sul tema delle donazioni scardinano, sostanzialmente, il sistema di tutele soprattutto nei riguardi dei diritti dei legittimari. E tutto ciò in nome del sostengo al mercato immobiliare. Ricorda peraltro che vi sono assicurazioni che tutelano i terzi acquirenti anche nel caso di acquisito di immobili oggetto di donazione. Fa infine presente che all'esame della Commissione vi sono già dei disegni di legge che toccano articoli del codice civile in materia di donazioni; riterrebbe pertanto opportuno che la materia fosse trattata organicamente con una maggiore ponderazione e una valutazione dei diritti lesi piuttosto che soggiacere alle spinte del mercato immobiliare.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) dichiara a sua volta di comprendere le ragioni che hanno indotto il Governo a proporre le modifiche al codice civile contenute nell'articolo 15 del disegno di legge, perché se è pur vero che esiste la possibilità di stipulare le assicurazioni a garanzia del terzo acquirente, è altresì vero che le banche, quando questi beni vengono acquistati eventualmente con la richiesta di un mutuo, sono restie ad iscrivere ipoteca sui beni immobili oggetto di donazione.

L'eventuale assicurazione che il terzo può stipulare non risolve pertanto pienamente il problema dell'immissione sul mercato di questi beni. Tuttavia, non può essere tacito che le norme in questione toccano in maniera molto pesante gli interessi dei legittimari e finché nel codice rimane l'istituto della legittima, l'articolo 15 rappresenta certamente un *vulnus* dei diritti ad esso connessi.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) interviene per annunciare il voto contrario del Gruppo Movimento 5 Stelle, dichiarandosi pienamente concorde con le osservazioni avanzate tanto dal senatore Bazoli quanto dalla senatrice Stefani: le norme contenute nell'articolo 15 intervengono in maniera molto pesante e ledono certamente i diritti degli eredi e l'istituto della legittima nel diritto successorio.

Interviene infine il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) che, dichiarando di condividere molte delle osservazioni avanzate nel dibattito, sottolinea, annunciando il suo voto contrario, sulla proposta di parere non ostantivo, il rischio di un importante aumento del contenzioso proprio perché la disciplina attuale è chiara, ma quando entreranno in vigore le norme contenute nell'articolo 15, il rischio connesso all'ottenimento dell'indennizzo aumenterà certamente il contenzioso civile. Ritiene pertanto che sarebbe indispensabile un maggiore approfondimento del tema.

Non essendovi altri interventi, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostantivo risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(2) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(131) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(918) Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

- e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 20 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) auspica di poter acquisire un orientamento di tutti i Gruppi

per addivenire alla procedura più condivisa per l'elaborazione di un testo.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) fa presente di aver posto il tema politico su come procedere in relazione ai disegni di legge in titolo ai vertici del suo Gruppo, al fine di acquisire un orientamento condiviso, che possa essere sostenuto in Commissione. Chiede pertanto di potere disporre di un tempo aggiuntivo, affinché tale orientamento possa giungere a maturazione.

Il PRESIDENTE dichiara di avere contezza che i Gruppi di maggioranza stanno cercando di elaborare punti di vista condivisi per individuare il modo migliore di procedere nell'esame dei provvedimenti in discussione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinvia.

(766) *Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 12 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che era iniziata la discussione generale sul provvedimento e invita pertanto i senatori che lo desiderano a intervenire, in quanto sua intenzione è quella di proporre, già la prossima settimana, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinvia.

(1044) *Ilaria CUCCHI e Anna BILOTTI. - Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE fa presente che è sua intenzione proporre, già la prossima settimana, il termine per la presentazione degli emendamenti se non vi saranno nel frattempo interventi in discussione generale.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinvia.

(409) *Erika STEFANI e altri. - Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile*

(960) *BERRINO e altri. - Modifica all'articolo 468 del codice civile, in materia di estensione dell'applicabilità dell'istituto della rappresentazione nelle successioni*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 12 novembre 2024.

Il PRESIDENTE dopo aver ricordato che sui provvedimenti si sono concluse le audizioni chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito della discussione congiunta è quindi rinvia.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.27. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 249(ant.) del 02/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 2 APRILE 2025
249^a Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1425) Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo con osservazione)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SISLER](#) (*FdI*) illustra una proposta di parere non ostantivo con osservazione, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ringrazia il relatore per aver accolto nella proposta di parere l'indicazione emersa nel dibattito di adeguare anche la raccolta delle firme per le liste delle elezioni amministrative a quanto già previsto per la sottoscrizione dei quesiti referendari, consentita anche in modalità digitale. Dichiara pertanto il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere, rileva come la formulazione dell'osservazione, che prevede in aggiunta alle modalità già vigenti la possibilità di valutare anche modalità di sottoscrizione digitale, rappresenti una equilibrata mediazione tra le esigenze di adeguamento tecnologico e la normativa in vigore. Si evita così il rischio latente, legato alla sempre maggiore evoluzione tecnologica, di una smaterializzazione della partecipazione democratica che, nel caso di specie, si estrinseca nella solennità dell'apposizione della firma in calce alle liste di candidati per le elezioni amministrative.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere che pone rimedio, attraverso un meditato bilanciamento, alle problematiche segnalate dal senatore Zanettin in relazione alla presentazione delle liste alle elezioni amministrative. È infatti certamente vero che l'apposizione della firma in calce alle liste rappresenta un atto solenne, ma deve essere considerato altresì che nel sistema vigente la sottoscrizione avviene in contesti quali banchetti, gazebo e altri luoghi di aggregazione e che l'autentica della firma viene fatta molto spesso da un consigliere comunale e non più soltanto da notai o da cancellieri. Inoltre, deve essere considerato che non sempre il sottoscrittore riconosce il consigliere comunale che autentica la firma e che tale circostanza può dar luogo a situazioni paradossali, anche dai risvolti penali, che rischiano davvero di minare la partecipazione democratica in quanto, in ragione di possibili contenziosi, possono non essere ammesse alcune liste elettorali.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostantivo con osservazione è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di

determinazione del valore dell'immobile espropriato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il senatore Potenti ha dichiarato di non accettare la riformulazione dell'emendamento 1.0.1 proposta dal Governo nella seduta di martedì 25 marzo.

Chiede pertanto alla relatrice Stefani ed al rappresentante del Governo come si intenda procedere.

La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) chiede la possibilità di un ulteriore approfondimento al fine di pervenire, attraverso un confronto con il Governo, alla formulazione di una norma bilanciata sui temi oggetto dell'emendamento 1.0.1.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(409) Erika STEFANI e altri. - Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile

(960) BERRINO e altri. - Modifica all'articolo 468 del codice civile, in materia di estensione dell'applicabilità dell'istituto della rappresentazione nelle successioni

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nella giornata di ieri, 1° aprile, da parte del prescritto numero di componenti della Commissione è stata presentata la richiesta di remissione in sede referente dei disegni di legge ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE avverte quindi che nella prossima seduta si concluderà la discussione generale e che si dovranno valutare le modalità con cui proseguire l'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(131) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(918) Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

- e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nella giornata di ieri, 1° aprile, da parte del prescritto numero di componenti della Commissione è stata presentata la richiesta di remissione in sede referente dei disegni di legge ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1425

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,

premesso che l'articolo 4 del decreto-legge consente all'elettore impossibilitato ad apporre la firma autografa o che si trovi nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare la sottoscrizione delle liste di candidati alle elezioni mediante modalità digitale,

per quanto di competenza, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, anche alla luce dell'ampio contenzioso in materia, la possibilità di utilizzare, per la sottoscrizione delle liste elettorali nelle elezioni amministrative, l'acquisizione anche in modalità digitale delle firme necessarie che l'ordinamento già prevede per la raccolta delle firme sui quesiti referendari.

1.3.2.1.28. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 251(pom.) dell'08/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA) MARTEDÌ 8 APRILE 2025 251^a Seduta Presidenza del Presidente BONGIORNO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Marisa Mosetti, magistrato della sezione GIP del Tribunale di Roma.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per lo svolgimento delle procedure informative, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di misure cautelari alternative alla custodia cautelare in carcere, di misure alternative alla detenzione e di misure di prevenzione personali giurisdizionali e di sorveglianza speciale con particolare riguardo agli strumenti di controllo elettronico: audizione della dottoressa Marisa Mosetti, magistrato della sezione GIP del Tribunale di Roma

Prosegue la procedura informativa sospesa nella seduta dell'11 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione della dottoressa Marisa Mosetti, magistrato presso la sezione GIP del Tribunale di Roma.

Interviene quindi la dottoressa MOSETTI, che svolge la relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori Susanna Donatella CAMPIONE (FdI), RASTRELLI (FdI) e il PRESIDENTE, ai quali replica la dottoressa MOSETTI.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Mosetti per il suo intervento e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1432) Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore RAPANI (FdI), relatore, illustra il provvedimento in titolo, che introduce disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. In particolare, l'articolo 1 reca modifiche alla legge n. 91 del 1992 in materia di cittadinanza italiana, con particolare riguardo all'acquisizione *iure sanguinis*, cioè la cittadinanza italiana acquisita in modo automatico in ragione della discendenza da cittadini italiani. Infatti, avendo il Governo predisposto un disegno di legge ordinario per la riforma organica della

cittadinanza, il decreto-legge prevede misure urgenti per evitare, nelle more, una "corsa agli sportelli". Questa è la ragione per cui l'articolo 1 introduce con efficacia immediata misure per limitare, in alcuni casi, la trasmissione automatica della cittadinanza *italiana iure sanguinis*. Più nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 1 introduce - nella legge 5 febbraio 1992, n. 91 - l'articolo 3-bis, il quale stabilisce una preclusione, operante *ex tunc*, all'acquisto automatico della cittadinanza per coloro che siano nati all'estero, e al contempo, siano in possesso della cittadinanza di un altro Stato. Le successive lettere da *a*) ad *e*) del comma 1 del nuovo articolo 3-bis introdotto dal decreto-legge, dettano una serie di eccezioni alla disciplina introdotta, tra loro alternative: è cioè sufficiente che ricorra una sola di esse affinché la cittadinanza si trasmetta automaticamente anche a chi sia nato all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza. La lettera *a*) fa salvo il caso in cui lo stato di cittadino del soggetto interessato sia riconosciuto, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025, nel rispetto della normativa applicabile alla medesima data. La lettera *b*) fa salvo il caso in cui lo stato di cittadino del soggetto interessato sia accertato giudizialmente, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025, nel rispetto della normativa applicabile alla medesima data. Le lettere *c*) e *d*) prevedono due eccezioni riferite ai genitori e agli adottanti, a seconda essi siano nati o residenti da due anni in Italia. La lettera *e*) prevede un'eccezione riferita ai nonni (ascendenti di primo grado di genitore o adottante), per il solo caso di loro nascita in Italia.

Il comma 2 dell'articolo 1, di specifico interesse della Commissione Giustizia, novella l'articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e di semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, in attuazione della delega prevista dall'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. La novella interviene su taluni profili della vigente disciplina dei mezzi di prova e dell'onere della prova, con riferimento alle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana. Il vigente articolo 19-bis, rubricato "controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia", assoggetta le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana al rito semplificato di cognizione. Attribuisce, inoltre, la competenza in materia al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente abbia la dimora. Il decreto-legge prevede che siano aggiunti al richiamato articolo 19-bis i commi 2-bis e 2-ter. Il comma 2-bis stabilisce che, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non siano ammessi, quali mezzi di prova, il giuramento e la prova testimoniale. Al riguardo, si ricorda che nel processo civile il giuramento (decisorio, suppletorio o estimatorio) costituisce un mezzo di prova legale; la testimonianza costituisce invece un mezzo di prova liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell'articolo 116 del Codice di procedura civile.

Il comma 2-ter prevede quindi una specifica disciplina dell'onere della prova nell'ambito delle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana, stabilendo che colui il quale chieda l'accertamento dello stato di cittadino sia tenuto ad allegare e a provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge. Dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione si evince che l'introduzione di tale disciplina intende superare il principio di diritto affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 25317/2022, in forza del quale chi reclami possesso della cittadinanza *iure sanguinis* è soggetto esclusivamente all'onere di provare il vincolo di discendenza, essendo assegnato allo Stato l'onere di provare la sussistenza di eventuali cause interruttive ostative all'acquisto o al mantenimento della cittadinanza. Secondo la relazione illustrativa, tale distribuzione dell'onere della prova non sarebbe adeguata alla realtà concreta delle controversie in materia di cittadinanza, dal momento che coloro che chiedono l'accertamento sarebbero gli unici ad avere accesso ai fatti e ai documenti rilevanti. Sicché «la distribuzione dell'onere della prova delineata dalla suddetta pronuncia stabilisce un indebito vantaggio nei confronti dei ricorrenti e un irragionevole onere finanziario a carico dello Stato italiano, premiando in maniera irragionevole situazioni di prolungata inerzia degli interessati». Infine, l'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostantivo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) dichiara il voto contrario del Gruppo del Movimento 5 Stelle, sottolineando come si ponga problematicamente il tema relativo alla normativa applicabile ai giudizi già pendenti in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), a nome del Gruppo di Forza Italia, dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere avanzata dal relatore rimarcando come il decreto-legge in esame introduca finalmente dei limiti alla trasmissione incondizionata della cittadinanza *iure sanguinis*. Peraltro, come si evince da notizie di stampa anche nella giornata odierna, il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*, anche in assenza di qualsiasi legame familiare esistente con l'Italia rischia di trasformarsi in un vero e proprio *business*, come ha evidenziato un avvocato veneto specializzato nel settore in alcune interviste pubblicate dalla stampa locale.

Si dichiara quindi favorevole a tutte le modifiche introdotte dal decreto-legge, anche al fine di gestire le tantissime pratiche pendenti in materia presso i Tribunali.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) rileva come il Gruppo del partito Democratico fosse non pregiudizialmente contrario a discutere della questione dei limiti alla trasmissione *iure sanguinis* della cittadinanza; ritiene tuttavia inammissibile intervenire con un provvedimento di urgenza come il decreto-legge su di una materia come la cittadinanza che si caratterizza per la natura para-costituzionale. Il tema è infatti importantissimo e delicato e impone una discussione approfondita che non può di certo esaurirsi nei tempi ristretti previsti per la conversione di un decreto-legge. Per queste ragioni dichiara il voto contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere del Gruppo della Lega, rilevando come la cittadinanza sia un diritto ma anche un grandissimo dovere e che pertanto, necessiti di requisiti particolarmente rigorosi. Sul piano procedurale sottolinea che lo strumento del decreto legge si è reso necessario in ragione del fatto che, parallelamente, il Governo ha approvato anche un disegno di legge ordinario di riforma organica dell'intera materia e, conseguentemente, occorreva evitare nelle more una presentazione di un numero di domande eccessivo ed in contrasto con i nuovi requisiti.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), a nome del Gruppo dei Fratelli d'Italia, esprime il voto fortemente favorevole sulla proposta di parere che - precisa - non modifica il criterio di trasmissione della cittadinanza continuando assai opportunamente ad individuarlo nella discendenza *iure sanguinis*. Solo tale principio, infatti, consente di certificare l'insieme dei diritti e dei doveri di soggetti che si riconoscono in un'unica comunità nazionale; le modifiche introdotte dal decreto-legge sono finalizzate esclusivamente ad accertare i vincoli di attualità ed effettività di questo rapporto di diritti e doveri all'interno della comunità.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostantivo è approvata.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (n. 258)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievo)

Il relatore, senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), illustra i contenuti del provvedimento in titolo. L'articolo 1 contiene le modifiche al decreto legislativo n. 19 del 2023, che reca la disciplina di riferimento delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione transfrontaliere. In particolare l'articolo prevede: nuove definizioni di «beneficio pubblico» e di «trasformazione»; con riferimento ai benefici pubblici, sono ricompresi nel termine anche i contributi pubblici, ricevuti sotto qualsiasi forma, soggetti alle pubblicità previste *ex lege*; si prevede poi che l'operazione di trasformazione di una società, nel caso in cui questa non sia sciolta o liquidata, comporti il mutamento della legge alla quale la medesima società è sottoposta e l'adozione di una forma giuridica prevista dalla legge dello Stato di destinazione, fissando la sede sociale nel rispetto di tale legge, pur conservando i propri diritti e obblighi e proseguendo in tutti i rapporti anche processuali; l'estensione, con semplificazioni

procedurali, della disciplina sulle operazioni transfrontaliere alle società di persone ed enti non societari, nonché l'estensione alle operazioni internazionali; disposizioni *ad hoc* sul controllo di legalità in caso di operazioni da cui risulta una società di diritto italiano e rafforzamento del ruolo dell'autorità competente in Italia; in particolare, si introduce un subprocedimento che consente alla società «in entrata» di integrare i dati necessari per il positivo superamento del controllo di legalità e conseguire l'iscrizione nel registro delle imprese come società di diritto italiano; la prevalenza della legge dello Stato di destinazione, in relazione agli adempimenti successivi all'attuazione dell'operazione, in caso di conflitto con la legge dello Stato di origine; una nuova disciplina del certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici e l'inserimento di un Allegato contenente la documentazione che la società italiana «in uscita» deve richiedere a ciascun ente pubblico creditore; una nuova disciplina degli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori delle società italiane che partecipano all'operazione; semplificazioni applicabili all'operazione di scissione con scorporo. L'articolo 2 modifica le disposizioni del codice civile concernenti alcuni istituti relativi alle operazioni di scissione mediante scorporo. Viene in particolare integrata la definizione di scissione mediante scorporo, al fine di chiarire che essa possa realizzarsi con l'assegnazione dell'intero, oppure di una parte del patrimonio della società scissa, ad una o più beneficiarie che possono essere di nuova costituzione oppure preesistenti. Il medesimo articolo reca poi talune forme di semplificazione relative, tra l'altro, al progetto di scissione in caso di scissione mediante scorporo. La lettera c), numero 2, dell'articolo chiarisce che, nella scissione mediante scorporo, il socio della società scissa non azionaria che non ha consentito all'operazione non è legittimato ad esercitare il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502 del codice civile, peraltro modificando il quinto comma dell'articolo 2506-ter del codice civile: poiché è il sesto comma a disporre circa il diritto di recesso in tale ambito, è opportuno che la Commissione di merito valuti l'opportunità di riferire la novella recata dal numero 2 al sesto comma dell'articolo 2506-ter, che reca la disciplina del recesso nello scorporo. Sono altresì modificate le norme inerenti al trasferimento della sede sociale all'estero: l'articolo 2 prevede infatti che il trasferimento all'estero della sede statutaria sia posto in essere mediante trasformazione, nel rispetto delle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale. Le norme chiariscono altresì che la suddetta trasformazione deve considerarsi a tutti gli effetti trasferimento di sede all'estero, senza riguardo al luogo in cui è fissata la sede statutaria della società risultante dall'operazione.

L'articolo 3 contiene alcune disposizioni transitorie con riferimento alle operazioni di trasformazione. In particolare, viene chiarito l'ambito applicativo delle norme relative alle procedure di controllo della legalità dell'operazione straordinaria; si stabilisce poi che le nuove disposizioni relative all'assolvimento degli obblighi informativi nei confronti dei lavoratori non si applichino alle operazioni in corso, ma esclusivamente a quelle che inizieranno successivamente all'entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria. Rinvia alla documentazione del Servizio studi per informazioni più dettagliate sul provvedimento.

Per le parti di competenza propone l'espressione di osservazioni con il rilievo illustrata in ordine alla novella recata dall'articolo 2, al numero 2.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta avanzata dal relatore, pubblicata in allegato resoconto, è approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) fa presente che nell'esame del disegno di legge n. 1192, su cui la Commissione ha già espresso un parere favorevole con condizione, con particolare riferimento all'articolo 9 sono stati presentati emendamenti del Governo e del relatore. Chiede pertanto al Presidente di integrare l'ordine del giorno con l'espressione del parere su tali emendamenti.

Il PRESIDENTE fa presente che l'ordine del giorno sarà integrato in tal senso.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) interviene per chiedere che siano discussi i disegni di legge nn. 2, 21, 131 e 918, recanti norme in materia di attribuzione del cognome ai figli, al fine di individuare le modalità di prosecuzione dell'esame.

Il PRESIDENTE informa che nella seduta di domani si procederà ad un dibattito sul punto nell'ambito della generale organizzazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 16.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 258**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, premesso che l'articolo 2, comma 1, lettera *c*), numero 2, sostituisce il quinto comma dell'articolo 2506-*ter* del codice civile per chiarire che, nella scissione mediante scorporo, il socio della società scissa non azionaria che non ha consentito all'operazione non è legittimato ad esercitare il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502 del codice civile;

formula osservazioni non ostative con il seguente rilievo:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riferire la novella recata dall'articolo 2, lettera *c*), numero 2, anziché al quinto comma al sesto comma dell'articolo 2506-*ter* del codice civile, che nella formulazione vigente reca la disciplina del recesso nello scorporo.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.